

1890

1889-90

PROGRAMMA
DELL'I. R. GINNASIO SUPERIORE
DI
CAPODISTRIA



CAPODISTRIA
TIPOGRAFIA COBOL & PRIORA
1890

PROGRAMMA

DELL'

I. R. GINNASIO SUPERIORE

DI

CAPODISTRIA



CAPODISTRIA
TIPOGRAFIA COBOL & PRIORA
1890

PARTE PRIMA:

Lo Statuto dell'Isola di Cherso ed Ossero (parte seconda) per cura del professore
Stefano Petris.

PARTE SECONDA:

Notizie intorno al Ginnasio pubblicate dalla Direzione.



3 357/1952

LO STATUTO DELL' ISOLA

DI

CHERSO ED OSSERO

PARTE II.^a

Cessato il governo feudale, coll' aprirsi del XIV secolo (1304) comincia la signoria diretta della repubblica sull' isola di Cherso ed Ossero (1304-1357), malgrado in verità anche durante il dominio dei conti feudali Venezia abbia governato or qua, or là, direttamente la contea. Per la guerra combattutasi poi fra Luigi d' Ungheria e la repubblica, l' isola colla pace del 1357-58 (v. Progr. 1878-79) toccava in sorte agli Angioini, che la davano in feudo alle famiglie Saraceni (1371-1397) e Gara (1398), fino a che Venezia non la riebbe nel 1409, 9 agosto, quando cioè la comperava da Ladislao di Napoli. Per studiare quindi la forma di governo, e le fasi a cui ella andò soggetta, mi pare sia necessario vedere quali sieno state le relazioni di diritto degli abitanti coi signori, che vi tennero il dominio, cioè cogli Eruli (476-489), Goti (489-535), Bizantini (535-1018), Veneti (1018-1105; 1114-1357; 1409-1797) ed Ungheresi (1105-1114; 1357-1409), accennando soltanto a quello di Ladislao di Napoli (1402-1403), che fu dominio piuttosto di nome che di fatto, come fu nominale l' investitura da lui fatta ai de Gallis ¹).

Sembrerebbe naturale che l' isola, col mutar di signoria, abbia mutato a sua volta le sue istituzioni interne, e siensi quindi modificati nella loro essenza quegli ordinamenti politici e civili, ch' ella aveva ereditato da Roma. Ora nulla di tutto ciò; comune autonomo, malgrado non riconosciuto, ma impostosi per la debolezza od inerzia di chi l' avrebbe potuta governare, ella s' ebbe e leggi, e norme di diritto, e magistrature di schietta impronta romana, malgrado anche vi si fossero stabiliti popoli estrani.

Il dominio degli Eruli (476-489), come dovunque in Italia ed in Dalmazia, e perchè breve, e perchè rappresentato da nazione rozza, non potè influire sugli ordinamenti imposti da Roma. E non

li toccarono gran fatto i Goti (489-535), che, assimilatasi la coltura italica e fusi quasi ai Romani, parvero voler far rivivere con Teodorico e Cassiodoro i tempi di Augusto. Infatti sotto il regime gotico ogni città col suo distretto formò una *respublica* e mantenne di fatto tal titolo, assunto durante il governo dei cesari di Roma. La *respublica* era governata da un *comes* (podestà), quale presidente della *Curia* (senato, consiglio municipale), a cui incombeva il potere giudiziario. E dal *comes* dipendevano i *defensores* ed i *curatores*; quelli addetti alla difesa della terra, questi all'annona. S'intende che non vi mancava il *consolare*, magistrato che esigeva le imposte prediali, e da lui dipendeva il *siliquario*, che riscuoteva i dazii sulle merci. L'autorità suprema della *Provincia Dalmatiae*, a cui appunto apparteneva l'isola, era il *Princeps officii*, che esercitava il potere giudiziario in appellazione (*provocatio*), ed era investito del supremo comando degli eserciti; la sua residenza era a Salona, capitale della provincia. Di tal forma di governo, in parte dissimile da quello d'Istria, si hanno prove nelle lettere di Teodorico ad Epifanio «viro senatori provinciae Dalmatiae», a Simeone «de siliquatico in Dalmatia exigendo», nella «formula Principis Dalmatiarum de Principatu» e nelle lettere di Cassiodoro (v. Cassiodoro, Var. lib. III. ep. 25, 26; lib. V, 20; Carli, Ant. it. p. III. lib. II; Cassiodoro lib. IV. ep. 8). Addunque, durando il dominio gotico, Ossero si resse con quelle stesse norme, con cui s'era governata all'epoca dei Cesari; vi son mutati soltanto alcuni nomi di singoli magistrati, non però le loro attribuzioni, malgrado si osservi già una accentrazione di poteri ed una limitazione nell'esercizio di questi. Il *comes* corrisponde infatti ai *duumviri* o *praetores*; egli presiede sì alla curia, ma non ha il potere giudiziario, e sorveglia soltanto l'amministrazione della cosa pubblica. Il diritto del *iudicium* è passato alla *curia* (già *decuria municipalis*), ed i suoi deliberati dipendono dal Principe. I Goti dunque, mentre provvedono all'amministrazione della giustizia in forma più razionale e meglio adatta a quell'età di decadenza morale e di ignoranza, non trascurano quanto si riferisce all'esazione delle gabelle, non più riscosse dagli *arcarii* municipali. Codesta restrizione di poteri nell'autonomia municipale, consentanea anche allo spirito del popolo gotico, durò quanto il loro dominio; quello dei Bizantini, debole, fiacco e di un'inerzia paurosa, permise la completa estrinsecazione di libertà. E questa forma di governo l'ebbe anche Caisole, la repubblica fondata da Vespasiano imperatore (v. Progr. a. 1884-85); ma, mentre Caisole già dalla sua fondazione fu *respublica* a sè, Ossero lo fu appena dopo il 179, quando cioè veniva dichiarata indipendente da Albona. Il distretto giurisdizionale delle due repubbliche finiva al colle di S. Bartolomeo, di maniera che Cherso e Hibenicia (Lubenizze), come *oppida*, dipendevano da Ossero (v. lav. cit.). Ed è da credere che, come per l'Istria, il grande Teodorico avrà anche provveduto al benessere della Dalmazia. Certo la lettera di Teodorico al Prefetto del Pretorio perchè si ristaurasse in ogni miglior modo la marineria e si facesse di Ravenna il porto di guerra, avrà riguardato anche la Dalmazia, prima d'ogni altra facile ad aggredirsi da Anastasio imperatore, allora in procinto di

portar guerra all'Italia (508). E come provide all'escavazione dei metalli, così non avrà tralasciato di restaurare, come a Roma e nelle altre città d'Italia, i monumenti distrutti; e come in Italia, così in Dalmazia, vissero gli uni presso gli altri i vinti ed i vincitori, gl'indigeni ed i Goti, che, come appare dalla lettera di re Atalarico, ebbero anche in Dalmazia parte di terreno dei vinti (v. Cassiodoro, lettere, lib. IV, ep. 8).

Il dominio bizantino (535-1018) segna il principio dell'istituzione dei liberi comuni; il solo vincolo che legava l'isola a Costantinopoli, o meglio al *Catapano* o *Protospatario* di Ravenna e poi di Zara, erano le 100 monete d'oro, pagate quale tributo, e le laudi, che si cantavano in chiesa in onore dei Cesari d'Oriente; ben leggiera dipendenza se si voglia considerare che il primo non veniva esatto, e che le seconde di solito venivano cantate da quei vescovi, che per le loro relazioni con Roma e coll'Oriente riconoscevano, o meno, la dipendenza da Costantinopoli (v. Progr. 1888-89). Il comune (*communitas*, v. Rački a. 1871, p. 89, vol. VII Monumenta) era rappresentato nel *conventus* (l'antica curia, consiglio municipale, detto anche *consilium civium*; Zara 1036, 43) da tutti i nobili e da quei popolani, che vi fossero stati nominati dal priore; e due erano i *conventus* per ogni singola comunità, cioè il *conventus magnatum* o *maiorum* e il *conventus minimorum* o *minorum* (v. 1136, 44; 1076, 102; 1097, 178). Il *conventus magnatum* amministrava i beni della città, dava la sua sanzione a tutte le proposte del priore e dei tribuni, era preseduto dal priore, il quale aveva un sostituto, vicepresidente, detto *prior iunior* o *secundus* (v. 1097, 178; 1072, 93); dodici dei suoi membri erano chiamati *tribuni*, investiti del potere giudiziario. Il *conventus minimorum* era il consiglio dei popolari, quasi i *comitia tributa* dei primi tempi della repubblica, era un orpello di diritti spettanti alla plebe, la quale poteva soltanto discutervi quelle questioni, che la riguardavano direttamente, e che dovevano essere discusse nel *conventus maiorum*, i *comitia curiata* di Roma antica. La forma di governo del comune era aristocratica e quasi oligarchica, perchè ben è vero che i tribuni duravano in carica un anno, ma il *prior*, eletto dalla curia, era a vita (v. 1070, 52, 54, 65, 66; 1072, 93, 94; 1078, 123; 1091, 154-57; 1059, 159; 1069, 1076, 1080, 1085). Il *prior*, assieme a due dei 12 tribuni, detti *advocati* (1078, 123), rendeva giustizia (*componere contentionem, damnum*), e la si rendeva secondo la consuetudine della terra (1089, 74; 892, 15; 926, 175), e molte volte, specie per il *damnum*, le questioni di diritto erano sciolte da giudici arbitri (1090, 153); egli faceva esigere il tributo, confermava gli atti dello *scriptor*. Il tributo era o fiscale (1059, 51), o terratico (1080, 132), e veniva versato al *fiscus publicus* (1091, 157). Al terratico apparteneva il *ziurum* (1076, 104), che consisteva in un'anfora di olio da pagarsi alle chiese, le quali non erano però esenti da imposte (1018, 32, 35; 1069, 74, 77; 1076, 104; 1095, 159), la *colecta* ed i *dacia*, da pagarsi ai re croati quando si voleva mercanteggiar nelle loro terre (1077, 111; 1078, 115). Ciò tutto, in quanto riguarda al tributo, non posso però asserire valesse anche per l'isola di

Cherso, perchè di tale specie di tributo si fa cenno soltanto nelle relazioni delle città e delle isole della Dalmazia coi re croati, ed ho detto che Cherso ed Ossero non furono mai soggette ai re Croati. Lo *scriptor*, scelto dal corpo dei nobili secolari od ecclesiastici, rogava gli atti pubblici (*decretum* 1069, 118; *dictamen* 1069, 78; *actum* 852, 5) ed ora un *capellanus*, *diaconus capellanus* (893, 16), *diaconus* (918, 18), *episcopus* (986, 22; 1018, 84), *presbyter* (1034, 42), *monachus* (1062, 63); se secolare era detto *cancellarius* (1976-78, 113, 110, 121). I pubblici atti, dette *cartae* o *cartulae*, erano di più specie, p. e.: *donationis*, *traditionis*, *assentionisque*, *absolutionis* et *libertatis* (per gli schiavi — perchè è da sapersi che la schiavitù, malgrado la chiesa, era in pieno vigore in Dalmazia — *servorum emptio* 1080, 124, 134, 135; *venditio*, 1076, 144; *donatio* 1080, 131, 135; *servus factus pro debito* 1080, 135; *servus manupressus* 1080, 131, 135; *servi redemptio* 1080, 128, 135; *liberatio* 1080, 134), *cartula promissionis*, *securitatis*, *definitionis*, *testamenti*, *conscriptio* nis. Le chiese aveano propria giurisdizione e perfino il diritto di portar guerra (4076, 107; 1090, 176), per cui il *prior* e l'*advocatus*, insieme al vescovo od ai suoi dipendenti, decidevano le liti fra le chiese ed il comune (1078, 133; 1064, 63). Certo che gli abitanti saranno stati costretti a prestar servigi militari, però tanto erano deboli i vincoli che legava l'isola a Costantinopoli, anzi tanto era ella indipendente, che mai si fa cenno di prestazioni di guerra.

Tale forma di governo durò anche sotto il protettorato veneto (1018-1085), e poi sotto il primo periodo del vero ed assoluto dominio di Venezia sull'isola (1085-1105), come lo provano i varii atti rogati in quelle epoche; vi si riscontrano infatti le stesse magistrature e gli stessi ordinamenti (1091, 157; 1096, 176; 1097, 178-79). La repubblica volle così saggiamente rispettare le leggi, gli usi, la libertà municipale, e ciò per render meglio accetta la sua signoria. Suo scopo era quello di aver col possesso della Dalmazia, come ho detto (v. Progr. Pirano 1872-73), un paese che le garantisse il libero commercio nell'Adriatico e le offrisse valenti marinai per le sue flotte. S'accontentò quindi di mandar suoi legati in Dalmazia per trarne soldati e navi per le spedizioni in Oriente (1097, 470). Il vero dominio di Venezia fu anche troppo breve perchè potessero attecchire nel nuovo possedimento veneto altre forme di governo, pur ammesso che Venezia avesse voluto imporle. E così avvenne che sotto il dominio ungherese (1105-1118), malgrado la differenza, anzi malgrado la disparità di principî giuridici fra i nuovi signori, l'Oriente, e Venezia, la costituzione interna dell'isola rimase la stessa, anzi l'autonomia municipale non solo non viene ristretta, ma si esplica vie più.

Parrebbe infatti naturale che la Chiesa, la quale con governo regolato e forte signoreggiava l'Europa, ed il feudalismo, puntello al trono contro il sorgere dei comuni, avessero influito a limitare la libertà dei municipii ed a restringerla, e che i re d'Ungheria avessero permesso quindi, e a quella, e a questo, anche in Dalmazia un'ingerenza negli affari dello Stato. Ora ciò non avvenne. E ben vero che il re con un consiglio di principî ecclesiastici e secolari,

tratto, tratto portavasi anche in Dalmazia a tenervi dieta, a cui comparivano i magistrati di ogni singolo municipio (v. Kukuljević, Iura regni Dal. Croa. et Slav. vol. I. a. 1102, 16, 1718; 1103, 19; 1108, 20; 1111, 21 e Progr. Pirano 1872-73). Però tali diete confermavano anzi i diritti, i privilegi, le franchigie dei municipii dalmati, i quali erano perfino esenti dal pagar tributo al regno d'Ungheria, ad eccezione degli introiti del porto, dei quali due parti toccavano al re, la terza al conte (priore) della città, la decima al vescovo. L'isola quindi era stretta all'Ungheria, e così tutta la Dalmazia, più per mezzo di una confederazione, che per stabile ed assoluta dipendenza, ed il nuovo dominio provide fin a svincolar le chiese dalla dipendenza, in che le teneva Roma (v. Fejer: Cod. dipl. II 32. 37; Kollar: Hist. dipl. iurispatr. regum Hung. 54, 107; Katona Hist. regum Hung. III. 146; Endlicher: Monumenta, 375; Kukuljević o. c.). Perciò la lotta di Colomano con Pasquale II, e la libertà concessa ai Dalmati di servirsi della lingua slava nel culto divino, riconosciuta poi da Innocenzo IV (1252) ai Benedettini di Veglia, sul modello della traduzione fatta del breviario e dei salmi da Nicolò di Arbe con lettere glagolite già nel 1122 (v. Toldy: Geschichte der ung. Liter.). Fu anche per questa ragione che Colomano cercò di rendersi accetto ai nobili col regalarli di titoli e di terre, come fece con Pietro, vescovo di Ossero, che s'ebbe il titolo di *Generalis Domini Regis Curiae*. Stabilitosi però il dominio veneto (1118-1357), la repubblica, e perchè più forte dell'Ungheria, e perchè sapeva che essendo meglio accetto il suo governo, gl'isolani avrebbero sopportato in pace uno strappo alla loro libertà municipale, cercò di limitare i diritti dei municipii. Così fu che quando Ordelafo Faliero confermava agli Arbesani i loro diritti (1118), anche li restringeva volendo che il conte (priore) venisse confermato da Venezia (v. Kukuljević o. c.). Poco dopo, a farla cessare del tutto e per meglio rassodare il suo potere, stabiliva sulle isole una specie di governo feudale (1066-1304). Ma non era facile cosa il distruggere così ad un tratto l'autonomia dei municipii, e specialmente Cherso ed Ossero vi si ribellarono; la repubblica poi, avvedutasi che con tale sistema di governo la sua signoria riesciva molesta, provide ad una opportuna modificazione nel reggimento dell'isola. Quel tratto di tempo dunque che corre dal 1166 al 1305 è un periodo di lotte sorde, ma continue, contro i conti feudali e di tergiversazioni di Venezia per modellar nell'isola una forma di governo, che conciliasse le sue aspirazioni con quelle degli isolani.

Il dominio feudale ha principio per l'isola di Cherso ed Ossero nel 1166 quando cioè i fratelli Leonardo e Nicolò, figli del doge Vitale Micheli, vengono investiti, il primo, di Ossero, il secondo, di Arbe (v. Progr. 1888-89). Non mi fu dato di leggere in nessun luogo l'atto di investitura nè di Leonardo a conte di Ossero, nè quello di Daria, sua sorella, che gli successe, per cui non mi è possibile precisare quali sieno stati i diritti da loro goduti, quali i loro doveri verso la repubblica, e quali le relazioni di diritto fra gli isolani ed i conti. Tutto ciò possiamo soltanto vedere nell'atto del 1208, quindi in un documento relativamente abbastanza prossimo

all'investitura del 1066, quando cioè, estintasi la famiglia Micheli, i Morosini, loro parenti, e propriamente i fratelli Roberto, Giovanni, Andrea e Pietro, figli di Daria Micheli e di Ruggero Morosini, vengono investiti dell'isola di Cherso ed Ossero²⁾; meglio ancora dai successivi, e da quelli rogati dopo la fine del dominio feudale.

Dallo spoglio di quei documenti apparisce che l'isola, come ho detto, non volle così presto acconciarsi alla perdita della sua libertà municipale; che Venezia stessa cercò a sua volta di disfarsi di tale sistema di governo; che Ossero, Cherso e Caisole avevano propria giurisdizione e proprie magistrature, dipendenti però dai conti feudali, ai quali si pagavano annualmente tributi e regalie. — Infatti nel 1226 i Morosini non erano più conti dell'isola. I Caisolani, costretti dai conti feudali a rinunciare alla loro indipendenza, si ribellarono, sgozzarono meglio di 140 animali grossi, appartenenti ai Morosini e quando Venezia, per quietar il tumulto, mandò a Cherso Nicolò Quirini come podestà, questi fu ucciso, e le città di Cherso ed Ossero, per salvar dallo sperpero le greggi appartenenti ai Morosini, furono costrette di averne cura speciale e di farle condurre a Cherso. La repubblica, vedendo che anche il suo nuncio P. Morosini non poteva riuscire nell'intento, comandò si conducessero come ostaggi a Venezia i figli dei cittadini più nobili, cioè Giovanni e Domenico figli di Matteo Marino, vicecomite di Cherso e suo nepote Cipriano, e un tale Prema; soltanto al Doro, Donato e Giuliano, messi di Venezia, riuscì nell'ottobre dell'anno 1227 di rimettere la pace negli animi esasperati. Da quell'atto appare poi che i Morosini eran potenti assai e signori di vastissimi terreni sull'isola se possedevano quasi 2500 animali minuti, e circa 200 animali grossi, e che ben in breve tempo erano riusciti ad ammassare tanta ricchezza³⁾. E fu tale l'esarcebbazione degl'isolani pel procedere dei Morosini, che la repubblica pensò bene di mandar a reggere l'isola un conte per due anni, eletto dal maggior consiglio; perciò nel 1228 vediamo conte di Cherso ed Ossero Matteo Giustiniani ed in un documento del 1236, riportato dal Lucio (v. Progr. 1888-89), appariscono sì i fratelli Leonardo e Pietro, ma non col titolo di conti di Ossero, anzi nel 1260 appare come conte Giovanni Tiepolo. Di più ancora; nel 1268 Venezia stabilisce «quomodo committatus Chersi esse debeat ad tempus duorum annorum (Ljubić, Monumenta p. 104 N. 132), per cui Marino Dandolo, Tomaso Giustiniano, Marco Gradenigo e Marco Micheli l'un dopo l'altro, successivamente, coprono la carica di conti di Cherso ed Ossero (1268-1276)⁴⁾. L'istesso carattere degli isolani si ribellava al dominio autocrata dei conti feudali, perchè non era consentaneo alle loro aspirazioni ed all'amore di indipendenza e di libertà, come lo provano anche fatti successivi. Essi cioè, seguendo l'esempio dei conti di Bribir e dei Katcić di Almissa (v. Progr. 1878-79), eransi dati alla pirateria (1276), anzi avevano assalite alcune navi, che dalle Marche portavano grano a Venezia (vedi nota 4); non cessarono mai di chiedere con insistenza che loro si desse un conte a due anni (1301)⁵⁾, e quando poi sotto il dominio ungherese (1357-1409) l'isola fu data in feudo ai Saraceni ed ai Gara, protestarono vivamente mandando i loro

messi Stefanellus de Petrisii, Dragogna suo figlio, Cristolino, Luciano, Lucio, Nicola Agney, Lamprecio di Lubenizze, Kolyca de Ossero, Domenico di Caisole e Domenico Ianoti, come sindaci e procuratori alla dieta di Nona (1396), per essere esonerati dalle regalie e dai tributi da pagarsi al conte (v. anche nota 8)⁶). Però sia che la repubblica avesse voluto premiare Marino Morosini, detto Bazeda, ultimo discendente dei conti feudali, per la sua impresa in Istria, o ch'egli abbia fatto valere i suoi diritti sull'isola, sia che gl'isolani avessero preferito il dominio dei conti feudali pel fatto che essi erano sempre assenti da Cherso e quindi i cittadini si governavano a loro talento, come appare dall'atto del 1276 (v. nota 4), la repubblica nel 1280 investe di nuovo il Morosini del possesso goduto da suoi avi, ad eccezione degli scogli di Canidole, Sansego, S. Pietro de' Nembi ed Unie, che appartenevano a certi nobili veneti (v. 1281, 130 Ljubić⁷), mentre Plaunich spettava alla comunità di Veglia⁸). Ma i cittadini, memori dello sgoerno dei Morosini, pensarono di rinnovare i patti col loro signore, e non lo riconobbero (anzi nel 1282 fu conte Marco Micheli) fino a che nel 1283 egli non ebbe giurato i patti conchiusi⁹). Quando questi non furono osservati, cogliendo l'occasione che il Morosini nella sua assenza lasciava il governo ad un vicecomite, gli isolani domandarono, vivente ancora il Morosini, che si mandasse loro un conte da eleggersi ogni due anni (1301, p. 193 v. nota 5). Perciò l'anno appresso vediamo coprir la carica di conte Marco Morosini¹⁰), nel 1303 Giacomo Zeno¹¹), nel 1304 Andrea Doro sotto il di cui reggimento, secondo il cronista veneto (v. Progr. 1888-89), cessa il dominio dei conti feudali, e con Rizzardo Quirini (1307 v. Ljubić, I, 214), Bortolo Contarini (1307)¹²), Andrea Bragadino (1312)¹³) ha principio la serie dei conti biennali.

Durando dunque tali lotte, in cui, come dissi, il dominio feudale era interrotto dal governo diretto di Venezia sull'isola, e tanto che ben si potrebbe dire sia stato brevissimo in realtà, ma troppo lungo di nome, l'autonomia del municipio non potè mantenersi in tutta la sua potenza. I conti feudali, oltre all'esigere un tributo maggiore e maggiori regalie di quanto non lo facessero i podestà mandati da Venezia, limitarono il diritto giudiziario, ebbero gran parte nell'amministrazione della cosa pubblica e la accentrarono a Cherso, per cui Caisole perdè la sua indipendenza amministrativa, e poco a poco Cherso divenne invece il centro del governo. La lotta contro i Morosini non è quindi che una giusta ribellione contro il feudalismo, che, mentre estorceva dai sudditi il buono ed il meglio, voleva infrenar la libertà municipale. Pur in verità durante l'epoca di vassallaggio vediamo parecchie magistrature, e sembrerebbe che le singole loro attribuzioni sieno state regolate in maniera da permettere ampia libertà ed autonomia. Ma non è così. Le magistrature erano: il *comes*, il *vicecomes*, i *iudices* ed i *zupani*. Parlerò prima dei diritti e dei doveri dei conti, sieno essi stati signori feudali o podestà biennali, poi delle singole magistrature, fino al 1409.

Il conte feudale infatti giurava di governare, conservare e difendere l'isola ad onore di Venezia e ad utilità dei cittadini secondo

le loro consuetudini, di accogliere onorevolmente i nunzi della repubblica e rispettarne i comandi, di considerare i nemici di Venezia come fossero suoi nemici, di non contrarre amicizia coi nemici della repubblica, nè con corsari o predoni, e di pagare a lei l'annuo censo, che dapprima era di 400 lire venete, da pagarsi metà a S. Pietro e metà nell'ottava di Natale, poi di 700, metà in settembre e metà in marzo. Doveva tener presso di sè dieci armati, nominar un luogotenente, star nell'isola almeno otto mesi di ciascun anno, salvo che non fosse stato costretto di portarsi in qualche altro luogo di Dalmazia per negozi, che riguardassero la sua contea. Come regalia egli riscuoteva il *permano*, la *dacatica*¹⁴, la carne tre volte al giorno quando visitasse l'isola, doveva avere un orto per gli erbaggi, ogni anno le metà delle galline, il diritto di farsi trasportare a spese del comune da Cherso a Venezia e viceversa, riceveva 30 lire di piccoli dai *banni* e dalle condanne, da pagarsi a lui a metà e in fine di ogni anno. Eleggeva i giudici insieme ai cittadini e ne confermava la nomina, convocava il consiglio, aveva il diritto di appellazione nelle sentenze (v. nota 8, 9 e 2). Maggiori diritti avevano i conti ungheresi, perfino quello di eleggere il vescovo di Ossero¹⁵. Sotto gli ungheresi, presso cui il sistema feudale ebbe maggior sviluppo e più consistenza, il feudalismo fu trapiantato anche in Dalmazia colle norme stesse, con cui vigeva in Ungheria. Ciò avvenne specialmente per lo smodato amore di libertà dei municipii dalmati, che mal potevano difendere i loro diritti contro i disegni di Luigi di far dell'Ungheria uno stato potente, forte, vincolato ad una sola norma di diritto, per cui i municipii dalmati ottennero lo scopo opposto da quello che s'eran prefisso. I Saraceni ed i Gara aveano quindi il diritto di tenere, conservare, possedere e governare le terre ed i *iobbaiones*¹⁶ dei cittadini, di sciogliere le questioni, di riscuotere le tasse delle *collectae*, i dazii e tutte le altre rendite del comune, perfino quelle, che spettavano al re, cioè il *tricesimo* e la *regalia del sale*, e di governarle *iuxta suum arbitrium voluntatis*; i cittadini loro dovevano la debita obbedienza e *reverenciam* come a loro signori aventi *plenum, merum et omne dominium*¹⁷. Ben v'era la dieta del regno, che tenevasi ogni anno ai 20 d'agosto nel dì di S. Stefano come istituita da Andrea II, ed i municipii vi potevano mandare le loro doglianze; v'erano le diete, che tratto, tratto si convocavano anche in Dalmazia (v. nota 6); ma le proteste dei cittadini non si esaudivano, ed il *homo regius*, mandato dal re ad investigare, fu istituzione del tutto inutile per i municipii dalmati retti a sistema feudale, per cui il conte, o per lui il vicecomes, aveva il dominio supremo ed assoluto e veniva resa giustizia da due giudici, eletti dal conte ed estranei alla terra. — Invece, come lo si desume dai documenti citati, sotto il dominio diretto di Venezia sull'isola, il conte provvedeva meglio al benessere del paese e aveva diritti più limitati. La regalia al doge (di regalia pagata dai conti feudali ai re ungheresi non è fatto cenno) veniva pagata bensì, ma era riscossa dai cittadini e prelevata sui banni e sulle rendite degli scogli e delle terre spettanti alla contea ed amministrate dal comune (v. nota 8); il potere giudiziario, ad eccezione di cause su malefici, l'aveano

i giudici¹⁸), ch' erano due per ciascun luogo maggiore e per ogni castello dell'isola (Cherso, Ossero, Caisole e Lubenizze); il conte poteva star assente dall'isola solo per tre mesi¹⁹), ma doveva lasciarvi un *socius*, doveva accettare le testimonianze degli avvocati del comune contro di lui; aveva uno *scutifero*²⁰), un notaio (v. nota 4), doveva tener presso di sè uno che conoscesse la lingua slava²¹) e provvedere al mantenimento di due cavalli²²); aveva la regalia di sole 90 lire ed un regalo sui *furtis bactaduris* (v. nota 5). E, come dissi, provvedeva meglio al benessere dell'isola, come lo provano le liti esistenti fra Veglia e Cherso per rapine, furti, uccisioni fatte a Cherso ed a Plaunik (v. nota 4),²³) le rappresaglie fra le due isole, la fondazione dell'arsenale, l'escavazione della Cavanella²⁴).

Tali erano dunque i diritti dei conti feudali e dei podestà veneti fino al 1409, fino a quando cioè ha principio il dominio di Venezia, non interrotto per quasi quattro secoli; le magistrature poi, come dagli atti, erano il *vicecomes*, i *giudici*, gli *avvocati* ed i *supani*. Il *vicecomes*, eletto dal conte ed uomo di sua fiducia, lo rappresentava in tutti i suoi munerì, presedeva nei giudici ed era scelto fra i nobili dell'isola. Il primo, di cui si fa cenno è Matteo Marino, a cui appunto si rivolgono i messi di Venezia per inquire sulla morte del Quirino (1227, v. nota 3); è magistratura del tutto nuova, e non la si riscontra nè durante il dominio bizantino sulle isole, nè sotto il dominio croato in Dalmazia, che in un solo caso col titolo di *vicarius regius* in un documento del 1086, nella donazione fatta da Cerne ed Anna al monastero di S. Pietro in Selo (v. Racki p. 144). Il titolo certo non è di origine veneta perchè, mentre durando il governo dei Morosini si fa cenno del *vicecomes*, cessato questo, il sostituto del podestà veneto vien detto *socius*, e del *vicecomes*, come magistratura, non si parla più, ma soltanto per designare che una volta era esistita, come nel documento del 1276, in cui è fatta parola di Budissa «quondam vicecomite»; l'atto è poi tanto importante che se tale carica fosse esistita anche allora, certo sarebbe stata nominata (v. nota 3). Riappare invece di nuovo nel 1302 un Draxigna *vicecomes*, quando Marino Morosini era conte feudale (v. nota 10); un *Franciscus vicecomes in tota insula Absarensi* nel 1387, sotto i Saraceni, presenta i suoi lagni contro il vescovo al legato pontificio²⁵), e un *vicecomes Nicolò quondam domini Michuli de Cherso* nel 1398, essendo i Gara signori dell'isola, definisce una lite inter communitatem Ausseri et illos de Lussino²⁶). Il titolo dunque è di origine feudale, è istituzione importata dall'Ungheria o dalla Slavonia dai Morosini, che vi avevano feudi (v. nota 2), e poi dagli Ungheresi, che di *vicecomites* nei loro paesi ne avevano parecchi. I *iudices* erano due, venivano scelti nel seno del consiglio dal conte e dai consiglieri e confermati dal conte; stavano in carica sette mesi e insieme al conte decidevano tutte quelle questioni, che non fossero criminali; le liti fra terra e terra venivano decise dal conte; erano esenti dalla regalia da pagarsi a lui, e avevano il quinto sui banni incassati; erano due per ogni singolo luogo dell'isola, come è detto di sopra, giudicavano secondo le consuetudini dell'isola, e sembra che già fin d'ora i giudici, usciti di carica dopo

i sette mesi, divenissero avvocati della comunità, cioè difendessero i diritti del popolo dal capriccio del conte. Appaiono per la prima volta nei documenti del 1227, 1276 e 1283 e talvolta vengono detti *pozupi* (v. note 2, 3 e seg.). Quella dei *pozupi* non è dunque una magistratura nuova, e non è una magistratura di origine slava; è invece la traduzione slava del nome iudex e con tal titolo vengono infatti chiamati i iudices di Cherso ed Ossero soltanto nel documento del 1227 e con quello di *zupani* nel 1276; d'allora in nessun documento dell'evo medio appaiono i *pozupi* o *zupani*, e nell'evo moderno si riscontra soltanto il titolo di *zupano* dato qua e là agli amministratori dei beni delle chiese (v. Statuto p. 43)²⁷. Il nome è derivato da da quello di *poiupo*, *postiuipo*, *podiuipo* o *podsuppo*, carica giudiziaria all'epoca del dominio croato in Dalmazia (v. Rački 1059, 54; 1076, 110, 162, 163, 164, 166 ecc.). Il consiglio era composto, come prima, di cittadini nobili; non è certo se vi prendessero parte anche i plebei; il consiglio amministrava la cosa pubblica, nominava sindaci ed ambasciatore per decidere liti fra terra e terra dell'isola (v. Prog. 1888-89, lite fra Cherso ed Ossero per pascoli), nominava i giudici ed era presieduto dal conte o dal vicecomes o dal socius, e si convocava, a seconda degli affari che dovevano trattarsi, a talento del conte, ma almeno due volte all'anno, per l'elezione dei giudici, degli ufficiali ed impiegati del comune, (ceusico, plateario); il comune poi aveva un notaio pubblico, che rogava gli atti (Ljubic 1302, p. 197).

Quando poi, dopo il 1409, ha principio il nuovo dominio di Venezia, la repubblica, emanata un'amnistia²⁸), provvede meglio al governo dell'isola col dar maggior sviluppo all'organizzazione interna, e col far sparire ogni traccia di feudalismo, cerca di render accetta non solo, ma amata e benedetta la sua signoria nell'isola. Malgrado, com'è naturale, le questioni di assoluto dominio e le relazioni fra i soggetti e Venezia fossero di sola competenza della repubblica, negli affari di amministrazione interna ella provvede beneficamente colla più ampia libertà d'azione, e s'accontenta le vengano versate le regalie, siano prestati i servigi militari, osservate le leggi e le relazioni di diritto fra lei e l'isola. Siccome però tutto questo dipendeva dal capriccio e dei suoi magistrati e di quelli dell'isola, provide acchè lo Statuto, cioè le norme di diritto, da cui erano retti i cittadini, venissero trascritte, pubblicate ed osservate; ed erasi accinta all'opera già nel 1332, come si deduce da un documento di quell'anno (v. Ljubic vol. I. p. 405)²⁹).

Lo «Statuto» di Cherso ed Ossero, trascritto nel 1441 su cartaprecora da Marco Ingaldio da Capodistria, cancelliere del conte Paolo Morosini, approvato dal doge Francesco Foscari, e presentato poi per la conferma da Stefano de Petris al consiglio di Cherso nell'anno istesso, consta di 58 pagine. È scritto con bellissimi caratteri gotici e con lettere chiare e leggibili anche nelle abbreviature; le intestazioni di ogni libro sono a bei rabeschi in colore rosso, verde ed azzurro, a fregi d'oro. Comincia con un indice della materia divisa in quattro libri e ciascuno in capitoli³⁰); segue la ducale Foscari che dice: Ai Nobeli e sauji homeni polo Moresini Conte de

cherso et Ossero et . . . ai so successori. Francesco Foscari per la dio gracia doxe de Veniexia etc. Ai nobeli e sauji homeni Polo Moresini de so Comadamento Conte de Cherso et Ossero et . . . ai successori so fideli dilecti salute e de dillection affeto. Un libro de Statuti et odeni de Cherso et Ossero i carta bambaxina scritto loqual altre fiade li ambascadori de quella comunitade ala nostra sig^{oria}ia apresentano Confermano e Laudemo e cofermado e laudado a Vui mandemo ligado a la presente e de nostra holla bollado Voiando e comandando a Vui che i diti Statuti e ordeni Vui obserue e fazadi in quello che a Vui apetien obseruar Saluo sempre mai lo arbitrio de la nostra Signoria de azonzer menuir e corezer segundo che a nui parera per I tempi necessario. Data i lo nostro dogal palazo adi uitido de feunar Indicio quarta M^oCCCC^oXL^o.

I singoli libri trattano: I. *de le Cosse Civil* II. *de sagramento di officiali Testamenti Succession ab itestato Vendicion Alienacion de possession e alcuni Extraordinari* III. *De pastori brauari dani dadi e bandi* e il IV *Dei maleficii*; in tutto son 293 capitoli, ciascun con intestazione di ciò che vi si contiene. Fu già stampato a Venezia nel 1640 però in pochissime copie, di cui una appartiene al comune di Cherso, un'altra credo ne abbia Ossero; non posso poi assicurare se l'originale, che io possedo, corrisponda a quello stampato, perchè non ebbi campo di farne un confronto. Termina così: Questi sono statuti de lisola de Ossero e Cherso comezadi i tepo del Spectabel e zeneroso homo missier Iacomo delfin olim honorevole conte de la dita Isola. E recozadi e finidi i tempo del Spectabel e zeneroso homo missier polo Moresini honorevole so successo. I quali a la Signoria nostra sono madadi e da po cofermadi p q^{la} Signoria nostra. E Remandadi per el nobel homo s Stefano de Petris de Cherso el qual quelli presento dopo i lo coseio de Cherso adi dnega do de aprile M.CCCCXLI^o siando zudesi s zuane de buchina e s biasio di Colombi. — Marco Ingaldio da Cauodistria cancellier de ma propria scrisse. Seguono poi parecchie ducali e provisioni, ma scritte posteriormente da altri cancellieri, e vi sono riportati anche atti del 1273 e 1397.

Meglio che da altri documenti, dallo *Statuto* e dai *Libri dei Consigli* parrà ora più chiara la forma di governo dell'isola nell'ultimo periodo del dominio veneto e specie dai *Libri dei Consigli*. Sono dieci quelli di Cherso, cinque quelli di Ossero; pur troppo però uno di quelli di Cherso andò smarrito; quelli di Cherso cominciano coll'anno 1495, quelli di Ossero, regolarmente, nel 1624. Contengono le deliberazioni prese in ogni singola seduta del consiglio, le elezioni delle cariche cittadine, le proposte dei giudici e degli avvocati, vi si vede l'esplicazione della vita pubblica in tutte le singole attribuzioni dei magistrati. Ne ho fatto uno spoglio giorno per giorno, e sarà questo, lo *Statuto* e le *Relazioni dei Provveditori*, che mi serviranno di fonte; siccome lo *Spoglio* da me fatto è ancora inedito (spero di pubblicarlo quanto prima), accennerò agli anni ed alle date, desunte dall'originale, limitandomi, per le notizie, a quelle più importanti del XVI secolo.

Il conte, eletto dal Maggior Consiglio e mandato regolarmente

ogni due anni a governar l'isola (fanno eccezione Luigi Corner 1490-94, Giov. Girolamo Magni 1534-39 e pochi altri)³¹, aveva l'annua paga di 300 ducati (*salarium*), ch'egli detraeva dal censo annuale di ducati 628 dovuto a Venezia (le rendite dell'isola erano di 785 ducati, poi di 800 e giunse fino a 1200 ducati)³², e con questa doveva provvedere a tener al suo servizio due paggi (*domicelli*), un servo (*unum ragacium*), e due cavalli. Suo consigliere era il notaio, che riceveva da Venezia 20 ducati all'anno, il vitto e domicilio dal conte; più tardi il notaio ebbe titolo di cancelliere del conte, e non è da confondersi col notaio pubblico e col cancelliere del comune; i paggi erano scorta d'onore, il servo era addetto al disbrigo delle faccende di casa, disimpegnava anche quelle di cursore del conte³³. Il cancelliere stendeva le relazioni segrete del conte con Venezia, e fu magistratura del tutto dipendente da lui e oltremodo molesta agli isolani, come lo si arguisce dalle liti continue ed incessanti fra il comune ed il conte, e come lo furono tutte le persone a lui addette, cioè i paggi, detti anche *commilitones*, ed il *ragacius*. Ma specialmente il cancelliere era uomo di sua fiducia e nel tempo istesso creatura del Consiglio dei X, per cui era temuto assai, ed esercitava gran pressione e sul conte e sui cittadini. Avendo ben piccolo emolumento, si rifaceva sui cittadini, dipingendoli o come eretici e ribelli, o coll'approfitfare della sua carica per estorcere dai ricchi grosse somme di denaro. Così avvenne con quel Tiberio Lippo, che «leva la pelle ai poveri» e fa «denoncie segrete, impone tasse e gravezze» d'accordo cogli ufficiali del conte; anzi contro il procedere disonesto di costui il consiglio ricorre a Venezia, mandandovi suoi nuncii (v. libro I. Cons. della città di Cherso a. 1522. 16/3, 29/6; 1524, 25/4; 1525, 2/1). Ma fra tutti i cancellieri dei conti si distinse in questo riguardo il famigerato Giovanni Curzolani (v. lib. I. Consigli 1542, 2/1, 4/9, 8/1), che insieme alla contessa, al figliuolo ed alla madre «continua a far manzerie, prepotenze estorsioni» su tutta l'isola (1541, 8/1); è quell'istesso che, sembra con molta probabilità, accusò di luteranismo Baldo Lupetino, il cav. Gian Giorgio de Petris, un Profici, un Radocca (v. anno 1543, 29/4, e contro un Bonmartini 1546, 5/9; 1568, 31/7, v. anche Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria vol. II. fas. 1 e 2 pag. 179 e seg. — Cecchetti: La repubblica di Venezia e la Corte di Roma ne' rapporti della religione — La Penna: Rivista di Storia, Scienze soc. Lett. Anno I. N. 3). Il conte, sempre scelto da una fra le più nobili famiglie di Venezia, esercitava il potere giudiziario nelle questioni civili e criminali (Ljubić o. c. vol. IX. p. 44. N. 39 e libri Consigli), esigeva a mezzo dei cancellieri i dazii e tutti gli introiti, amministrati però dal consiglio (Ljubić o. c. vol. VIII. p. 270; libri Consigli), rappresentava l'isola nelle sue relazioni con Venezia e coi luoghi a lei soggetti (Ljubić nel VI. 101, e nota 23 in fine), presedeva al consiglio, ed aveva il diritto di tener consiglio sotto la *loza*, quando fossero insorte fra lui ed i nobili tali differenze, per cui quest'ultimi si fossero rifiutati di prender parte al consiglio convocato a palazzo (v. lib. Consigli I. 30/10 1521, II. 4/4 1532), provvedeva acchè lo Statuto venisse osservato (lib. II. a. 1535, 17/2), teneva

le chiavi della città (1568, 10/10), riceveva di regalia 600 scombri (1502, 23/1), alcune capre, di cui aveva special cura un apposito *caprario* (1503, 20/4), venti soldi su ogni cento lire sulle tasse delle condanne (1534, 2/3), «lombelli e lengue» pel carnevale, il 2 % sugli animali da scorticarsi (1546, 29/9, II. e 1568, 31/7) e 111 ducati, incassati dai redditi dell'isola (v. sotto). Stava prima ad Ossero e dopo il 1450 a Cherso, era la sola magistratura per cui mezzo la repubblica facesse governare l'isola e la rappresentasse³⁴); il suo operato era però soggetto alle disamine dei *Proveditori*. Tale carica, creata per la Dalmazia ed Istria (compresa anche l'Albania) il 1 agosto 1420 (v. Codice viennese 6176 a. 1473) era stata istituita «pro solamine subditorum, quorum quotidie multe querelle audiuntur et etiam pro beneficio et utilitate camerarum nostrarum»; i provveditori erano detti anche *sindici ad partes maris* (v. Ljubicić «Sindici veneti in Dalmazia ed Albania» vol. VIII dei Monumenta p. 1). Di tale magistratura, degli ordini emanati pel benessere dell'isola, fanno cenno assai di frequente i Libri dei Consigli tanto di Ossero, che di Cherso (v. p. e. 1532, 2/2; 1535, 31/3; 1541, 7/6; specialmente 1548, 8/4 con cui i *Provisores et Advocatores Dalmatiae* Vincenzo Barbadico e Vittore Bragadin impongono al cancelliere del conte, «Giacopo de Scriptoribus» di registrar nel libro dei consigli «la original parte presa in questo spettabile consiglio addi 25 marzo 1547» con cui i giudici decidevano non doversi richiamar da Venezia il nuncio del comune, Stefano de Petris, che il conte invece voleva fosse richiamato perchè trattavasi appunto del Curzolani, (v. anche Statuto di Cherso ed Ossero p. 98), e fu utilissima a frenare i poteri dei conti, alcuni dei quali, come il Bragadin (1531, lib. I), il Minio (1568, lib. III), il Loredan (1546, 29/9), il Malipiero (1546, 5/9), volevano esercitar un dominio assoluto, da veri autocrati (v. sotto).

Tutte le altre magistrature erano coperte dagli isolani. Ossero però aveva propria amministrazione e quindi propri magistrati, e da lei dipendeva Lussino, colle terre appartenenti a quell'isola; a Cherso erano soggetti i castelli di S. Martino con Ustrine, Belley e Vrana; Lubenizze con Vallon; Caisole (v. 1502, 2/2; 1550, 2/2) con Dragosici detto Dragozetich (v. lib. I. Cons. 1532, 2/1 per certe liti fra Cherso e Dragosici per i beni comunali) e Predoscizza³⁵). Ma mentre al consiglio di Ossero prendevano parte anche i villici, in quello di Cherso si eleggevano invece i giudici per i consigli di Lubenizze, Caisole e S. Martino e ciò dopo il 1520 29/6, per la durata di un anno³⁶); il consiglio di Cherso amministrava i beni dei tre castelli, i giudici quindi non erano che organi da lui dipendenti. Del resto ciò che rispetto ad amministrazione ed a magistrati vale per Cherso, vale anche per Ossero, specialmente dopo le lunghe liti fra le due città (v. Libri Consigli 1496, 7/2; 1505, 2/2; 1511, 7/1; 1515, 23/2 e finalmente 1594, 21/12 nello Stat. manoscritto p. 137); il *sopracomito* però era scelto a Cherso dai nobili di tutte e due le città e ciò dopo l'anno 1520, mentre prima era scelto dalla sola città di Cherso (v. 1499, 2/2 G. de Columbus; 1509, 27/5 G. de Bocchina, che terminò il convento di S. Martino, fondato da Biagio Colombis, e quello di S. Nicolò di Faresina (v. anche lib. I.

1528)³⁷⁾; 1514, 19/3 Ant. de Bocchina; 1520, 4/6; Bortolo de Bocchina; 1522, 21/6 Francesco Draxa de Auxero; 1543, 19/4 Giov. de Petris; specialmente vedi 1551, 7/6 per l'elezione di Giacomo Drasa e poi di Collane Drasa (1558, 17/3)³⁸⁾, che colla *galera chersana* il S. Nicolò si distinse a Lepanto e fu il fondatore del convento di S. Francesco a Neresine.

Il consiglio, che veniva convocato dal conte e si teneva sotto la sua presidenza (Ljubić o. c. vol. VIII p. 270), era composto di due classi di cittadini, cioè dei nobili di nobiltà ereditaria (ed erano nobili i Petris, Bocchina detti poi Antoniazzo, Colombis, Moise, Profici, Drasa, Gapich, Zuttinis, Perovich; le ultime cinque famiglie sono estinte)³⁹⁾ e dei plebei. I nobili, raggiunta l'età di 18 anni, avevano il diritto di prendervi parte e vi rimanevano fino alla morte, ma si dovevano offrir prove che fossero nati di legittimo matrimonio; quando vi entravano erano in obbligo di prestare il giuramento, come dallo Statuto o per loro il padre, od un congiunto (v. p. e.: 1564 18/6 M. de P. magnifici equitis Johanni Georgi de Petris pro quo juravit dictus magnificus pater de legitima et etate iuxta leges, qui iuravit ipsas observare); così poi diceva la formola del giuramento: Zuro io t.... che vegno a conseio alle sante die uagnele lo honor e lo optimo stado de la nostra Illustrissima e Inclita Signoria de Venexia etc. obediencia a missièr lo conte e utele e proficuo de la mia comunita e ogni fiada che sero chiamato a coseio se presente saro in quello andaro. Dove secondo mia bona coscienia coseiario e procurar lo utele e ogni ben del mio comu e se no intraro in conseio pagero al mio comu soldi diese de pizoli p. cadauna fiada. Secondo caplo. E se per missièr lo conte de alguna cossa a mi sera iposto silecio quella a nossun manifestaro e se in algun coseio se fara alguna elecion de algun zudese ouer altro official e saro i elecion Io elezaro per elecio ouer scrutinio quello i zudese ouer official el qual a mi piu sufficiente aparera lo amico no aiutando ne alo inimigo noiendo per fraude e da po a bossoli nuro e aprouaro el più sufficiente. Terzo caplo. O se savero che algun parli ouer trati contro lo honor e stado de la nostra sora dita Signoria de Venexia e quello non manifestado ipso facto incorero e cazero in quella pena ala qual icorera quello che cussi parlasse e trattasse ctra lonor e stado de la nostra sora dita Signoria de Venexia (Del Sagramento de quelli che vien a coseio) E continua (cap. 52): Statuimo e ordenemo che da mo auati nessu possi uenir al coseio sel no sera de legitimo matrimonio e auera coprido la eta de ani desedoto soto pena de lire cento de priuacio del coseio de la qual pena la mitade sia componuda al comu e laltra al acusador et auera zurado la forma del capitular sora scritto che de sie mesi i sie mesi quado se fara nuova elezio de zudezi lezer et i coseio publicar se debia.

Dodici soli (e dopo il 1500, tredici) erano i plebei, che prendevano parte al consiglio e venivano nominati dal conte; erano detti *i dodese del populo* e coprivano tale carica soltanto per sei mesi; dopo due anni potevano essere rieletti, e dovevan prestar giuramento ogni volta che fossero entrati in consiglio. Essi formavano il *Collegio dell'università*, il consilium minorum dell'epoca bizantina,

preseduto dal conte e in quello eleggevano dal loro seno tre deputati, dapprima quattro, detti *capi* o *deputati del popolo* o *tribuni del popolo*. Così composto il consiglio doveva venir radunato a sessione ordinaria due volte all'anno (2 gennaio e 29 giugno), e poteva esser convocato, in seguito a domanda dei giudici e degli avvocati o del conte stesso, quando le condizioni peculiari della terra lo esigesero; ad Ossero però si teneva regolarmente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di dicembre ⁴⁰). Tre giorni prima doveansi presentare ai nobili del consiglio le proposte da discutersi, e se queste riguardavano un maleficio o beneficio del popolo, i deputati popolari doveano anch'essi esserne avvisati prima. Il consiglio poteva essere convocato anche contro l'approvazione del conte, a suon di campana, e coll'approvazione del conte o meno, ma senza l'intervento dei tribuni, soltanto nei soli casi in cui i diritti del popolo fossero stati in conflitto con quelli dei nobili, se i tribuni erano in lite colla comunità, quando si eleggeva il sopracomito, e se i deputati popolari, invitati a prendervi parte, non vi fossero intervenuti.

Convocato il consiglio in seduta ordinaria, ed esaminate le spese ordinarie e straordinarie per un semestre (le straordinarie non doveano passar le 100 lire), si passava subito alle elezioni delle magistrature ed alla nomina o conferma degli ufficiali della comunità e degli altri dipendenti ⁴¹). Le magistrature erano: i *quattro rappresentanti la magnifica comunità*, i due *camerlenghi* o *camerarii*, lo *scrivano*, due *revisori dei beni comunali*, due *soprastanti ai boschi*, un *contestabile*, due *contraddittori*, un *avvocato*, due *deputati alla sanità*, due *amministratori della cassa dei poveri*, cariche queste scelte soltanto fra i nobili, mentre i due *deputati al fonte*, i *fonticari*, *misuradori alle biade*, *giustizieri*, *tassatori delle scritture*, *estimadori ai danni*, *procuratori delle monache*, *amministratori delle confraternite*, *direttori al santo monte di pietà*, *soprastanti alle mura*, i *quattro capi bosco*, venivan scelti fra i nobili e fra i popolani, e propriamente prima si eleggevano quattro elettori, i quali poi sceglievano le magistrature. L'elezione si faceva con palle, che venivano estratte dal cappello, uno scodellino di ferro, sostenuto da tre stanghette pure di ferro, che alla base inferiore terminavano a forma di tripode, mentre alla parte superiore si restringevano ⁴²). I salariati dal comune eletti nel consiglio, erano i *piovani*, il *notaio*, il *medico*, l'*aromatario* (farmacista), il *maestro de schola* o *professore di grammatica*, il *cancelliere*, i *plateari*, il *commilitone*, il *cavaliere* o *comandador*, il *suonatore dell'organo*, il *fante alla sanità*, il *torturatore*; i *picigamorti* venivan nominati dalla chiesa, ma ricevevano sovvenzioni dal comune ⁴³). Dei quattro rappresentanti la comunità due erano detti *giudici* e due *avvocati*, detti anche agenti o *procuratori dei morti*; la loro carica, come quella di tutte le altre magistrature, ad eccezione dello scrivano, che fungeva per un anno il suo munere, durava sei mesi, notando che i due giudici, usciti di carica dopo i sei mesi, per gli altri sei divenivano *avvocati* od *agenti* della comunità. Essi, che formavano il corteo del conte, rappresentavano le popolazioni dei singoli distretti come delegati al consiglio. Delegati al consiglio erano anche i capi del

popolo, i quali, se i popolari soffrivano qualche aggravio, presentavano le loro proteste al consiglio, e ricorrevano, a spese della cassa del comune, in via civile, politica e criminale al conte e a Venezia, se la proposta loro contraria fosse stata accettata dal consiglio. Erano i veri *tribuni plebis* di Roma col diritto della *rogatio* e del *ius intercedendi* e *cum plebe agendi*. I giudici ed avvocati avevano il diritto di proposta, il potere esecutivo, e da principio anche il giudiziario in oggetti civili; tutte le deliberazioni venivano intestate a loro nome, e di semestre in semestre dovean render conto della loro amministrazione al conte, cui essi rappresentavano, se assente, anche con piena giurisdizione, e di cui erano i consiglieri. Tanto gli uni, che gli altri, non percepivano dalla pubblica cassa nessun onorario, perchè infatti, salvo qualche picciol dono in *sgombri o lomboli*, in origine tutte le cariche erano *honores*, come appunto a Roma, e soltanto più tardi i fonticari ebbero due soldi per ogni staio di frumento venduto (1517, 2/2), e le altre magistrature anch'esse un emolumento fisso, che fu poi di nuovo tolto (v. 1564, 6/1). Le singole attribuzioni dei giudici e degli avvocati si vedono meglio dal giuramento, ch'essi dovevano prestare all'atto di assumere la loro magistratura, e che è riportato nel secondo libro dello Statuto a pagina 19 in nove capitoli, come quello dei camerlenghi (Stat. p. 20). I quali esigevano le rendite comunali sotto la dipendenza dello scrivano, avevano in custodia la cassa della comunità, eseguivano i pagamenti voluti dai giudici e dagli avvocati e, come questi, ricevevano anche essi piccole «regalie» (1502, 23/1); già nel 1505 2/2 era stato stabilito che dovessero star in carica un anno anzichè sei mesi, però ogni semestre doveano presentar i conti al consiglio per l'approvazione e dal 1541 2/1 ebbero 2 ducati per ciascuno col titolo di dono. Le rendite comunali erano in origine di 786, poi di 800 e fin di 1200 ducati a 4 lire, da quelle si doveva pagare il censo annuo alla repubblica con 628 ducati, il conte con cento e undici ducati, il cancelliere (duc. 33) e la *limitation* ad esso cancelliere (duc. 42). Le rendite, oltre a quelle ritratte dai beni comunali, si ricavano dal trentesimo sul possesso dei cittadini, dal dazio della *cadena de Ossero* (lo pagavano le navi che passavano «la Cavanella»), e dalla *terraglia de Xubeniga* rendite queste, che, ad eccezione di parte della prima, dovevano andar a Venezia. Anzi erano tali le rendite dell'isola, che sempre non solo erano sufficienti a coprir le spese, ma il civanzo veniva mandato alle camere di Arbe, Zara e Traù (v. Ljubić vol. VIII, 9, 12, 197, vol. VI. p. 181 e 200, IX. 174, XI. 36, 133, 165). Pur poco dopo per pagar il censo alla repubblica (1574-75) la comunità, che nel 1559 contava 5560 anime su tutta l'isola, compresa Ossero, e dava 1040 uomini *de fattione* (v. Relazioni XI p. 23), fu costretta ad imporre tasse abbastanza gravose (lib. III. Consigli 1575, 27/2) e precisar meglio i cespiti, da cui dovean prelevarsi le rendite per pagare i magistrati ed i salariati del comune (1581, 28/3)⁴⁴. Anche i camerlenghi, come i giudici e gli avvocati, dovevano prestar giuramento prima di assumere la carica (v. Statuto lib. II. cap. 56).

Erano invece i giudici e gli avvocati quelli che proponevano

la nomina degli ufficiali e delle altre cariche salariate dal comune, quelli che provvedevano all'annona, all'igiene, al decoro morale e materiale del paese, quelli che ne difendevano i privilegi ed i diritti contro i popolari e contro il conte; erano essi i magistrati, con che s'estrinsecava tutta la vita pubblica dell'isola.

Essi dunque provvedono a fornir la città di medici, di farmacisti e di maestri, che riescan veramente utili ai cittadini nel disimpegnar il loro munere, coll'obbligo che *el specier p. e. debba tener in ordine e fornida la sua botega e el medego no possa acer pagamento da nessuna persona nell'isola de Cherso e Ossero, ne el se debia impazzar col spezier e ne luno e ne laltro debbia essere de questa isola de Cherso e Ossero* (1496, 27/4, 1502, 23/2). Circa al maestro, già nel 1504 era stato stabilito che dovesse avere da coloro che ascoltano la *spiegazion delli autori e fanno lettere*, ducati due; 8 lire dovevano dargli coloro che avessero voluto apprendere il latino, 5 quelli, a cui veniva insegnato l'estendere atti, donazioni, *istrumenti*, e due ne pagavan i discepoli, che apprendevano gli elementi dell'*alfabeto*; e ciò perchè il maestro in origine doveva pensar di riscuotere da sè l'emolumento fissatogli dal comune, che era di 50 ducati all'anno, mentre il medico ne aveva 70, ed il chirurgo, che doveva pensare anche alla riparazione dell'orologio (1533 24/8 *et che lui debia tegnir in aconzo lorologio ben et diligenter* 1509 30/11), ne aveva 20. Le mercedi furono poi aumentate (il medico Aurelio Thedoldo ebbe, nel 1559, 140 ducati e l'uso di una casa) di maniera che il comune s'ebbe valenti medici e maestri, detti poi *professori di grammatica*, da Venezia, da Trieste, dalle Marche, mentre alcuni per la loro *insufficienza*, venivano allontanati (v. 1515, 15/4). E una speciale cura aveasi nell'abbellir il paese, nel renderne la dimora salubre ed a provvedere all'igiene (v. 1498 29/6 *propter ornamentum plateae huius loci et ut amplior et equalior efficietur ac pro ammovendo aliquali fetore muretur ac murari debeat Ricus ipsae plateae*; 1500 11/10 si provvede a riattare tre vie cioè quella, *qua itur ad puteum novum, illa qua itur ad S. Franciscum, et alia qua itur ad S. Helenam*; 1502, 12/2 *de raconzar la strada che va a Cavisole la qual e sta tuta ruinada da grandissima aqua e pericolosamente se adopera*; 1502 23/1 a Petro fabro si danno 16 lire *per metter in ordine l'orologio ut sonus longius audiat*; nel 1504, settembre, si erige la loggia: *quod hoc spectabile Consilium decrevit fieri facere et construere unam logiam loco logiae parvo destructae super molum prope beccariam*; 1513 2/2 *sia dada facultà de reparar el buso del muro vicin alla beccheria v. 1518, 29/6*). Interessanti assai sono le misure prese per preservare l'isola dalle pestilenze, dalle ruberie degli Uscocchi e dei Morlacchi (1543, 1544; 1573; 1575)⁴⁵, le liti dei conti per la difesa delle franchigie (v. specialmente 1521, 11/10 e 1547, 2/1), i provvedimenti per la moralità (atti contro i frati 1513, 3/5, 1533, 29/26; contro il vescovo 1558, 21/9; 1578, 2/1 e 23/3; e una scena comica, che riguarda le monache, 1556, 25/4), per il benessere materiale della popolazione (1527, 25/7; 1564, 21/7; 1577, 9/4; 1531, 15/10). Anche

dello scrivano fanno cenno qua e là i libri del Consiglio; egli era eletto nel consiglio dal seno dei nobili, restava in carica un anno, poteva venir rieletto e di solito era notaio pubblico. Lo scrivano estendeva le deliberazioni prese nel consiglio, teneva il registro dell'amministrazione e degli ordini rilasciati dai giudici (v. lib. Consigli I. 1502, 29/6, II. 1536, 2/2, III. 1559, 1/8; 1564, 6/1); altro scrivano poi era quello per la cassa dei poveri, ossia di pubblica beneficenza, dal quale dipendeva lo scrivano dei singoli castelli (1505, 24/2). La carica dei *revisori dei conti* fu creata nel 1550 20/10; essi poi ebbero l'obbligo di sorvegliare le miglurie da farsi nei possessi immobili della comunità, mentre i *quattro soprastanti ai boschi* ed i *quattro capibosco* dovevano provvedere acchè il taglio delle legna si facesse a tempo debito, ed in maniera da non rovinare il patrimonio comunale, perchè la repubblica aveva gran cura dei boschi del comune, dai quali ritraeva il legname per l'arsenale di Venezia. (v. 1549, 7/3, 1556, 12/4 — nello Statuto poi sta detto quali sieno stati i boschi comunali ed erariali, fra i secondi quello di *Rataz* (Artaz) *alguno taiar sia aldido senza licetia del rezimeto solo pena de bisanti do* —; v. cap. 202, p. 40-43 dove sono notati tutti i boschi fra i quali *Camena, Duboca, S. Simon de gnelociza, S. Zorzi, Matalda, Salba, Mata, S. Lorenzo, S. Piero de meza via, Planissa, Pernata*; v. anche Relazion del sindacato di Dalmazia et Albania nell'eccellentissimo senato per il magnifico messer Antonio Diedo — Ljubić o. c. vol. XI. p. 41: «Bandir i boschi dell'isola di Cherso et Ossero perchè i retthori et altri particolari senza riguardo fanno tagliar quel, che a suo tempo renderia tre tanti di legne. — «Et per i gran boschi si cavano molte legna da fuoco per questa città, delle quali la serenità vostra per un longo tempo per bisogno de questa terra n'haveria . . . Ljubić o. c. vol. XI. Relazione di Giov. Battista Giustiniani p. 30, v. anche le altre Relazioni nell'istesso volume). Il conestabile, scelto sempre fra i nobili per la durata di un anno, insieme ad alcuni armati aveva l'incarico di sorvegliare la fiera, istituita appunto l'anno 1544, 6/7, che dovea tenersi il 5 agosto di ciascun anno. Veramente già l'anno prima 1543, 13/8 era stato chiesto al Capitano generale di mar il permesso di tenere *nundinas in die sive festo S. Mariae de Nivis*, con esenzione di dazi e di gabelle. Il conestabile dovea comperar il palio, presedere la corsa nel Prà, venirvi armato di tutto punto e provvedere acchè venissero osservate dai cavalieri le regole vigenti su tale argomento; e al correr il palio o alla giostra i cittadini di Cherso ci tenevano assai; il primo eletto a tale carica fu un Antonio de Petris (1544). Importante magistratura era quella dei *contraddittori del Consiglio*, eletti ad un anno, coll'obbligo di indicare le eccezioni alle quali poteva andar soggetto qualche individuo, nominato a coprir una carica pubblica. Le eccezioni, presentate dai contraddittori al consiglio, vi venivano discusse, salva l'approvazione del conte, e vertevano su parentele, contumacie, sopra debitori verso il fondaco e verso la Comunità. Padre e figlio, suocero e genero, due fratelli e due cugini non potevano venir eletti a coprir insieme la stessa carica, e propriamente l'ufficio di giudice e scrivano, di giudice e camer-

lengo, di giudice e fonticaro, e l'istessa persona poteva venir rieletta soltanto dopo due anni, poi dopo cinque; il debitore al fondaco od al comune non poteva coprire una carica, se prima non avesse pagato il debito. (*El quia s. Petrius de Petris est cognatus supradicti Ser Francisci de Drasa necesse est altera infrascripta facere electionem* (v. Lib. I. Cons. 1513, 29/6 e Statuto cap. 55 lib. II). L'istituzione di tale carica avviene nel 1526, 29/6 sopra proposta del conte Marco Moro perchè voluta dallo Statuto (v. Statuto lib. II cap. 54, 55), ed i primi contraddittori, detti anche *avvocati curiae*, sono un Donato Bocchina, Petris Marco Ant. e Matteo, e un Moise (v. 1559, 28/3). Gli avvocati dovevano difender la comunità in tutte le liti, ch'ella potesse avere e con privati e con Venezia stessa. Tali liti venivano prima affidate a speciali ambasciatori, scelti o fra i nobili o fra i popolari, col *salario di ducati 8 o più o meno al mese*, a seconda del grado e dei titoli della persona eletta. Però, siccome ambasciatori a Venezia se ne mandavano quasi ogni mese, nel 1536, 19/7 fu stabilito di affidare le liti da esser sciolte a Venezia, ad uno speciale avvocato; il primo fu il dottor Gerolamo de Dominis, domiciliato a Venezia, a cui si diedero ogni anno venti ducati d'oro, corrispondenti a lire 6 e 94 pizzoli per ducato. All'anno 1557, 21/9 è detto poi: *che si confermi a procurator e avvocato della comunità a Venezia il Dr. Gerolamo de Dominis con 20 ducati all'anno, cominciando dal mese di luglio 1556* (v. Lib. III. Cons.). I *deputati alla sanità* furono creati nel 1557, 21/9 ed avevano un annuo onorario di due ducati; essi, insieme ai giudici ed agli avvocati, componevano la *commissione sanitaria*, preseduta dal conte; gli atti relativi venivano estesi da un apposito *cancelliere della Sanità*, confermato dal consiglio di quinquennio in quinquennio; un *fante alla Sanità*, confermato di tre in tre anni, era l'organo della commissione ed il custode al molo (*porporella*) ed al porto. In origine veramente i deputati alla sanità erano quattro, eletti per la prima volta nel 1556, 2/7 quando l'isola era minacciata dalla peste: *In considerazione del contagio a Venezia ed anche sull'isola di Pago, e considerando, quod Deus avertat, che è meglio morir de fame che de peste si propone di eleggere quattro deputati alla Sanità col diritto di lasciar approdar all'isola soltanto quelle persone, che meglio parrà ai deputati e ciò col consenso di Venezia* (Lib. III. Consigli); essendo che *si sentono molte e diverse città, castella, luoghi, villaggi dell'Istria essere infettate e che mancandosi delle solite bone provisioni et grande seguirian facilmente molli inconvenienti quali sequendo, quod Deus avertat, murissono piuttosto di fame che di morbo*, si propone di far una colla per tutta l'isola di soldi 4 per *fogo* da pagarsi da tutti, preti, frati, vedove e ciò per far *la guarda alle porte* (1557, 10/10; v. anche 14/11). Quella di *amministratori della cassa dei poveri* non è istituzione del secolo XV e XVI, so però che vi esistè in appresso una Commissione di pubblica beneficenza, anzi il consiglio di Cherso nominava un amministratore per la cassa dei poveri di Lubenizze, scelto fra gli abitanti di quel castello. Loro ufficio era di somministrare soccorsi ai poveri, ma dietro norme fissate dal conte e basate su certificato, esteso dal rispettivo piovano; per Cherso i fondi ne-

cessari si ritraevano dalle *fradaie* (gastaldie) di S. Vito, S. Lorenzo e S. Biagio (Lib. I. Cons. a. 1532, 2/1).

Sulla provvida istituzione del *fontego* non vi è parola nei libri dei Consigli, ma vi è fatto cenno già nel 1502 quando un Giovanni Scaramuzza, addì 27 luglio, lascia in testamento ducati 50 al fontego, col patto che il capitolo del duomo debba aver ogni anno dieci lire. Il fondaco era amministrato da un *collegio al fontego*, composto di due deputati e di due fonticari, e preseduto dal conte; dapprima fonticari erano i soli nobili, poi furono un nobile ed un popolano; i deputati però eran scelti sempre dal seno dei nobili. Il collegio provvedeva agl'interessi della benefica istituzione, all'acquisto dei grani, che di solito si traevano dalle Marche, e per lo smercio alla popolazione dell'isola, sotto la sorveglianza dei *misuratori delle biade*. I deputati erano scelti di anno in anno, i fonticari di semestre in semestre; quelli dovevano tener il registro dell'amministrazione dei capitali ed avevano fin il diritto di convocare il consiglio, se il bisogno lo esigeva, e di proporvi quelle misure che fossero necessarie all'utilità ed allo scopo, a cui tendeva il fondaco; questi, vendevano il grano al popolo, il quale avea l'opportunità di pagarlo di semestre in semestre, a tutta responsabilità dei fonticari. I quali, come i camerlenghi, doveano garantire l'intero capitale, anzi più tardi dovette altra persona, una persona idonea e accetta al consiglio, far *fideiussione* per loro. Così nel Lib. I. dei Cons. 1515, 2/1: *Che i fonticari abbino contumacia di due anni dopo fornito l'impiego e dieno piezaria*. 1420 2/2 *Che i camerlenghi e fonticari devono aver un piezo e sieno e se intendano sempre esser piezi principali e solidali cum li diti electi*. Lib. II. Cons. 1554, 4/11, contro Gasparino Carvin e Cesare Cozza, i quali mal amministrarono i beni del fontego: che sien *tegnudi de refonder* il danaro e di render conto dell'amministrazione Nel 1550 2/1 era stato istituito anche un *fondaco per l'olio*; però già sette anni dopo, 1557, 29/6, il consiglio stabiliva che sia *revocato el fontego dell'olio stante l'intacco fatto* e che di volta in volta, a seconda della necessità, si provveda l'olio per i poveri. Perciò quando nel 1562 ci fu gran carestia d'olio, il consiglio deliberò di eleggere due fonticari dell'olio di sei in sei mesi, un nobile ed un popolano, *i quali stante la grande carestia dell'olio e la quantità che si atruova nei magazeni per le misure prese prima*, lo vendano ed abbiano la mercede di 12 lire per *migliaro*, a patto abbiano da pagar le spese di *magazen, botte, pile e calo se ne fusse*. Anche le relazioni dei sindaci (v. vol. VIII Ljubie p. 270) parla dei fonticari: Creano ancora due fontegari sopra il fontego delle biave, e due altri sopra gli ogli, che si vendono per l'isola: due de quali fontegari son nobili e due popolani. Le biave et farine de fontego sono vendute soldi quattro di più del costo per staro, che sono assegnati per mercè di fontegari; gli ogli si danno per il capitale, et la comunità dà di salario ai soprastanti due ducati per botta, di maniera che quei fonteghi sono di gran sollevamento alla povertà. Da che nasce, che non sono traffichi particolari nell'isola, havendo cura il publico di soccorer gli isolani di vettuarie . . . Il fondaco era anche una specie di Banca po-

polare, la quale teneva in custodia ed amministrava i depositi di denaro dei cittadini (v. Libro I. Cons. anno 1527, 2/2: Di quattrocento ducati lasciati *ne li superiori Zorni per il R.mo Antonio Marcello de Petris Archiepiscopo de Patrasso a ser Marco de Carrin* suo nepote ed ai suoi eredi, *posti nel fontego de questa spettabile Comunità cum utele de esso Marco de cinque ducati per cento alano*). Non meno provvida di quella dei fonticari, fu l'istituzione dei *giustizieri*, deputati all'annona, col dovere di sorvegliare acchè venissero osservati il *calmiere* del pane, le tariffe sopra la carne, sopra il pesce e sui commestibili; le tariffe venivano fissate dai giudici e dagli avvocati, insieme al conte ed ai giustizieri. Non appare dal Libro dei Consigli quando veramente sia stata istituita la carica dei giustizieri; però già nel 1545, 29/6, veniva presa la deliberazione *che sia condotto un pistor e che il comun sia obligo di fornirli la farina verso il calmier* da fissarsi, e nel 1558, 2/1 vengono eletti nel consiglio *due estimadori dei viveri*, e nel luglio dell'anno stesso *due estimadori delle carni che si vendono al macello*, mentre già prima del 1531, 15/10 era stata istituita la carica, solo temporariamente, *degli estimadori del vino*, causa la grande carestia di vino in quell'anno: *stante la grandissima et universal penuria*. Quella dei giustizieri fu carica, a cui il consiglio non ci tenne gran che nei primi secoli del dominio veneto, perchè di carne e di pesce c'era abbondanza, tant'è vero che nel 1557, 31/10, fu proposto di concedere il diritto di pesca da Zaglava a Punta Porchiola, soltanto col dovere di dare la regalia ai rettori, ai giudici ed ai camerlenghi, di vendere nella pubblica pescheria 24 sardelle e 4 sgombri per un soldo e portar in città pesce fresco tre volte alla settimana; e più tardi Pietro Randich di Fianona domanda gli si permetta pescare nel lago di Vrana in un modo del tutto nuovo (*perchè mi basta l'animo di usar tal arte ed ingenio qual mai più furono usate in detta pescagione nel lago molto copioso di pesce, nel quale viene pescato da persone le qual non hanno quella vera arte che in tal mistiero bisogneria*), obbligandosi di vender il luccio e le tinche a 2 soldi la lira e dar la solita regalia al conte, ai giudici ed agli avvocati, 1581, 26/9; v. poi per la carne 1518, 19/6; quella d'agnello p. e. nel 1533 vendevasi a 16 soldi la libbra, e la testa a 7). Ossero invece avea il suo *calmiere* già dal 1545 e nello Statuto (p. 123) è riportato l'atto con cui lo si istituisce, ed il prezzo fissato pel *pane bianco*, per le *fogazze* e pel *traverso*, a seconda del peso. Così l'atto: *Per ordine delli sp.li sig. iudici et avv.ti della spect.le comunità fu regolato nel presente statuto l'infra scritto callamiero estratto per me Girolamo Nimira al presente cancellier in questa città . . .* Quella dei *tassatori delle scritture* fu carica istituita ancor prima che venisse trasferita definitivamente la sede del conte da Ossero a Cherso, o meglio prima dell'istituzione dei Libri dei Consigli di Cherso, per cui non vi è fatto cenno di tale magistratura, ma solo della elezione dei tassatori (v. lib. II. 1532, 2/1, 1557). Ben ne parla invece lo Statuto (intendo sempre lo Statuto manoscritto, appartenente alla città di Ossero) a pag. 71, dove sta anzi trascritta la ducale Moro, con cui si impone siano fissate le tasse, che gli estensori di atti, e propriamente il cancel-

liere e il commilitone dei conti, doveano esigere dai cittadini ⁴⁶⁾, e v'è l'elenco di ogni singola tassa da pagarsi per *sentence, appellacion, instrumenti di debito, di locacion, di vendicion, di quietacion, donacion* ecc. (v. anche Stat. pag. 87). I tassatori dunque (uno nobile ed uno popolare) dovevano tassare, a seconda di una tariffa approvata dal consiglio, gli atti estesi, e sorvegliare affinchè le tasse venissero osservate tanto da parte dei notai pubblici, che dagli addetti all'ufficio pretorio. E fu anche codesta magistratura utilissima per infrenare le ingordigie specie dei notai, contro i quali, come dirò, i cittadini ebbero a lottar vivamente, perchè la loro nomina dipese poi, per qualche tempo, da Venezia. Gli *estimadori dei danni* erano due periti pubblici, eletti per un anno dal seno del consiglio, i quali avean per obbligo di stimare il prezzo dei fondi da vendersi o comperarsi; per le case c'erano i due *estimadori delle fabbriche*, da non confondersi coi *deputati alle fabbriche*, che invece erano i posuppi o amministratori delle chiese. Non risulta dai Libri dei Consigli se avessero avuto un onorario fisso, e m'immagino che una mercede conveniente l'avranno avuta piuttosto dalle parti; la tassazione delle scritture non fa cenno in loro riguardo. I *procuratori delle monache* furono istituiti per proposta dei giudici Antonio de Petris e Cristoforo Rizzo (Bocchina) e degli avvocati cav. Adriano de Bocchina e Antonio de Bocchina nel 1557, 25/4, in conseguenza di *dishordeni et errori seguiti ultimamente nel monastero di S. Pietro . . . che ritrovandosi de qui un certo Angiolo de Bressa homo per la intenzion ch'egli p.mette di diverse p.fessioni già bandito di Bressa et anche per alcuni mesfatti confinato nel passato a rogar in le galere de questa ill.ma Repubblica, il quale sotto p.leso di voler medicar una delle dette monache si è transferito a detto Monast.o et con questa occasione ha dato intendere a queste R.de Monache di volerli trovar un tesoro che lui sa essere entro il loro Monast.o dandogli a creder che egli ha alquanti spiriti sottoposti al voler et poter suo dalle quali persuasioni le prefate monache mosse et indulte sì come Donne semplici et più credule di quello gli faceva bisogno, introdussero il prefato Angelo nel Monastero tenendolo ivi tutta questa quadragesima . . . esercitando o fingendo di esercitar questa sua arte di Negromanzia invocando spiriti fingendo ragionar co' Diavoli con certe sue cerimonie finte et vane secondo gli veniva in pensiero*. Però tali procuratori erano stati eletti allo scopo soltanto di provvedere alla morale e per indagare sul fatto accennato; i procuratori, che avevano per iscopo di amministrare i beni del convento insieme all'abbadessa ed al capitolo e poi di un di lei sostituto, eletto dalla superiora e dal capitolo, furono creati appena nel 1579, 14/6, dietro proposta del visitatore apostolico, e scelti nel consiglio per un anno; il loro operato era soggetto all'approvazione del vescovo o del suo vicario. Anche i due *amministratori delle confraterne* erano eletti nel consiglio per la durata di un anno, e dovevano prestar fideiussione (v. 1552, 24/6). Le confraterne nell'isola alla fine del XVII secolo erano quarantanove, comprese quelle di Ossero e Lussino; a Cherso nel XVI secolo erano cinque, e propriamente quella del *Sacramento*

(Corpus Domini), di *S. Maria infra missam*, di *S. Maria di Neresi* (quella chiesuola, che sorge dove ora trovasi lo squero, l'ultima verso il convento delle monache), *S. Isidoro, nostro confalon*, e *S. Giovanni in piazza* (la chiesa di S. Giovanni era posta in piazza fra la loggia e la casa Colombis, verso la marina, ed era cinta da un colonnino, che chiudeva l'atrio, e avea sacrato — dalla descrizione che se ne fa, si potrebbe credere sia stata una basilica, la curia dell'antico vicus). Quella del Sacramento è l'ultima che sia stata fondata e lo fu nel 1513: *In superiori zorni he sta instituita e principiata una devotissima Congregation intitulata Confraterna Corp. D.mi Christi* (1513, 29/6); *Che si faccia un' elemosina per erigere una cappella per il Sacramento* (1518, 6/4). Il *Monte di Pietà* fu istituzione ch'ebbe breve durata, non so se perchè i capitali fossero insufficienti a trarne reale vantaggio, o perchè la popolazione non avesse avuto bisogno dei soccorsi, che potevale offrire il Monte. Da ciò che si legge però nei Libri dei Consigli, sembra che i capitali non sieno stati bastevoli, perchè il Monte fu eretto nel 1551, 2/1, colle sole rendite tratte dal patrimonio comunale di S. Biagio, e naturalmente il *massaro, lo scrivano, gli estimatori*, dipendenti dai *due deputati al Monte* ed eletti dal consiglio (v. 1544, 2/1), dovevano pur aver una mercede. Nel 1557 Cesare Cozza e Polo Radoiaz si resero rei di tali malversazioni alla cassa del Monte (v. 1557, 14/11 e 1559, 18/6), che sembra già allora l'istituzione sia caduta da sè, mancandovi i necessari capitali, anzi nel 1577, il consiglio concesse a *Heremia q.dam Salamon Ricciardo, hebreo*, l'erezione di un *banco feneratizio* per la durata di 10 anni (v. Lib. III. Cons. 1577, 9/4). La comunità, perchè esposta alle piraterie degli Uscocchi, ebbe gran cura che la terra venisse cinta da solide mura e difesa da torrioni, e non c'è anno quasi, in cui non si faccia cenno, specie nel I e II Libro dei Consigli, di provvedimenti presi a tale uopo (v. specialmente 1506, 2/1; 1510, 2/1 in cui appunto si eleggono due nobili e due popolani per sorvegliare l'erezione delle mura; 1543, 7/11: *Considerando il M.o et Sapientissimo M. Nic.o mynotto dig.o Conte de Cherso et Oszero cu la soa solita integrità et prudentia questa città de Cherso al pres.t ritorvarsi in qualche sospetto de inimicij al pericolo no mediocre et questo per non essere seratta di muro*; v. anche 1544, 2/1). Perciò nel 1510 furono eletti i così detti *deputati alle mura*, chiamati poi *soprastanti alle mura*, i quali doveano provvedere alle migliorie da farsi, e duravano in carica un anno.

Fra le prerogative del consiglio eravi anche quella della nomina degli impiegati comunali salariati, quella di iuspatronato sulle chiese del suo agro giurisdizionale, e dell'aggregazione di nobili di altri paesi. Al medico, chirurgo, e maestro ho già accennato e nei Libri dei Consigli vi è gran messe di notizia in loro riguardo; anche il notaio pubblico era carica che si eleggeva nel consiglio, come risulta dalle decisioni prese in data 1501, 29/6, 1520, 2/1 e 1535, 29/6, da cui si scorge che, eletti dal comune, erano stati notai pubblici Filippo Merula, Giacopo de Radoca e Luziano Tonsorino, *canonico del reverendo capitolo di Cherso*. Però la repubblica s'era

arrogato il diritto della nomina del notaio, anzi avea concesso a *ser Marino di cha' Garzoni* la prerogativa di nominare il pubblico notaio, che dagli isolani doveva ricevere annualmente trecento ducati d'oro e 100 carra di legna, e il Garzoni, tratto, tratto, concedeva a chi meglio gli conveniva, la carica di notaio. Contro tale decisione il consiglio si oppose indarno e a più riprese, fino a che addì 18/6 1564 si venne ad una transazione, di cui ben v'è parola, ma il di cui risultato non appare. È possibile che tal diritto abbia spettato ai Garzoni da quando fu vescovo di Ossero quel Giovanni Battista Garzoni (1514-1516), che approfittò della sua carica soltanto per permettere che il suo *collator beneficiorum*, Clemente de Lallo, sgobernasse l'isola (v. 1501, 1520, 1528 lib. I; 1535, 1549, 1550, 1552, 1554 lib. II; 1560, 1563, 1564, 1565 lib. III Cons.). Certo in appresso il consiglio s'ebbe di nuovo il diritto della nomina del notaio pubblico, e fu sempre scelta a tal uopo persona dell'isola. Gli ufficiali poi della terra erano i *plateari* (3), il *torturatore*, il *cavaliere*, scelti anch'essi per un anno dal consiglio, in origine colla mercede di 4 lire al mese (1501), mercede che poi fu aumentata fino a 24 lire (1553), coll'obbligo anche di chiuder ed aprir le porte della città e consegnarne le chiavi al conte, di pulir le strade, *stridar sotto la loza*, fungere il munere di guardie di polizia (v. 1535, 31/4 ad *custodiam terrae*), e *andar col cavaliere* (1518), il quale era un cursore addetto al consiglio per la consegna degli atti ai cittadini ed ai villici, e per riscuotere nel tempo stesso le gabelle. Tra gli ufficiali eravi anche il *torturatore*, colla mercede di lire 31 al mese (1518, 26/10, 1535, 29/6, *quod debeat ligare ad torturam*); il suonator dell'organo ed il cantore della chiesa non erano considerati fra gli ufficiali, ma erano anch'essi nominati dal consiglio di anno in anno (v. 1495, 9/7; 1531, 4/6 *Marc'Antonio veneto, dell'ordine dei Minori di S. Francesco, suonatore dell'organo, domanda che invece di 40 gli si diano 50 ducati all'anno*; 1520, 2/2: *al presbitero o diacono Martino Balsich, cantore, si assegnano ducati 4 per decoro di questa comunità*). Del diritto, che spetta oggi ancora al consiglio, di eleggere il parroco, allora detto *piorano*, è fatta menzione a più riprese nei Libri dei Consigli, e si scorge dai rispettivi atti che la comunità esercitava grande ingerenza sugli affari ecclesiastici in generale. Così nel luglio del 1506, *cum consilio habeat prerogativam eligendi plebanum*, si elegge a tal carica un Stephanus de Petris, e nel 1536 *item cum spect. con. Chersij cum eius consilio habeat prerogativam istam eligendi plebanum dictae Ecclesiae*, viene anche eletto un nuovo pivano, e così ogni volta quando fosse venuto a morte il pivano eletto, la di cui nomina però veniva confermata dalla curia vescovile. I canonici venivano scelti dal capitolo (v. 1557, 26/9), portavano l'*almazia* ed eleggevano i *mansionari* (cioè gli *adiutores chori et sacrarum funtionum*), come lo prova la terminazione del Nunzio apostolico (Farlati. v. vol. V), e come era stato già stabilito dal vescovo Negri. E il consiglio cercò sempre, e con ogni mezzo, di aver cura che venissero osservati i diritti e le prerogative del capitolo (v. 1552, 2/1, in cui si decideva che preti forestieri non debbano prender

parte al capitolo; v. 1557, 29/6 una protesta contro il celebre *come se dice clerico Franco Patrisio*), com'ebbe a cuore venisse anche osservata dal clero la moralità, che specie nella prima metà del XVI secolo lasciava assai a desiderare (v. 1513, 3/5), e dai vescovi si rispettassero i diritti dell'isola e si osservassero appieno i propri doveri ed obblighi (v. lib. I 1508, 5/3; 1515, 2/1; 1517, 29/6; 1520, 15/7; 1553, 15/1; 1558, 21/9 *il vescovo che malgrado ritragga di rendita più di 1500 ducali dai beni lasciati dai nostri progenitori esige una contribuzione delle confraterne dei poveri, come ultimamente quando venne nell'isola dopo lunga assenza, senza cresimare, tanto che si dovè ricorrere al vescovo di Veglia; che licenzi il suo vicario Hieronimo (o Giacomo?) Thadeo, pugliese...*). Al consiglio, come a quello di tutte le altre città soggette alla repubblica, spettava anche il diritto di aggregare fra i nobili della comunità altri nobili, che però fossero stati veramente tali in patria loro, e ciò con quattro quinti di voti; l'iscritto però doveva pagare una tassa, e l'approvazione della nomina dipendeva poi dal senato di Venezia. Fra i nobili forestieri, iscritti nel consiglio di Cherso nel XVI secolo, figurano i Gapich (credo famiglia ora estinta) ed i Zotinis, famiglie provenienti da Veglia.

Questa dunque era la forma di governo dell'isola di Cherso ed Ossero fino allo scorcio del XVI secolo, come risulta dallo Statuto, dai Libri dei Consigli, dalle Relazioni dei Provveditori e dalle Terminazioni ducali; e tale ella si mantenne fino alla caduta della repubblica e, come per Venezia, anche per Cherso ed Ossero fu strettamente aristocratica, anzi oligarchica. Sempre estranea del tutto alle istituzioni degli Slavi, che pur l'abitavano, ma ai quali non fu soggetta, in contatto diretto con Venezia, l'isola poté dunque estrinsecare una forma di governo di schietta impronta romana.

In fine poi mi preme di far osservare che, a cagione dello spazio assai limitato concesso dagli atti del ginnasio, e molte volte anche per la natura stessa dell'argomento da trattarsi, non mi fu possibile di riportare tutti quei documenti, ch'io avrei desiderato, e che fui costretto di accennare soltanto ad alcune deliberazioni, e anche queste desunte solo dai tre primi Libri dei Consigli, tralasciando di parlar di altre, che certo avrebbero reso il lavoro più chiaro. Ciò valga anche pei documenti, dei quali però ho badato di notare almeno i più importanti, riserbandomi di pubblicare quanto prima, a dilucidazione di quanto ho esposto, lo spoglio esatto di tutti i Libri dei Consigli.

DOCUMENTI E NOTE

¹⁾ Dopo la battaglia di Nicopoli (28 sett. 1396), sparsasi la notizia che Sigismondo era prigioniero, Ladislao di Napoli fece valere i suoi diritti sull'Ungheria e Dalmazia, nel 1402 ne prese possesso per mezzo del suo ammiraglio Luigi Aldemarisco, e l'anno appresso si fece anche incoronare a Zara. Già prima, per rendersi accetto ai Dalmati, aveva confermato i privilegi delle città dalmate, e nel 1400 (2 dicembre) aveva investito di Ossevo, di Cherso, e di altri luoghi di Dalmazia, la famiglia de Gallis. La quale certo non prese possesso dell'isola, e perchè di lei non si fa cenno in nessun documento, e perchè il dominio di Ladislao fu breve assai e non poté mantenersi contro Sigismondo, malgrado quando i Vegliesani, preso partito per Sigismondo, riassoggettarono Arbe, fosse riuscito a Giovanni di Lussignano, duca di Bari, di riconquistare Arbe e di far valere per poco tempo (1405) la signoria di Ladislao. Il re, vedendo di non poter far fronte all'Ungheria, decise allora di vendere alla repubblica la Dalmazia (9 agosto 1409) per l'importo di 100000 ducati. Sull'investitura ai de Gallis v. Makuseva. Italj. Archivi N. 3 pag. 49: Luce de Gallis de Peochya Ladislaus... pro grata, utilia, fructuosa plurimum et accepta servitia per eum tam claris memorie domino Karulo tertio... laudabiliter prestita imperpetuum insulas Crozola, Lesina, Brache, Osseri, Chersi et Arbi in mari Adriatico, sitas prope regnum Dalmacie... (1400 2 dec. IX ind. Neapoli). V. Anche Chornay X. Il 557, Thuroczy. IV. cap. 9 e 12; Lucio V. cap. 3, 5; Paulus de Paulo; Fejer; i Commemoriali; Katona.

²⁾ Privilegium Roberti et Petri pro comitatu Auxeri de Auxero. Privilegium Roberti et Petri, sive Ioannis atque Andree filiorum quondam comitis Rugerii Mauroceno. In nomine Domini dei et salvatoris nostri Iesu Christi, anno domini millesimo ducentesimo octavo, mense martii, indictione undecima, Rivoalto. Post concessionis cartam, quam isto anno et mense, indictione eadem, factam habetis Roberto et mihi Petro, sive Ioanni atque Andree filiis omnibus quondam Rogerii Mauroceno bone memorie comitis Absarensis, de comitatu Absari cum insula Leporarie et Auriola ac Seracana, et certis eiusdem insule comitatus tenendum quod ad commune Venetie et ad ipsum comitatum pertinent, cum omnibus redditibus et honorificentis ad dictum comitatum pertinentibus, salve regalie vestre per omnia et his que ad ducatum vestrum spectant, et rationibus ecclesiarum, in vita unius de nobis: Roberto videlicet, et Petro, quis plus viverit: propter quem comitatum superscriptum et insulas memoratas regere, conservare, manutenere, et deffensare debemus ad vestrum, vestrisque communis honorem et ipsius comitatus utilitatem, secundum consuetudinem bonam, ab omnibus videlicet hominibus et omni gente, sive vestro vestrorumque successorum et communis vestri auxilio, exceptis coronatis personis et eorum exercitu manifesto, sine fraude et ingenio malo. Debemus quoque nuntios vestros omnes honorifice recipere, tractare, et deducere, galeasque vestras similiter, et omnes inimicos Venetie ut proprios inimicos habere. Nec debemus compagnum vel societatem aliquam cum ullo habere cursalium, vel aliorum, qui sunt manifesti predones aut raubatores, qui hominis Venetie offendat, vel alios ad Venetiam venientes aut redeuntes ab ea; nec eos debemus recipere, nec fiduciam vel severitatem aliquam eis prestare, nec auxilium neque consilium eis impendere, nec in

aliquis necessaria administrare, nec aliquid horum per ullum ingenium fieri facere. Omnia autem statuta servare debemus, que pro parte vestre mandaveritis nobis servanda per maiorem partem consilii vos vel successores vestri; cum statuta tamen eadem per maiorem partem consilii certis comitatibus vestris facienda, pro sua vos parte dederitis, vel successores vestri. Debemus namque pro comitatu suprascripto et insulis vobis et suprascripto comuni vestro solvere annuatim libras denariorum Venetie quadragintas in terra salvas, omni conditione et occasione remota; ducentas in sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et alias ducentas in octavis nativitatis dominice. Que omnia suprascripta ego suprascriptus Petrus sum districtus per sacramentum servare usque ad menses quatuor, postquam suprascriptus Robertus frater meus in Slavonia venerit vel in Venetia infra tres menses de custodia qua tenetur, infra quod spatium per quatuor mensium in Slavonia, vel tantum in Venetia sui adventus. Si in eum modum ipse, quo ego sum vobis vestroque comuni per iuramentum et promissionis capitulare obligatus, se obligaverit, et iuramento astrinxerit, ipse mecum, et cum aliis supra scriptis suis et meis fratribus comes esse debet, et equaliter ræcum supra scripta omnia tenebatur observare usque ad menses tres, ex quo supra scriptus Ioannes frater noster prius venerit ad etatem. Quod si infra dictum terminum trium mensium eo modo, quo sum ego vobis vestroque comman per iuramentum et promissionis cartam obligatus, se obligaverit et iuramento astrinxerit, ipse modo nobiscum simili in omnibus communiter et equaliter comes esse debet, et nobiscum omnia, que scripta sunt superius, pariter observare usque ad menses tres, postquam supra scriptus Andreas frater primo venerit ad etatem. Infra quod spatium trium mensium, si ipse, sicut ego vobis vestroque communi per sacramentum et promissionis cartam sum obligatus, se obligaverit et astrinxerit sacramento in omnibus communiter et equaliter toti quatuor comes esse debemus, et cuncta, que supra scripta sunt, equaliter observare. Sciendum tamen est, quia supra scripti Ioannes et Andreas comites non esse debent, ni in vita unius de nobis, Roberto videlicet et me Petro, qui plus vixerit sicut etiam superius dictum est. Si vero aliquis vel aliqui supra scriptorum meorum fratrum ea omnia secundum facienda ni simul et unicuique pro sua sibi parte superius designata non observarent, cum eo ego, vel cum eis comes ero, qui mecum pariter pro se, et eo vel eis, nobis vestroque communi cuncta, que supra scripta sunt, voluerit observare, et deinde tenebor ego et ille vel ille observare in toto omnia, que sunt supra dicta. Si autem de suprascriptis fratribus meis nullus fuerit, qui eo modo suprascripta omnia, que dicta sunt, voluerit observare: solus comes ero, et tunc solus debeo universa que dicta sunt superius, observare. Quod si nec ego, nec aliquis suprascriptorum fratrum meorum suprascripta hec omnia voluerit observare: comitatus ipse in vos et in commune vestrum cum omnibus super concessis redire debet cum omni plenitudine rationis, ad faciendum de omnibus, quidquid vestre fuerit voluntatis. Et insuper vobis vestroque communi debemus marcas argenti emendare quingentas. ut in ipsa concessionis carta legitur. Promittens promitto ego supra scriptum Petrus cum meis heredibus vobis domino Petro Ziani dei gratia Venetie, Dalmatie atque Croatie duci, quarte partis et dimidie totius romani imperii dominationi et iudicibus ac sapientibus consilii et communi Venetie, ac vestris successoribus et heredibus, me hec omnia, ut continetur superius, servaturum nisi remanserit per vos, domine dux, vel successores vestros et maiorem partem consilii. Signum suprascripti Petri Mauroceno, qui cum scribere nesciret, pro se scribi et hoc fieri rogabit. † Ego Ioannes Iulionis testis † Ego Stephanus Enzo testis. Signum cancellarii: Ego Nicolaus Girardus presbiter, plebanus sancti Fantini et notarius, ducalis aule cancellarius, complevi et roboravi. Ego Vivianus scriptor, notarius et iudex domini Henrici dei gratia invictissimi Romanorum imperatoris, autenticum huius vidi et legi, nec addidi, nec minui, nisi si quod in eo inveni; ideo in libro isto fideliter exemplavi, et propria manu me affirmavi atque subscripsi (Ljubić: Monumenta spect. hist. Slav. merid. vol. I. p. 24 N. 33).

³⁾ Die IX. intrante octubri, indictione XV. Andreas Marino de sancto Vitali stetit plegius et pagator domino duci ad partem comunis sub pena librarum D Venecialium pro Iohanne filio Mathei de Cherso, qui venerat in Venecias cum obsidibus Chersi: videlicet quod idem Iohannes absque mandato domini ducis et consilii de Veneciis non exhibit, et quando dominus dux eundem Iohannem quesierit sibi dari vel ad domum ipsius Andree fecerit stridari, quod domino duci representabit. Testes: M. Geno, D. Quirino et alii.

Die XIII. intrante octubri, indictione XV . . . pro Prema de Cherso, qui venerat pro obside in Venecia.

— Die XV. exeunte octubri, indictione XV . . . pro Cepriano nepote Mathei Marini de Cherso, qui venerat pro obside in Veneciis occasione mortis crudeliter viri nobilis comitis N. —;

Eodem die . . . pro Dominico filio Mathei Marini de Cherso. qui pro obside venerat Veneciis pro occasione mortis crudeliter comitis Nicolai —. (v. Ljubić o. c. vol. I. p. 39.)

— Die secundo exeunte septembri, indictione prima, ordinatum est per dominum ducem et eius consilium, ut P. Maurocenus, legatus pro domino duce ad eundem in Cherso pro facto comitis N. Quirini, vadat illuc; pro qua legatione iam recepit libras CL pro tribus mensibus, et si minus steterit, non minus habeat, si vero plus quam tres menses steterit, quod habeat, secundum ipsam rationem suprascriptam, solutionem de quanto plus steterit ultra menses tres, et ita, quod computetur a die, quo moverit de Veneciis in antea, et ultra salarium illud ire debeat atque redire communis Veneciarum expensis, Die XI. intrante octubri inceptit ire dictus P.

— Recordationem facimus nos quidem P. Ziani dei gracia Veneciarum dux etc. cum omnibus predictis consiliariis, excepto I. Badovario, qui absentabat, quod nostri dilecti fideles J. Dauro, M. Donato et Filippus Iulianus die IX. intrante octobri, indictione prima, venerunt coram nobis dicentes et confitentes, quod quando ipsi nostro mandato iverunt in Obserensi comitatu pro facto crudelis mortis egregi comitis N. Quirini, audiverunt verba infrascripta dici ab infrascriptis hominibus, secundum quod continentur infrascripta recordatione, tenor cuius hic est: Recordationem facimus nos quidem I. Dauro et M. Donato et F. Iulianus, quod audivimus Marinum vocatum vicecomitem ab ore puzupi Permane de Cherso, quod prius mortem comitis fuerunt interfecti inter boves et vacas CXL ab hominibus de Cafilolo, et similiter dictus Permane habet, que fuerunt comitis pecora cum lacte DXXX, et similiter multonos CLXXXXIV, et agnellos LXXXX, et capras CXLIII cum lacte, et bicos XXXVIII, et caureolos XXXI et intelleximus ab archidiacono et a Matheo Marino vicecomite, quod XXII iumenta sunt in insula, que, fuerunt comitis, et quod sunt in custodia communis. Hec omnia supersunt sine fructu istius anni. Et similiter audivimus ab ore Draxica puzupo de Absero, quod ipse habet dicti comitis pecora DCCCCXXX sine fructu huius anni, et similiter audivimus ab ore M. Marini vocati vicecomiti, quod Drubagus fuit confessus, quod habebat bestias CCCC minus VI a comite, et debet rescodere de suis bannis, et ex istis bannis debent habere iudices quintum; similiter audivimus ab ore Draxiche puzupo de Absero, quod ille fuit confessus, quod debet comitissae pro bovis XIV libras LXXXX hac prima pasca in Pola, ubi dicta comitissa voluerit ordinare (Ljubić op. cit. vol. I. p. 44. N. 49).

4) Die IV. exeunte iulio, in presentia et testimonio Antonii Mariglioni, Ia. Teupuli, Io. Mauroceni et D. Delfini, Matheus Iustiniani, electus potestas in Absoro et Cherso, stetit plegius domino duci ad partem communis de danda ei, quandocumque dominus dux ei preceperit vel requiri fecerit, illam sagitadem cum omnibus vellis et ancoris et toto eius corredo, quam comune Veneciarum sibi mutuavit ad eundem in Absaro et Cherso etc. (Ljubić o. c. vol. I. p. 45 N. 71).

— In Christi nomine amen. Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo sexagesimo, indictione quarta, mensis aprilis. Quia dignum fore dignoscitur, ut, que ad memoriam per futura tempora construuntur, ne oblivioni tradantur, scripture vinculo debeant adnotari, ideoque nos Rainerius Geno dei gratia Veneciarum, Dalmacie, atque Croacie dux, dominus quarte partis et dimidie totius imperii Romanie cum nostro consilio notum facimus universis presentibus et futuris: quod cum inter nobilem virum Iohannem Teupolo, filium bone memorie domini Iacobi Teupolo ducis Veneciarum incliti, comitem Absarensem, pro se et hominibus sui committatus Absarensi et Chersii ex una parte, ac nobiles viros Fredericum, Bartholomeum et Guidonem commites Vegle pro se et eorum hereditas et hominibus committatus Vegle et Vinadoli ac alii aliarum terrarum ipsis committibus subiectis, fidelos nostros dilectos, de quibusdam intervenisset contentio, tandem ad pactum et concordiam pervenerunt adinvicem modo et forma inferius comprehensa. Remiserunt quidem libere et absolute predicti comites Vegle pro se et hominibus dictarum terrarum sibi subiectis omnia dampna, iniurias, violencias et offensiones, quas fecissent olim commites ac homines committatus Absarensis ac

tocius insule Abserensis personis et locis commitatus Vegle et Vinadoli ac eciam hominibus seu personis et locis dictarum terrarum predictorum filiorum comitis Guidonis et quibuscumque aliis personis ipsarum terrarum subiectis eisdem tam in personis quam in rebus usque ad presentem diem, finem et remissionem de ipsis dampnis et iniuriis ac offensionibus totaliter facientes, et e converso dictus nobilis Iohannes Teupolo comes Abserensis pro se et hominibus filiis comitis Guidonis pro se et hominibus commitatus Vegle et Vinadoli et aliis omnibus eis subiectis recipientibus remisit libere et absolute omnia dampna, iniurias, violencias et offensiones, quas commites vel ipsorum commitatum ac alios eis subiectos fecissent olim dicto comiti Iohanni Teupolo seu hominibus vel personis sui commitatus in personis vel rebus usque ad presentem diem, finem et remissionem de ipsis dampnis et iniuriis et offensionibus totaliter facientes. Preterea promiserunt ad invicem comites antedicti pro se et hominibus ac personis suorum commitatum pacem et concordiam mutuo observare, habendo sese homines predictorum commitatum et ipsi commitatus subiectos salvos et securos in personis et rebus; et si aliqua persona dictarum insularum vel dictorum commitatum Abseri et Chersi et Vegle aliquando contrafacere, puniri debeat secundum qualitatem offense, ita tamen quod ille comes, in cuius commitatu factum fuerit dampnum, si capere vel capi facere poterit malefactorem in eodem commitatu, ubi captus fuerit, puniat eum in persona vel rebus iuxta qualitatem delicti seu maleficii perpetrati, auferendo insuper banna secundum ordinamentum comitum predictorum, et si capi non poterit, comes vel commites sive dominum, de cuius districtu fuerit malefactor, puniat eundem malefactorem in persona vel rebus iuxta qualitatem delicti temporis dilatione remota, quod maleficium puniatur per comitem, qui in terra fecerit. Item antedicti filii comitis Guidonis filios Cagi Berti de Absero, quos captos detinent ad presens, libere relascabunt. Item dampna data per homines commitatus Vegle Ranasi et eius sociis ac aliis quibuscumque personis commitatus Abserensis a tempore, quo emanavit preceptum domino duce et consilio de dampnis restituendis, debeant satisfieri eisdem Ranasi et hominibus commitatus Abserensis per homines Vegle usque ad festum sancti Petri proximi, ita tamen quod si ipsa dampna reperta fuerint assendere ultra summam librarum ducentarum venecialium parvorum, ipsi homines commitatus Vegle non teneantur emendare nisi libras ducentas, et super predictis dampnis datis debet credi et stari debet iuramentis illorum de commitatu Abserensi, quibus data sunt dampna ipsa et est secundum quod in ista summa librarum ducentarum est inclusum dampnum, quod debet satisfieri nobili viro Nicolao Tanolico de equo et iumentis sua. Item quod omnes captivi ex utraque parte libere debeat relaxari. Preterea offensio mortis Drasimiri hominibus Chersi et tocius commitatus Abserensis per predictos filios comitis Guidonis et per quoscumque alios comites Veglenses ac etiam per quoslibet alios subiectos domino concordem libere remissa est, et non sustinebunt aliquo modo, quod aliqua iniuria vel dampnum fiat occasione mortis dicti Drasimiri prefatis hominibus Chersi et hominibus commitatus Abserensis per aliquem vel aliquos eis subiectos, et si fieret, quod ipsi filii comitis et commites Vegle facient inde iusticiam et punient maleficium et dampnum datum in personis vel rebus secundum quod requisierit maleficium vel dampnum datum. Hec addito, quod homines commitatus Vegle non debeant venire in commitatu Chersi vel Abseri causa madendi nec auferendi ligna de nemoribus suis sine voluntate sua causa portandi eas vias ad alias partes et si riperti fuerit quot comes Abseri auferat eis, qui sic riperti fuerint, bannum scilicet bizancios duos pro qualibet barcha; et e converso homines Abseri et Chersi in insulam Vegle ire non debeant nec in aliis terris ad ipsum commitatum spectantes pro lignis incidentis, madendis et auferendi causa alibi asportandis sine voluntate eorum sub pena et banno predicto. Item quandocumque aliqui dictorum commitatum per offensionem, quam fecerit, fuerit forbanitus, et iverit ad terras alterius comitis, quod comes, in cuius commitatum iverit forbanitus, ad requisitionem comitis, qui ipsum fecerit forbaniri, dictum forbanitum sive forbanitos ei faciant exhiberi, questione et dilatione remotis, vel ipsum forbanitum sive forbanitos in sua terra nullatenus debeant retinere, ita quod hoc intelliguntur in omnibus terris, in quibus ipsi filii comitis Guidonis habeant dominium pro commitatu. Preterea si aliquis homo vel plures dictorum commitatum causa debiti vel alia offensionis causa iverit de uno commitatu in alium, ille comes, in cuius commitatum fugerit vel fugerint, dare teneatur in alium, illum vel illos comiti, de cuius commitatu fuerit, vel faciat eos qui sic fugerint solvere debitum sive bannum, de qui tene-

bitur, sine dilatione solvere ad requisitionem comitis, de cuius commitatu fuerint. Item quod in quacumque dictarum insularum et terrarum Chersi Abseri et Vegle debeant eligi duo advocatores, videlicet illos quos voluerint eligere de terris commitatum Vegle dictus comes Abseri et illi de suo commitatu et illos, quos voluerint eligere comes vel commites Vegle de commitatu Abseri et terris eiusdem commitatus, qui debeant habere de quolibet placito denarius VI parvos et de quolibet placito, quod vincetur, habere debeant denarios duodecim parvorum pro bisancio. Item quod testes, qui per utramque partem fuerint requisiti ad perhibendum testimonium usque decem pro parte et quolibet placito comes vel comites seu vicarii, de quorum commitatu fuerint, ipsos constringere debeant ad perhibendum testimonium caritati sine aliqua fraude. Item si per nuncium sive nuncios ipsorum aliquorum predictorum comitum ipsorum comitatuum requisitus fuerit a comite vel iudice terre nuncius vel requisiti fuerint, nuncios ipsum temptandis furtis, comes et iudices, a quibus requisiti fuerint, ipsos nuncios dare teneantur sine dilatione. Insuper dabunt operam bona fide dicti comites, quod omnes de terris eorum, de quibus habent vel habebunt dominium, observabunt pacem istam et se non offendant ad invicem et non recipient forbanitus de una terra in aliam in offensionem alicuius partis. Item quicumque de commitatu Vegle et eius pertinentiis fuerit aliquod dampnum in commitatu Abserensi et non facta ratione de ipso commitatu fugerit et iverit ad commitatum Vegle, debeat restituere duplum dampni illi, cui fecerit dampnum, si convictus fuerit per rationem; et e converso per commitem Abseri fieri debeat et observari illud idem. Item quicumque iudicatus fuerit et solvere non poterit, infra quindecim dies dari debeat per personam illi, cui fuerit adiudicatus, ad retinendum eum usque dum solverit. Que quidem omnia supradicta vir nobilis comes Schinella pro se et filiis suis ac eorum heredibus, quibus concessa est medietas commitatus Vegle, ac nobilis vir Fredericus filius comitis Guidonis pro se et fratribus suis et eorum heredibus, qui erunt comites Vegla, ac hominibus totius insule Vegle, ac dictus nobilis vir Iohannes Teupolo comes Abserensis pro se et hominibus totius commitatus Abseri et Chersi, promiserunt cum expensis et obligationibus omnium suorum bonorum et bonorum hominum ipsorum comitatuum integre et inviolabiliter observare sub pena librarum mille Veneciarum parvorum, que pena divenire debeat in parte que, observaverint predicta ita quod dominus dux et comune Veneciarum parti observanti dare debeant auxilium et favorem ad dictam penam excutiendam contra partem, que non observaverit predicta. Et hoc istrumentum nihilominus semper in sua permaneat firmitate salvis etiam bannis superius comprehensis. Que quidem omnia predicta et singula commites ipsi iuraverunt, sicut dicta sunt, inviolabiliter observare et attendere donec dictus nobilis Iohannes Teuplo vixerit et steterit in commitatu predicto et tantum plus quantum successores eius, qui post eum fuerint in commitatu Abserensi, iurare voluerint observare predicta, ita quod quilibet eius successor, qui fuerit in Commitatu Abseri et Chersi, iurare debeat infra medium annum postquam ad dictum commitatum iverit vel venerit, predicta omnia attendere et observare, quod si non fecerit et infra spacium medii anni aliquod factum erit contra predicta, non teneantur illi de Vegla aliquod solvere de pena predicta mille librarum. Et insuper predicta omnia omnes homines dictarum insularum iurare debeant omnia observare et non contravenire, et quod furtum non facient, ne tractabunt nec consiliabunt fieri. Ego Rajnerius Geno dei gratia dux manu mea subscripsi (Ljubici o. c. vol. I. pag. 93 N. 121).

— De provisione facta nobili viro Marco Gradonico comiti Absarensi de eo quod stetit in Veneciis post terminum (1274 v. Ljubici o. c. p. 110 N. 156).

— Nobili et sapienti viro Marco Michaeli comiti Abseri. Jacobus Contareno dei gratia Venetiarum, Dalmatie atque Croatia dux dominus quarte partis et dimidie totius imperii Romanie, nobili et sapienti viro Marco Michaeli de suo mandato comiti Abseri fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Non sine gravibus querelis nostrorum fidelium Venetorum et etiam aliorum cum blado Venetis venientium nuper didicimus, quod cum ipsi cum suis lignis blado et aliis mercationibus oneratis per partes illas transirent, tam de Marchia quam de aliis partibus venientes, homines insule Abseri cum barchis et lignis eorum armata manu presumptuose intrantes in mari, more piratico prefata ligna ceperunt, ea per vim et contra voluntatem eorum propriam ad dictam insulam conducentes, ac de ipsis lignis bladum et alia, sicut eisdem placuit, abstulerunt, non verentes, quod hoc contra honorem nostri nominis presumebant quod grave gerimus et molestum. Unde prudentiam

vestram rogamus, vobis per nos et nostrum maius et minus consilium precipiendo mandantes sub debito, quo tenemini, iuramenti, quot dictum frumentum et bladum, acceptum nostris Venetis et aliis per homines dicti committatus, debeatis totaliter ad nostram presentiam destinare. Et si forte ipsum frumentum et bladum habere non poteritis, de alio in ea quantitate, que per ipsos fuit ablata, debeatis integre et sine diminutione aliqua destinare. Nichilominus autem sub eadem districta vobis mandamus, quot occasione dicti excessus per homines insule perpetracti, sex de bonis hominibus dicte terre debeatis usque ad introitum future quadragesime venture ad nostram presentiam destinare pro obediendis nostris mandatis, et etiam eis, qui sibi ingiungere statuimus, in pena mille librarum. Hoc taliter adimplentes, quod in dictam penam incidere non possitis, et vestra prudencia possit merito commendari. Data in nostro ducali palatio die XV exeunte ianuario, indictione IV (Ljubici o. c. p. 111 N. 159).

— In nomine domini Iesu Christi amen. Anno nativitatem eiusdem millesimo ducesimo sexto, indictione quarta, die duodecimo intrante februarii. Presentibus dominis Marco Dodo, socio honorabilis viri domini Marci Michaelis comitis Abseri, Gabriele de Topertis, notario dicti domini comitis, Benedicto Baldo de Venetiis et aliis: Androssius Cerne, iudices Abseri una cum consilio eiusdem more solito congregato, Ianettus Simeon Petricha indices Kersii una cum suo consilio more solito congregato, Dragossius Jacobus indices Lubinice una cum consilio more solito congregato, Petregus Craynico indices Kufizuli una cum suo consilio more solito congregato constituerunt, ordinauerunt adque fecerunt honorabilem virum dominum Marchum Michaellem comitem Abseri, Budissa condam vicecomitem, Zerne Andream condam Zupani, Johannem condam Dragogne adque Piculum, Juanne filius condam Andree presentes et alii absentes et cum modo quo melius legitimi syndici, actores, yconomi et procuratores et nuntii spetiales coram magifico domino Jacobo Contareno inclito duce Venetiarum ad petendum de misericordia comitem perpetualiter, et rendentes et exigentes in omnibus causis et litibus, quos dictus Marcus Michael comes Abseri cum prenominatis hominibus in Venetiis habent seu habere possunt occasione frumenti acceptum per Abserinos et Kersinos, in quocumque loco et coram eorum iudice in agendo quam in defendendo, excipiendo et replicando, et generaliter ad omnia et singula libere facienda et exercenda, que veri et legitimi syndici seu procuratores facere et exercere possent, et que causarum merita exigent et requirunt et que eisdem syndici visa fuerint facienda tam circa principales petitiones seu lites quam causarum prosecutione et sententie seu sententiarum executione eisdem syndicis libera procuracione concessa; promittentes supradicti indices cum suis committatibus mihi notario, stipulanti nomine, quorum interest vel intererit, ratum et firmum habere et observare quidquid per predictum dominum comitem et Budissa et Cerne Andream, Johannem Piculum et Juannem, syndicos seu procuratores, factum fuerit in predictis et circa predicta vel aliquo predictorum aut eorum occasione sub ypotheca bonarum dictarum comunitatum, et ea soluta vel non hec omnia ante dicta rata sint et firma. Actum est hoc Kersium in palatio comunis. L. S. Ego compagnus Filippi de Montesco, aule imperiali notarius, de hiis rogatus scripsi et publicavi (Ljubici o. c. vol. I. p. 112 N. 160).

— Nobili et sapienti viro Marco Michaeli comiti Ausarensi. Jacobus Contareno dei gratia Veneciarum, Dalmacie, atque Chroacie dux, dominus quarte partis et dimidie totius imperii Romanie nobili et sapienti viro Marco Michaeli de suo mandato comiti Ausarensi fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Recolimus consulte dixisse vobis et nunc presentibus . . . et nostrum consilium vobis precipiendo mandantes, quatenus heredibus nobilis viri Marini Danduli, comitis predecessoris morte presenti, de viginti duobus diebus, quibus ipsi heredes debent habere salarium ab hominibus comitatus vestri sic debeatis ipsum salarium pro dictis viginti duobus diebus sine difficultate persolveri, quod vos commendari possitis, ut nos propterea non oporteat nobis scribere iterato. Datum in nostro ducali palatio die XIII februarii, quinte indictionis. (Ljubici o. c. vol. I. p. 113 N. 162).

⁵⁾ Quod detur comes illis de Cherso ad duos annos cum salario librarum nongentarum ad grossos annuatim, sicut habebant alii comites, qui erant ad duos annos, cum illa familia et conditione, quibus erant alii comites ad duos annos; salvo quod de furtis bataduris sint ad conditionem, ad quam erant comites, qui erant perpetui. Et si non respondebunt ambaxatores Chersii pro illis de Cherso infra unum mensem de recipiendo eum, ut dictum est, quod comes detur eis perpetuus (Ljubici o. c. vol. I. p. 193 N. 286).

6) 1396 Nonae.

Vestigium generalis congregationi Regni Croatiae et Dalmatiae, praeside vicario ac iudice generali regis A. 1396 Nonae celebratae.

Nos Iohannes, dei et apostolice sedis gracia Episcopus Zagabriensis, et Secretarius Cancellarius Serenissimi Principis Domini Sigismundi, eadem gracia regis Hungarie, Dalmacie et Croacie, Vicarius et iudex eiusdem Domini regis generalis Memoriae commendantes tenore presencium significavimus, quibus expedit universis. Quod nobis in congregatione nostra generali, ex mandato et speciali commissione eiusdem Domini nostri regis, universis Nobilibus et alterius cuius suis status, condicionis et preeminencie hominibus, regnorum Dalmacie et Croacie predictorum, feria secunda proxima post festum sacratissimi corporis Christi, in Civitate Nonensi, per nos celebrata, existentibus causasque nonnullorum nobis querelantium, iusto iuris tramite discutientibus, nobilis vir Magister Iohannes Saracenus, Comes insularum Kersy et Absary vocatarum, de medio aliorum in nostri presenciam exurgendo, nobis detexit querulose: quomodo alias condamnatus Serenissimus Princeps, Dominus Ludovicus rex Hungariae, felicis memoriae, predictas insulas Kersy et Absary, cum omnibus utilitatibus et pertinentiis universis, quondam Magistro Iacobo Saracheno, ac fratri suo carnali per suas vigorosas litteras contulisset, et ipse Magister Iacobus Saracenus, insulas, predictas, a tempore huiusmodi collationis, quoad ultimum terminum vite sue pacifice et quiete possedisset, iuxta sue libitum voluntatis. Tandem ipso condamnato Magistro Iacobo Saracheno, volente Deo celi, ab hac luce decesso, condamnata Serenissima Princeps domina Maria, regina Hungarie, felicis recordationis easdem insulas Kersy et Absary, simul cum omnibus villis ad easdem pertinentibus ac aliis quibus suis fructibus, proventibus utilitatibus, commoditatibus sobventionibus, et emolumentis earundem annotato Magistro Iohanni, et per eum suis heredibus et posteritatibus universis, sub eisdem condicionibus, pactis et serviciis conservandas perpetuo contulisset nove sue donacionibus titulo, quibus ceteri nobiles possessionati homines, et dicti regni Dalmacie et Croacie existentes, possessiones eorum et lobbagiones in eisdem residentes forent soliti conservare; exponens nihilominus annotatus Magister Iohannes et per modum querimonie nobis significans, quod modo cives et incole prescriptarum insularum suarum rebellione ducti et contumacia, debitam obedienciam et reverenciam ipsi Magistro Iohanni facere recusantes, omnia et singula servicia, quibus eidem ex more et consuetudine statucionis obligati forent, a multis retro lapsis temporibus sibi facere et exhibere recusassent et abnegassent, et de presenti abnegarent, in sui iuris preiudicium satis grande, petens sibi ex parte predictorum civium et incolarum insularum suarum praedictarum, per nos iusticiam impartiri. Quo percepto Stephanellus Petrisii, Dragogna, filius eiusdem, Christolinus, Lucianus, Luecko, Nicola, Iohannes Agney, Lamprencius de Lybenicze, Kolyca de Absaro, Domince de Capysoli et Dominicus Ianoti, speciales syndici et procuratores iam dictorum civium et incolarum, cum sufficientibus litteris procuratoris eorundem, in nostri presenciam personaliter exurgendo, suis ac dictorum aliorum universorum civium et incolarum personis, ad obiecta ipsius Magistri Iohannis responderunt ex adverso: quod ipsi annotato magistro Iohanni semper et a tempore, quo ipse insule pro regalem Maiestatem eidem collate fuerunt et donate, debitam obedienciam, prout decet eorum Comiti, exhibuissent et omnes proventus, ex parte ipsorum sibi provenire debentes, eidem plenarie persoluissent: sed tamen ipsi cives et incole dictarum insularum, semper ab antiquis temporibus, nobiles prefuissent et in eadem nobilitatis prerogativa, qua cives nobiles aliarum civitatum Dalmacie persistunt, perstitissent et nulla alia servicia, nisi ea, quae iidem cives nobiles civitatum Dalmacie regie Majestati, vel eorum comitibus, per ipsam Majestatem regiam inter ipsos pro tempore constitutis, forent facere consueti, predicti cives et incole insularum Kersy et Absary dicti Magistri Iohanni facere et exhibere tenerentur. Et quia nos visis diligenter et examinatis litteris privilegialibus dictae condamnatae Marie regine, per ipsum Magistrum Iohannem in specie productis coram nobis, clare vidimus in eisdem contineri, quod ipsa domina regina insulas predictas annotato Magistro Iohanni, cum eisdem serviciis et condicionibus, quibus, ut premititur, nobiles et possessionati in eisdem residentes soliti sunt conservare, contulisse dinoscitur perpetuo possidendas, a predictisque nobilibus regnorum Dalmacie et Croacie, et signanter iuratis assessoribus dicte nostre generalis congregationis sumus evidenter edocti, quod ipsi nobiles eorum possessiones et lobbagiones in ipsis residentes in omnibus solucionibus taxacionibus collectarum, dacionum exa-

cionibus et aliorum quorumvis fructuum, proventuum et reddituum percepcionibus, tenerent, conservarent, possiderent, gubernarent, iuxta eorum voluntatis, arbitrium et beneplacitum, prenominatisque procuratores et syndiei dictorum civium et incolarum predictarum insularum Kersy et Apsary, per nos admoniti et requisiti, nulla prorsus litteralia instrumenta super nobilitate et libertate ipsorum huiusmodi, quam se et dictos cives et incolas habere allegabant, coram nobis producere et exhibere volebant, nec se in posterum ostendere et producere posse, affirmabant; ideo nos recensitis, pensatis et consideratis premissis rationibus, agnoscentem annotatum Magistrum Iohannem Comitem merum ius et plenum dominium insulis habere in predictis: easdem insulas Kersy et Absary, simul cum omnibus eorum utilitatibus et pertinenciis universis, quovis nominis vocabulo vocitatis, annotato Magistro Iohanni comiti et per eum suis heredibus, heredumque suorum successoribus et posteritatem cunctis sobolibus, auctoritate et potestate dicti Domini nostri regis, qua ad plenum fungimur de presenti, iuxta tenores et continencias prescriptarum litterarum reginalium, quas quoad omnes earum clausulas, articulos et continencias autoritate premissa confirmamus, duximus perpetuo reliquendas; committentes et ad iudicando decernentes, ac ipsi Magistro Iohannis et suis posteris plenariam dantes et attribuentes potestatem, ut ipse Magister Iohannes et sui posteris, predictas insulas, civesque earundem, presentes et futuros, a modo perpetuis temporibus iuxta donacionem et collacionem ipsius condam Domine Marie regine, sub condicionibus pactis et serviciis, quibus, ut premissum est, ceteri nobiles et possessionati homines dictorum regnorum Dalmacie et Croacie possessiones et lobbagiones eorum sunt soliti conservare, tenendi, conservandi, possidendi, regendi et gubernandi plenam et omnimodam habeant potestatem, iuxta sue arbitrium voluntatis, predictique cives dictarum insularum prefacto Magistro Iohanni et suis heredibus debitam obedienciam et reverenciam, tamquam eorum dominis, plenum, merum et omne dominium habentibus, inter ipsos facere, ac eisdem omnibus et per omnia obedire et obtemperare debeant et teneantur, et singula eorum mandata et precepta cum affectu plenissimo adimplere. In cuius rei memoriam, firmitatemque perpetuam, presente eidem Magistro Iohanni concessimus, propter carenciam maioris et pontificali nostri sigilli, sigillo nostro annulari, appensive consignatas. Dato quinto decimo die congregationis nostre predictae, in loco memorato. Anno Domini millesimo CCC. nonagesimo sexto (Kukuljević: lura, p. II. p. II).

⁷⁾ De Episcopo Obseri, pro insulis Sansegi et Neumarum. Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione decima, die sexto septembris. Cum duabus vicibus missum sit episcopo Obseri, capta fuit pars: quod adhuc mittatur ei requiringdo ipsum, quod veniat Venecias usque ad festum sancti Martini prius venturi, vel mittat suum procuratorem instructum ad respondendum, quare tenet occupatas insulas Sansegi et Neumarum, que sunt nobilium virorum heredum Petri Storlato, Iohannis Barocio et Marini Dandolo fidelium dilectorum nostrorum. Et si non venerit, vel non miserit, sicut dictum est, mittemus eos in possessionem et tenutam insularum dictarum (Ljubić o. c. vol. I p. 130 N. 185).

⁸⁾ MCCLXXX. VII exeunte martio, indictione octava. Post cartam concessionis, quam vos domine Ioannes Dandolo dux Venetiarum et cum vestris iudicibus et sapientibus vestri consilii populiue Venetiarum collaudatione et successoribus vestris michi Marino Mauroceno comiti Auserensi fecistis hoc supra scripto anno et mense per suprascriptam indictionem in Rivoalto, per quam michi dedistis et concessistis universum comitatum Auseri cum insula Leporaria et Auriola et Sarchana et ceteris insulis eiusdem comitatus secundum quod ad commune Venetiarum et ad ipsum comitatum pertinet, cum omnibus redditibus et honorificentis ad dictum comitatum pertinentibus salva regalia vestra per omnia et his, que ad ducatum vestrum pertinent et rationibus ecclesiarum, et exceptis insulis Nia, Sansigo, Canidulis et Neumis, quas mihi non concessistis, et de eis nullo modo debeo meo intrinsece, propter que comitatum predictum et suprascriptas eius insulas regere, conservare ac manutenere et defensare debeo, ad vestrum vestrique communis honorem et ipsius comitatus utilitatem secundum consuetudinem bonam ab omnibus hominibus et omni gente sine vestro vestrorumque successorum et communis vestri auxilio, exceptis coronatis personis et eorum exercitu manifesto sine fraude et malo ingenio; mecum quoque habere et trahere debeo decem convenienter armatos, inter quos habere et trahere debeo unum sufficientem socium. Et vestros nuncios debeo honorifice recipere et tractare ac deducere, galeas vestras similiter. Inimicos autem communis Venetiarum ut proprios inimicos habere. Nec debeo compagiam vel societatem aliquam cum ullo habere cursalium vel aliorum,

qui sint manifesti predones aut raubatores, qui homines Venetos offendant aut alios ad Venetias venientes aut redeuntes ab ea, nec eos debeo recipere vel fiduciam aut securitatem aliquam eis prestare, nec consilium aut auxilium iis impendere, nec in aliquo eis necessaria ministrare, nec aliquid horum ullo ingenio fieri facere. Et nullo modo me intrittere debeo de suprascriptis insulis videlicet: Nia, Sansego, Canidulis et Neumis. Et in comitatu Anseri stabo octo mensibus in uno quoque anno, salvo quod pro factis insule et comitatus ire possum et debeo per Dalmatiam, sicut fuerit opportunum. Debeo namque pro comitatu suprascripto vobis domino duci et communi Venetiarum a proximis idibus septembris in antea solvere annuatim libras denariorum Venetorum medietatem dictarum librarum septingentarum in principio anni, scilicet in predictis Kalendis septembris et aliam medietatem in Kalendis martii ab inde proxime venturi. Insuper vero omnia precepta, que mihi feceritis vos vel successores vestri in pena sacramenti ore ad os aut per nuncium sive per litteras per maiorem partem consilii attendam et observabo. Vobis quoque et successoribus vestris fidelis ero. Et insuper iam sacramento strictius promittens promitto ego suprascriptus Marinus Maurocenus comes Absereus cum meis heredibus vobis domino Ioanni Dandulo dei gratia Venetiarum, Dalmatie atque Croatie duci, quarte partis et dimidie totius imperii Romanorum dominatori, et iudicibus et sapientibus consilii et communi Venetiarum ac vestris successoribus, me hec omnia, ut continetur superius, facturum et servaturum, nisi remanserit per vos, domine dux, vel successores vestros et maiorem partem consilii. Quod si non dicta omnia sicut continetur observabo, comitatus ipse in vos et commune Venetiarum cum omnibus supra concessis redire debeat cum omni plenitudine communis ad faciendum de omnibus, quicquid vestre fuerit voluntatis. Et insuper vobis vestroque communi quingentas marchas argenti debeam emendare. Preterea imprestita et tactatica, que pro communi Venetiarum ordinata fuerint, finiendum per me vel per nuncium meum facere tenear infra terminum michi datum per vestras litteras vel successorum vestris per maiorem partem consilii. Data in ducali palatio in prescripto millesimo, et indictione, die et exeunte martio (Ijubié o. c. vol. I. N. 172 p. 124-25).

— De condemnationibus et bannis comitatus Chersii, et regalia domini ducis. Millesimo ducentesimo octuagesimo, indictione VIII, die quarto axeunt marcio, capta fuit pars: quod fiat cum hominibus comitatus Chersii, si fieri potest cum voluntate hominum comitatus, quod condemnationes et banna veniant in commune eorum tempore istius comitis; et comes teneatur et esse debeat studiosus ad excutiendum ipsas condemnationes sicut si venirent in eum; et de ipsis debeat solvi regalia domini ducis, videlicet libras DCC, et si deficiet, quod teneatur supplere; et si non poterit fieri per tempus istius comitis, fiat per tantum tempus, quantum poterit fieri, et comitatus remaneat cum redditibus et honorificentis in comitem a festo beate Marie proximo preterito in antea, et ipse teneatur respondere de regalia domini ducis (Ijubié o. c. vol. I. N. 173 p. 125).

⁹⁾ Confirmatio concordii facti inter dominum Marinum Maurocenum comitem Chersii et homines insule Chersii per dominos Michaellem Doro et Marcum Bembo ex socio p. 176 extra rubricam. In dei nomine amen. Anno dominice incarnationis MCCLXXXIII, die V octobris, duodecime indictionis, capta fuit pars in maiori consilio Venetiarum: quod infrascripta concordia tractata per NN. VV. DD. Michaellem Dauro et Marcum Bembo inter N. V. D. Marinum Maurocenum comitem Auseensem ex una parte, et homines insulae comitatus eiusdem ex altera, et omnia et singula inferius comprehensa debeant esse firma, et attendi observari fieri et compleri tam per ipsum comitem, in quantum spectat ad eum, quam per homines dicte insule, in quantum spectat ad ipsos homines. Imprimis debet habere dominus comes libras LXXX ad parvos omni anno usque ad vitam domini comitis per rattam, tam si reutaret, quam si de hoc seculo transmigraret, de omnibus bannis et condemnationibus totius insule, que banna omnia et condemnationes debeant pervenire in commune dictae insule; quos denarios dicti de insula solvere teneantur ipsi domino comiti vel eius nuncio, videlicet medietatem in medio anni, et aliam medietatem in fine anni sub pena tertii, credito soli verbo ipsius domini comitis; et de hoc fieri debeat publicum instrumentum. Item debeat habere dictus dominus comes ad solvendum regalia domini ducis libras 700 ad 27 denarios per grossum omni anno, videlicet medietatem in medio anno et aliam medietatem in fine anni. Et pro his homines dicte insule habere debeant omnia scolia, omnes terras, Muclam, omnes redditus et intratas, qui et que spectant ad dictum comitatum. Item, quod dictus comes cum hominibus dicte insule debeat iudices eligere, quos ipso dominus comes confirmare

debeat, stando dicti iudices in suo regimine per menses septem et non plus, regendo ipse dominus comes dictam insulam secundum quod in sua concessione continetur; et de dictis iudicibus, qui fuerint electi, dominus comes nihil ab ipsis debeat habere. Item equitando ipse dominus comes per insulam, stando in campanea tam ad prandium quam ad cenam vel ad marendam, debeat accipere cum sua familia carnes secundum consuetudinem dicte insule. Item quando dictus dominus comes in Chersio accipere non possit nec accipi facere de herbis in hortis hominum de Chersio nec uvam seu ficus in eorum vinetis, dando ipsi domino comiti tot terras, que faciat hortum vel hortos, qui sint ipsius et ipsius familie ad sufficientiam in bono loco. Item quod homines insulae solvere debeant ipsi domino comiti medietatem gallinarum istius anni praesentis. Item quod dictus dominus comes remittit dictis hominibus insule pro predictis, que sibi solvunt et dant, omnes angarias et alia, que facere comitatus tenebant, excepto quod cum portare debeant Venetias et ipsum ducem (comitem) de Venetiis in insula secundum consuetudinem hinc retro habitam in dicta insula; item quod omnes questiones, que fuerunt et sunt ventilate coram domino duce et suo consilio inter dictum dominum comitem et dictos homines insulae tam pro communi quam pro divino usque ad hunc presentem diem, debeant esse casse et vane et nullius valoris. Et hoc intelligit dictus dominus comes solummodo de offensionibus habitis cum hominibus dicte insule et cum hominibus datis inscriptis predictis dominis Michaeli Dauro et Marco Bembo. Infrascripti fuerunt dati inscriptis: in primis Buddisa nepotes et fratres, Cerna permanno, Balva et Androsso, omnes de Ausero; Bassigna, Bochigna Bartolus, Io. Delvisconte et Petrus Regina, omnes de Chersio. Item quod iudices insule, qui nunc sunt et per tempora stare debebunt in regimine ad vitam domini comitis predicti, debeant esse convenienter satisfacti pro communi in provisione ipsius domini comitis et aliorum bonorum hominum dicte insule, salvo si contra nollet prohibere de ipsis quod maneat in suo iudicatu, salvo quod Cerna Permanno Auseri accipere possit quatuor homines Auseri pro parte sua ad eius voluntatem, et contra Auseri possit accipere alios quatuor, habendo dictum dominum comitem per ambas partes ad definiendi et satis fiendi fieri ipsi permanno pro communi de denariis, quos ipse permanno solvit et dedit dicto domino comiti pro dicto permanno, et omnia illa, que maior pars eorum dixerit de predictis, sint et osse debeant firma et rata, et omnia, que per minorem partem ipsorum dicta fuerint, esse debeant cassa et vana et nullius valoris, salvo sicut dictum est de aliis iudicibus superius nominatis, si nollet facere provideri sibi permanno, quod remaneat etiam in permannatu. Item quod de omnibus furtis et offensionibus aliis seu redditibus et bonamaneis factis hic retro, quod ipse dominus comes cum suis iudicibus, qui sunt nunc, possint facere rationem, usque ad medium annum postquam comes predictus applicuerit in insula. Item si factum aliquod vel aliquod malefactum fuisse factum hinc retro et concordium factum fuisset, unde dominus comes debet habere bannum, vult dominus comes, quod deveniat in eum secundum consuetudinem insule usque ad medium annum. Et est sciendum, quod solutio dictarum septingentarum librarum, danda pro regalia domini ducis, debet fieri dicto domino comiti sub pena tercii, credito soli verbo ipsius domini comitis. Terminus vero tam predictarum septingentarum librarum quam suprascriptarum octingentarum librarum denariorum incipit in proximo preterito festo sancti Michaelis mensis septembris. Item in millesimo ducentesimo octuagesimo quarto die vigesimo tertio novembris capta fuit pars in maiori consilio Venetiarum: quod sicut continetur in concordia facta inter comitem Auseri et suo subiectos, firmatas per maius consilium, alias debeat attendi et observari per partes et facere attendi et observari. In cuius rei fidem ad notitiam presentium et memoriam futurorum illustris dominus Iohannes Dandolo, Dei gratia Venetiarum, Dalmatie atque Croatiae Dux, iussit presens scriptum sua bullea plumbea muni. Datum et Actum Venetiis eodem millesimo die vigesimo tertio novembris tertie decime indictionis. (Ljubici o. c. vol. I. pag. 136-37 N. 210).

¹⁰⁾ Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti, cuius tenor talis est, videlicet: In Christi nomine amen, anno eiusdem nativitatis millesimo tercentesimo primo, indictione quarta decima, die Iovis quinto intrante Ianuari in nocte, in communi palatii Chersi in Camino, ubi nobilis vir dominus Marcus Mauroceno come totius Auseri insule iacebat infirmus, presentibus fratre Dominico guardiano fratrum minorum de Cherso, magistro Lantelmo physico, Bartholomeo Petri Lepe, Dominzio Chucane, Anzolo Moxe, Mixane domine Regine et Cypriano Draxigne. Requisitus dictus dominus Marinus Mauroceno comes per dominum Draxigam vice-comitem, quod vocaret se solum de omni eo quod habere debebat a communitate insule usque ad proximum festum

sancti Michaelis nuper elapsam, tam de salario suo quam de regaliis domini ducis, et dictus dominus Marinus comes respondit, quod bene volebat, quod per me notorium fieret carta, quod vocabat se solum, tam de regaliis domini ducis, quam de suo salario usque ad festum sancti Michaelis (Archangeli) nuper elapsam, preter de regaliis sancti Petri de Ausero, faciendo communitas insule sibi domino comiti cartam, quod vocaret se solutos ab eo et satisfactos. Ego Albertus Ferrarii, sacri palatii notarius publicus, interfui, et requisitus, ut de predictis facerem cartam, secundum quod audiui ad publicam formam reduxi. (Ljubic o. c. vol. I. pag. 197 N. 300).

¹¹⁾ Cum egritudo invaserit nobilem virum Iacobum Geno comitem Chersi et uxorem et etiam suam familiam valde graviter: capta fuit pars, quod possit una de nostris barchis culis destinari ad eum; et si videretur ei propter predictam occasionem ire Veglam vel Arbum, possit ire non obstante sua commissione (Ljubic o. c. vol. I. pag. 202 N. 311).

¹²⁾ Cum poneretur, quod nobilis vir Bartholomeus Contareno iturus comes Chersii, qui tenetur tenere in domo duos equos, absolvatur pro primo anno occasione feni et palearum, que inveniri non possunt; et alio anno teneatur servare suam commissionem; et si consilium vel commissio vel capitulare est contra, sit revocatum (Ljubic o. c. vol. I. p. 223 N. 339).

¹³⁾ Item, quod nobilis vir Andreas Bragadeno, electus comes Chersii, possit secum conducere et habere in suis famulis, quos tenetur habere, qui sciat linguam Sclavam, non obstante sua commissione, que revocetur in tantum; cum commodo sine ipso facere non possit, eo quod homines de inde, specialiter illi de extra, ignorant linguam latinam (Ljubic o. c. vol. I. p. 263 N. 410).

¹⁴⁾ Le voci *banni*, *bannitus* (v. nota 8) *tactadica* (v. nota 8), *bataadura* (v. 1301 p. 193 N. 287) *permanus* e *parmanatus* (v. nota 9) si riscontrano qua e là nei documenti citati, come regalie spettanti al conte. Il banno (bannum, bannire, bannitus) era una multa giudiziaria inflitta ad un colpevole, il quale, nel caso non l'avesse pagata, veniva esiliato dalla patria (in bannum mittere) fino a che non avesse sciolto il suo debito (v. Du Cange — Glossarium ad Scriptores mediae et infimae latinitatis vol. I); bannum ponere, bannum super caput alicuius; tollere vel trahere de banno; bannum alicui iudicare; imbandire e imbannare; per bannum ad placitum venire; bannum frangere, son frasi che si riscontrano nei Libri dei Consigli (1525 2/2, 1549 25/8) ed anche lo Statuto ne parla; da non confondersi coi bandi che son *beni comunali* (v. Statuto lib. III. cap. 192, 193, 195). *Tactadica* è voce che non si riscontra nel Glossario, come non si trova quello di *permano*; la prima credo però sia anche una multa o tassa dalla parola *tac* o *tactus* (v. Du Cange); il *permano* poi suppongo sia voce derivata da *primanus*, capo, e sia quanto dire vicecomes, quindi non era regalia, ma magistratura (v. Du Cange alla parola «primanus»); *bataadura* credo sieno quelle tasse che dovevano versarsi da coloro che per furti erano anche battuti, come scorgesi nella legge longobarda lib. 1 tit. 8 § 31. (v. anche Muratori tom. I. p. II. p. 76 nelle leggi di Liutprando).

¹⁵⁾ Nos Nicolaus et Iohannes de Garà, Regnorum Dalmatie, Croatiae, Slavonieque Bani, omnibus Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris, presentem paginam inspecturis, salutem in omnium salvatore. Fauor et devotio specialis non inducunt, ut hos, quos opera sue virtutis dignos efficiunt, prosequamur prerogativa, fauore, et gratia speciali; ut ipsorum remunerata devotio ylarescat, et alij eorum exemplo ad virtutis speciem amplexius et forcius incitentur; nos etiam ex debito iuris cogimur iustas admittere preces, et vo'a supplicantium clementer exaudire. Cum igitur Episcopatus Absariensis, in Ecclesia Cathedrali B. V. in insula nostra Vzor vocata constructa, situs, per Serenissimum Principem Domini nostrum, Dominum Sigismundum, Regem Hungarie etc. nobis sub nove donationis titulo simul cum patronatu ipsius Ecclesie et collatione dicti Episcopatus perpetuo donata, per decessum venerabilis in Christo Patris Domini Protyni, pye recordationis Episcopi predictae ecclesie Absariensis, iam in dicta nostra insula, de iure et de facto vacare contingat, cuius collatio seu presentatio ad nos, ut premititur, pertinere dinoscitur; Nos itaque attendentes morum honestatem, industriosa virtutum merita, et sufficientem litteraturam honorabilis et religiosi viri domini fratris Nicolay, filij condam Magistri Pauli de Soklos, provincialis fratrum Canonicorum regularium Ordinis B. Augustini per Hungariam, quibus idem nostre Magnificentie probali commendatur testimonio, predictum Episcopatum in predicta nostra Insula et ad eandem spectantibus existentem, modo premissis vocantem, cum omni plenitudine sui iuris eidem Domino Nicolao Provinciali, utili et proficuo, ymo simul cum uniuersis suis iuribus et pertintijs, veluti sui pre-

decessores usi et fructi fuissent, duximus conferendum et prestandum, et de eodem eidem providendum, et in corporale eiusdem Episcopatus dominium introduci faciendo, decernentes testimonio litterarumstrarum mediante. Datum in Soklos predicta feria quarta proxima in festo B. Gregorij Pape. Anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo nono (v. Kukuljević Iura Regni Croat. Dalm. et Slav. vol. I. p. 172-73 N. 125).

¹⁶⁾ *Iobagiones* o iobagines valeva quanto colono o mancipio; erano i clientes di Roma. Il Du Cange cita parecchi esempi di iobagiones, tratti dai documenti che si riferiscono all' Ungheria, perchè è soltanto in Ungheria, a quanto pare, che i villici erano chiamati coloni (Du Cange o. c. vol. III p. 1464).

¹⁷⁾ Nos Ludovicus, Dei gratia Rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. Significamus tenore presentium quibus expedit universis, memorie commendantes: Quod nos, cui interest ex innata Regia libertate vniuscuiuscumque obsequiorum merita propensius in statera librare equitatis, et illis, quos Regie remunerationi dignos efficiunt, grata impendere premia meritorum; intuitis fidelitatis, et fidelium Seruitiorum meritis, laude dignis, fidelis nostri dilecti Magistri Saracheni, Comitis Camerarum nostrarum Syrimiensis et Quinqueecclesiensis, quibus idem tam solliciti, tamque curiose in cunctis nostri et Regni nostri agendis sibi confisis et commissis studeuit nobis complacere, vt in eius obsequiis noster animus mitissime conqueuit; volentes sibi pro tantis gratuitis seruitiis Regie remunerationis antidoto occurrere Regio cum favore, quandam insulam nostram Absari et Kersi appellatam, in Regno nostro Dalmatie intra ambitum maris habitam, cum omnibus iuribus, vtilitatibus et pertinentiis ac proventibus vniuersis, quouis nominis vocabulo uocatis, et ab antiquo ad ipsam Insulam Absari et Kersi spectantibus, de manibus nostris regiis ex certa nostra scientia, eidem Magistro Saracheno, si heredibus carnerit, vsque duntaxat terminum vite sue, si vero ex altissima prouidentia, cuius nutu singula diriguntur, ipsum Magistrum Sarachenum heredes seu prolem habere cotingat de femore suo descendentes, tunc iure perpetuo et irrevocabiliter, noue donationis nostre titulo in filios filiorum suorum et heredum per heredes dedimus, donauimus et contulimus, immo damus et conferimus sub huiusmodi prerogativis, quibus alii nobiles ipsorum Regnorum nostrorum Dalmatie et Croatiae, eorum possessiones proprias conseruant, possidendam, tenendam et habendam, harum sub secreti nostri sigilli testimonio litterarum, quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint reportate. Datum in Wysegrad feria quarta proxima ante festum beate Margarethe Virginis et Martyris. Anno Domini M.CCC.LXX primo (Kukuljević o. c. vol. I. p. 139 N. 102).

— Nos Sigismundus, Dei gratia Rex Hungarie, Dalmatie, Croatiae etc., ac Marchio Brandenburgensis etc., memorie comendamus per presentes: quod Magistris Blasio et Michaeli, filiis Magistri Ioannis Saracheni de Meszthegenew, coram nobis personaliter constitutis, per eosdem propositum exstitit uniformiter pariter et relatum, quomodo ipsi quasdam litteras patentes quondam Serenissime Principis Domine Elisabethe Regine felices reminiscens Socrus nostre, factum Donationis eiusdam insule Kersi et Absari nuncupate, ampnibus Pellagi vallate, in dicto Regno nostro Dalmatie situate, nunc Magnificis viris Nicolao de Gara, Dalmatie et Croatiae ac Sclauonie Regnorum nostrorum Bano, et Iohanni eius Germano, filiis eandem Nicolai Palatini, per nos perhempniter collate, clare concernentes, dudum preannotato Magistro Iohanni Saracheni et suis fratribus vigoroze emanatas, per ipsosque in laribus et scriniis paternis indilite requirendas, et quamprimum receptas in specie assignare ipsis Nicolao Bano et Iohanni Germano suo in solidum assumpsissent, una sponderunt et assumpserunt coram Nobis presentium patrocinio, eorumque ultronea voluntate mediante. Datam Bude, feria secunda proxima ante festum Ascensionis Domini. Anno eiusdem Millesimo Tercentesimo Nonagesimo septimo (Kukuljević o. c. vol. I. p. 168 N. 121).

— Nos Sigismundus, Dei gratie rex Hungarie, Dalmacie, Croatiae etc. Marchioque Brandenburgensis etc. notum facimus vniuersis, quibus incumbit, per presentes: Quod quia nos exigentibus, imo plurimum requirentibus fidelissimis obsequiis, gratissimis complacentiis, strenuosis actibus et gestis virtuosis, laude dignisque et preconio attollendis meritis viri magnifici Domini Nicolai de Gara, dictorum regnorum nostrorum Dalmacie et Croatiae, nec non Sclauonie Bani, ac Iohannis, fratris eiusdem uterini, filiorum silicet eandem Domini Nicolai Palatini Gara de predicta, per ipsos sacro diademati, et per consequens nostro regio culmini ac toti regno nostro, vti cunctis liquet, cum suprema fidelitatis consancia, temporibus et locis opportunis, intrepide exhibitis et impensis, eisdem ac eorundem heredibus herandam insulam nostram regiam Absary et Kersy appellatam, in regno nostro Dalmacie infra ambitum

maris existentem, cum quibussuis eiusdem utilitatibus, integritatibus, aliis litteris exinde confectis mediantibus, nostre regie nove collacionis titulo perhempniter et in avum perhibemus contulisse. Ideo etiam nos volentes eisdem fidelibus nostris pro eorundem multimodis, plurimis et vberimis fidelitatibus et fidelium obsequiorum eorundem laude dignis meritis, in prefatis aliis litteris nostris serius et clarius explicatis, regio ampliori respondere donatiuo, tricesimam nostram insulam in prefata exigi consuetam, nec non cameram salium nostrorum regalium marittimorum, in dicta insula vendi solitorum, simul cum obuencionibus et emolumentis ac iuribus vniuersis, ad prefatas tricesimam et cameram salium nostrorum rite pertinentibus, veluti de nostris regiis manibus memoratis Domino Nicolao Bano et Iohanni fratri suo carnali, ipsorumque heredibus, heredumque cunctis sobolibus et successoribus vniuersis, premissis nove nostre donacionis titulo, auctoritate regia ex certaue nostre Maiestatis sciencia de Prelatorum et Baronum nostrorum consilio prematuro dedimus, donauimus et in eum contulimus, imo damus, donamus, perhempniter et effectiue conferimus, per ipsos, eorumque heredes et posteritates uniuersas perpetuo et irrenocabiliter possidendas, tenendas, pariter et habendas, pleno iure, patrocinio presencium mediante, sine duntaxat preiudicio iuris alieni. Presentes autem in specie, dum nobis fuerint reportate, easdem in nostris priuilegii formam redigi faciemus pro eisdem. Datum in Dyako in Dominica Iudica. Anni Domini M.CCC. nonagesimo octavo (Kuljević o. c. vol. I. pag. 169-70 N. 122).

¹⁸⁾ 1270. 11 februarii, indictione XIV. Quod comes Chersii habere debeat de ceterum liberum arbitrium in suo regimine super maleficiis (Ljubić o. c. vol. I. p. 105 N. 135).

¹⁹⁾ De provisione facta nobili viro Marco Gradonico comiti Absarensi de eo, quod stetit in Veneciis post terminum (Ljubić o. c. vol. I. p. 110 N. 156).

— Comes Chersi presens et futuri teneantur habitare in Ausero adminus III mensibus in anno (Ljubić o. c. vol. I. all'anno 1330 Senato Misti p. 170).

— Millesimo CCCVIII mensis augusti die XX. Cum comitatus Chersi sit non bene sanus: capta fuit pars, quod comes personaliter eligendus et alii possint stare extra comitatum, ubi sibi placuerit, a sancto Petro usque ad sanctum Michaeleni, dimittendo comitatum suum socio, et non intelligendo, quod propter hoc habeat ab insula aliquod pro navigio neque alia causa; et si consilium est contra, sit revocatum (Ljubić o. c. vol. I. pag. 227, N. 349).

²⁰⁾ 1270. 11 februarii, indictione XIV. De scutifero, quod sit de Sclavonia, concessio comiti Chersi (Ljubić o. c. vol. I. p. 105, N. 136 — sullo scutifer v. Du Cange o. c.).

²¹⁾ Item, quod nobilis vir . . . v. nota 13).

²²⁾ Cum poneretur, quod . . . (v. nota 12).

²³⁾ Provvedimenti presi dal Collegio e da una giunta di savi ed approvati dal Senato e dalla Quarantia in occasione di danni datisi scambievolmente dagli abitanti di Veglia, Cherso ed Arbe. Le dette isole nomineranno due giudici, che giudicheranno delle querele dei danneggiati, ed un terzo in caso di discordanza dei due, per decidere a pluralità di voti. Il rettore di Veglia col giudice e gli altri magistrati dell'isola facciano giustizia agli uomini di Cherso ed Arbe contro i vegliesi. Si prescrive la procedura di tenere in tali casi e negli altri processi contro gli abitanti delle tre isole (Libri Commemorativi tom. II. p. 66, N. 385).

— Decreto che ordina ai conti ed agli altri magistrati di Veglia di mandare a Venezia i malfattori Mangiavacca, Bonzollo di Antolino, Spartiçado de Sprote e Gaudente figlio di Quas, rei principali dei furti e delle rapine commesse dai vegliesi a danno degli abitanti di Cherso ed Arbe. In caso di irreperibilità, siano banditi e confiscati i loro beni; e se il presente non sarà eseguito, il comune di Veglia pagherà mille lire (Lib. Com. t. II. p. 66, N. 386).

— Marco Buono scrivano ducale attesta d'aver intimato a Bartolomeo (Frangipani) conte di Veglia di pagare entro un mese al conte di Cherso il compenso dei danni dati dai vegliesi ai sudditi veneziani (Com. t. II. p. 121, N. 35, 36, 38 e specialmente la ducale al Donato del 1349, 20 agosto p. 173, N. 291; v. anche il Ljubić o. c. vol. III 153 e vol. I. p. 438, 439; 439-40, 440, 454, 457, vol. II. p. 131, specie quello del 440, che tratta di Plaunik, locaverunt et impignaverunt Plavenicum seu insulam Plavenici, que pertinet dicti comuni Vegle).

— Quod aligantur tres sapientes per dominum ducem, consiliarios et capita, qui examinent condicionem et factum questionis vertentis inter comune et homines Chersii et homines Iadre . . . (Ljubić o. c. vol. II. p. 58 N. 111 e p. 4 N. 7; p. 5

N. 10; p. 33, N. 55; p. 166, N. 276 e p. 51, N. 89 per contese con Arbe, vol. II. 453, 458; v. anche p. 110, N. 184 per offese fatte al conte da alcuni abitanti di Cherso, certo perchè ei s'opponneva alle reciproche rapine fra gli isolani; v. anche p. 116, N. 192, dove appare un giudice punito Dragogna Petri e 119 N. 198; p. 129, 130, 146, 173, 188, 191: per lotte fra Cherso e Zara in occasione di alcune barche distrutte dai Chersini vol. II. p. 43 v. 44, N. 81). — Per affari che risguardano i conti di Cherso nelle relazioni con Veglia v. anche Ljubić vol. II. p. 203, 230.

²⁴) 1274. 15 madii. De gratia facta pro facere cavari in partibus Abseri (Ljubić o. c. p. 107 N. 150).

— Quod committatur comiti et communitati Chersii et Auseri sub debito sacramenti, quod debeat facere et complere unum arsenatum . . . (Ljubić vol. I. p. 224 N. 340).

²⁵) Dominus Franciscus vicecomes in tota Insula Absensis cum universitate Abseri et terre Chersii. In patria venerabilis Dni fratris Michaelis Episcopi Absarensis et fratris grixogani abbatis monasterii sancti Petri de absere putavit et annunciant Reverendo patri et dno Domino dei et aplice sedis gra episcopo niciensi Comisario dni legati in tota provincia ladre ex pte pctorum unam cedula etinent Istos articulos primo proponit erga Episcopum pctorum q (quod) Eppatus minatur ruynam. Secundo q Ecclesia scopuli Sansegi ruyната est tertio q ecclesia que est in scopulo in scopulo anse (Scriptum forse?) non est consecrata quarto q abbas monasterij sancti Petri no debet hre (habere?) ptem (partem?) Nie nisi libras sexaginta ab eppo et animalia aliqua. Quinto q dedit unam domu eppat (episcopatus?) et p (pro?) ea accepit aliq mobiles. Sexto q Cisterna negligentia suae est devastata. Septimo q Ecclesia Sancti Nicolai et scie Marie Magdalene no reguntur. Octavo q Ecclesia Sancti gaudencie non illuminatur sive officitur. Nono q edificavit unam domu in ladra de bonis ecclesie Absensis contra abbatem predictum petentes q ecclesia sancti petri de abso (Absaro) reficiatur, officietur et illuminetur que ruinata est. Item ecclesia sancti polay que patitur ruijnam reficiatur et repetur. Ista que secuntur que cadavit (comandavit) et ordnait pctorum dms Damianus sub pena inferipta. Primo vult . . . (Statuto manoscritto dell'Isola di Ossero e Cherso a p. 78); il documento termina coll' affermare i diritti degli Osserini e coll' imporre al vescovo di provvedere a tutto quanto sta detto di sopra: è scritto nell'Anno dmni millo trecennessimo octnagesimo septimo dei XX^o junii.

²⁶) In Christi none Amen. Anno eiusdem Nativitatis Mill.mo Trecentesimo Nonagesimo octavo, Indictione sexta die XXVIII Ianuarij: Ausseri sub logia cois (comunitatis) Coram Nobili et Sapienti viro, Dno Nicolao q. Dni Michuli de Cherso, hon vicecomitte subrogatto Insulae Ausseri et Chersi. Pro Nobilibus et sapientibus viris Dno Petro Pettori et Dno Franc.o de usepis, hon Committibus Insulae predictae Pro Magnificis et Potentibus dni Dominis Nicolao et Ioanne de gara, Regni ungariae, banno Dalmatiae et Croaciae Nec non Dms perpetuis Insulae Ausseri et Chersj . . . Si tratta di una lite fra gli abitanti di Ossero e gli abitanti «terrae Lasini (altre volte è detto sempre Lusin, Lusini minoris) perchè si liberassero dalla tassa di un ducato, che dovevano versare ad Ossero pro custodia coitatis ausseri. La questione fu poi sciolta dal doge Francesco Foscari, con ducale riportata anche nello Statuto a pag. 102, in data 27 marzo 1441 e con compromesso fatto l'anno stesso da Iohanues Firmano civis Iustinopolis e firmato dal conte Bernardo Nani (v. Statuto p. 102-104). Altra questione ci fu nel 1569 per la stessa ragione fra Ossero e Neresine (Statuto p. 115-116).

²⁷) Concio sia che ogni fadiga desideri premio e degno sia el mercenario de la so mercede po (perciò) statuando ordenemo che cadaun ano i pozupi de le giese pagar sia tegnudi e debia ai so capelani e a tuti li altri fameii de le so giese p so salario e mercede (v. Statuto lib. I. cap. 42, 232).

²⁸) 1410. die 15 iulii . . . Quod omnes banniti ipsarum insularum temporibus retroactis, antequam dominatio nostra haberet dominium dictarum insularum, possint repatriare . . . quod omnes banditi et forinsiti, . . . exceptis illis, qui essent extra pro homicidio, furto, robaria, assassinatoria et aliis similibus atrocibus delictis, possint libere repatriare, habentibus tamen illis pacem cum adversariis sui. — A pag. 80 poi evvi l'atto di dedizione dell'isola a Venezia già in data 6 agosto 1409.

²⁹) Die XVI aprilis. Examinatis petitionibus et capitulis porrectis dominationi per ambaxatorem Ausseri et Chersi, et auditis oretenus ambaxatoribus ipsis, consulunt, quod capitulum continens . . . (v. Ljubić vol. I. p. 405, N. 601). E qui

comincia una serie di modificazioni alle leggi e specialmente alle pene, che pare siano state severissime (quod non possit aliquem furem ponere ad torturam, nisi cum voluntate unius suorum iudicum ad minus: — super capitolo continente de libertate). Dai singoli capitoli contenuti nell'atto si vede dunque che lo Statuto era stato presentato a Venezia in quell'anno (1333) e che fu riveduto dalla repubblica, la quale lo modificò come a lei parve meglio; le modificazioni si capiscono subito anche perchè là dove si parla di pene pecuniarie, al bisanto (moneta greca) è sostituita la lira, i pizzoli, come più tardi nei libri dei Consigli alle lire seguono i mocenighi, i ducati.

³⁰⁾ Stralcio dall'indice dello Statuto alcuni fra i capitoli, perchè il lettore possa formarsi un'idea dell'amministrazione della giustizia in quella età.

Libro I (contiene 46 capitoli). 1. El prologo di Statuti de lisola de Ossero e Cherso. 2. De la presuncion e so generacion. 3. De le citacion e del muodo che che se die serva cotra i cotumaci. 4. Del muodo che se die observar cotra quelli che compar in ludicio e domanda esserge statuido tme (termine) e da po no compar. 5. Che a cadaun che domanda tme per trouar avvocato per lo rezimento li debia esser concesso. 6. Che algun testimonio do fiade sora un medemo capitolo non sia sacramentado. 7. Che algun lavorador produto i testimonio per algun isolan non possa esser citado. 8. Che el layco coe (cioè) secular non responsa soto zudese ecclesiastico. 9. Che alguna rason non se faci de zuogo de dadi. 10. A che muodo se die far raxon ai forestieri. 11. Che algun forestier non sia aldido cotra algun isolan nostro se primiera mente non auera da piezaria per le spese de la raxon. 12. Che algun chierego ouer religioso non sia aldido se pma mte el no auera dado un layco piezo per le spese de la lite. 13. De le cosse comprade auanti tempo. 14. Che li hieredi de quel che auesse promesso alguna cosa ad algu a certo tempo soto alguna pena solamente al cauedal (capitale) sia tegnudo. 15. De li citadi per xigillo. 16. A che muodo se cita i brauari che scapa fuor de lisola. 17. A che muodo se uende el pegno molebe per alguna sentencia e quando. 18. A che muodo se debia vender el pegno stabelle i chi sono quelli che po quella cosa recuperar e ifra che tme. 46. In che zorni se die ministrar raxon ai Isolani e quali se intenda esser di feriadi. Libro II (111 cap.) 47. De lo sagramento di zudesi. 48. De lo sagramento di Camerlenghi. 66. Che algun no possa descredar i so fioli. 79. Che quello che entra i lo monasterie fata la profession non possa far testamento. 82. A che muodo che la cossa messa soto un teto se possi recuperar e da chi. 84. De la locacion de le case e del pagamento del fito. 99. Che uoiando algun prouar che altre uolte fosse sta metecapto ouer furioso auer bona mente sia aldidi. 100. De la fida che se die far ai fugitiui. 106. Che algun no zuoghi a le chuogole soto la loza. 109. De la biaua che no se die vender otra el pmo priessio. 110. Che algun non compri biaua p reuender qla senca licentia. 114. De non scarnar chuori i la citade. 115. Che algun pelizaro non sia ardido scarnar secar ouer molticar algune pelle entro i muri del luogo. 125. Che la dona costituita soto possenca del marido no se possi in alguna cossa obligar. 133. Che a cadaun sia licito arar le tere de comu loqual fosse sta uacuo tre ani. 144. che uendemadori non possa tuor de Lua (uva) seza licecia del patro. 139. De no andar habitar fuora el nostro luogo. 147. De le done maridade che comete adulterio uiuado so marido. 148. De la pena de coloro che cotraze matrimonio co alguna zouene cotro la uduata del pare e de la mare. 157. Che li condutori di dacijs daga piezaria. Libro III (75 cap.). 159. Del formaio di pastori. 163. De do de un stan i quali non die esser insieme un di sagrmtati. 164. Quando el brauaro debia al so patro far cosignacio di anemali. 176. De quelli che rompe le seraie d'altri. 175. De quelli che tuol la campanella pasture ouer corda ad algun caual ouer cauala ouer de altro animal. 185. De el dano dado p cani in li anemali. 188. De no taiar el bosco. 203. Dei pozupi delle Giese. 204. Contra le meretrice. 205. De quelli che da man a fede. 206. Che non se debia toxar li anemali de algun stan senca licetia. 223. Del fontego che fu fato di denari de le pozupie e gastaldiè ouer fradaie de le giese. 232. De la creacion di pozupi de le fradaie del destreto de Cheso i quali de ano i ano se die instituir. 228. De la colta che se chiama galina da esser pagada. Libro IV (cap. 61). 233. De no biastemar dio ne i so santi. 233. De la campana che se die sonar por le garde. 235. De non andar p la citade drio et trzo son de la capana senca lume. 236. De le imundicie che no se die butar i mar. 237. De no butar aqua ouer imundicie sora la uia publica. 242. De no itrar in la citade ne insir se no p le pote maistre. 243. De quelli che mal acasuno. 244. De quelli che lauora co anemali

daltri senca licetia dol patro. 245. De quei che taia la coda de algun caual ouer cauala. 250. De la pena a chi dise ad algun parole izuriose. 251. Del arsauto fato senca percussion. 254. De quei che ferixe alcu co pugno suxo el volto. 255. De quei che da buffeto ad alguno. 256. De la percussion fata con legno ma senca sangue. 264. Di furanti da lire setanta sina a lire otanta. 273. De li homicidij. 274. Sora quel medixeno. 275. A che muodo se procieda quando piu psone se trouera presenti al homicidio in briga. 276. De quei che fa barbaria. 277. Di sodomiti zoe buzeroni. 278. De quei che fano false monede. 279. De quei che stronza le monede sora scrite. 280. De quei che rompe la strada. 281. De quei che comete assassina. 282. De la libertà dada a missier lo cote i criminal p. le leze sora scrite no decise. 283. De le pene che se die meter per missier lo cote. 294. De quei che tratta cotra lonor e stado de la nostra dogal sigria. 285. De quei che parla contro lonor e stado de la nostra dogal signoria. 286. De quei che porta formento a molin toia quello a peso. 287. Di furanti anemali grossi. 288. De la iudicacion de le done. 289. De la pena de quei che dixè parole soce ad alguna psona de bona fama. 290. De la pena a chi buta el fazol ouer uelo de cauo ad alguna dona de bona fama. 291. De la pena che dixè un a laltro i raxon alguna parola non licita e desonesta. 292. De quei che co malicia e fraudeletemete acusara algun de alguna cossa che no fusse uera. 260. De furati che inuola lire cinquanta e da li isuxo sina altre sessanta. 293. Che la lexe ad litteram e segondò et texto se intenda.

Perchè si possa avere l'idea delle pene a cui era soggetto il reo trascrivo il cap. 264: Al maschio ueramete che comettesse furto da lire setanta in suxo fina lire otanta de pizoli ouer al furate cose p ualor soradito comandemo una man douerse detnrcar si fata mete che dal braco la sia separada e un ochio douerghe esser cauatto e da po che el refaca el dano al patron. Ala femena uera mete che tal delito comettesse comandemo esserghe taia el naso e un di lauri e che quella do uolte a torno la piazza sia frustada e restituissa el dano al patron! Immaginatevi la pena per delitti maggiori! in tal riguardo è interessante assai un atto nello Statuto manoscritto, per furti fatti nei poderi.

³¹⁾ I conti capitani dall'anno 1409-1797, come risultano dai documenti e dai libri dei Consigli sono: Giorgio Foscari (1409-1410); Marco Contarini (1415-17); Daniele de Renier (1715-17); Pietro Gradenigo (1419); Andrea Dolfìn (1422); Giacomo Dolfìn, Marco Quirini (1430); Andrea Surian (1433); Alessandro Marcello (1434); Marco Quirini (1436); Paolo Morosini (1440); Dario Iusto (1443); Bernardo Nani (1444); Nicolò Arimondo (1452); Andrea Quirini (1453); 1458 Girolamo Zorzi; 1463 Pietro Morosini; 1465 Vittorio Valerio; 1468 Nicolò Arimondo; 1471 Battista Gradenigo; 1474 Benedetto Giustinian; Francesco Malipiero; 1475 Francesco Michieli; 1476 Silvestro Gabrieli; 1478 Francesco Malipiero; 1478 Francesco Michieli; 1481 Francesco Malipiero; 1481 Pietro Michieli; 1483 Francesco Malipiero; 1484 Pasquale Malipiero; 1487 Giovanni Longo; 1490 Marco Paradiso; 1490 Luigi Badoer; 1490 Luigi Corner; 1495 Marco Paradiso; 1496 Luigi Corner; 1496 Marco Paradiso; 1497 Luigi Badoer; 1500 Francesco Pisani; 1500 Girolamo Bembo; 1503 Zaccaria Morosini; 1504 Giovanni Contarini; 1507 Francesco Tron; 1509 Angelo Balbi; 1513 Michele Minio; 1515 Francesco Quirini; 1518 Francesco Tiepolo; 1520 Vittorio Bragadin; 1522 Marco Moro; 1531 Simon Diedo; 1533 Bortolo Zorzi; 1534 Francesco Barbaro; 1534-39 Girolamo Magni; 1539 Francesco Barbaro; 1539 Simon Diedo; 1541 Nicolò Minotto; 1546 Pietro Malipiero; 1546 Mattio Loredan; 1548 Zaccaria Zontani; 1550 Luigi Bembo; 1553 Domenico Tron; 1556 Girolamo Gradenigo; 1556 Taddeo Gradenigo; 1558 Ludovico Memo; 1561 Melchiorre Coppo; 1564 Giacomo Leoni; 1565 Giovanni Grimani; 1567 Giovanni Minio; 1569 Vincenzo Pisani; 1570 Giacomo Foscari; 1571 Giovanni Arimondo; 1572 Lorenzo Arimondo; 1573 Francesco Contarini; 1577 Giov. Battista Mocenigo; 1579 Federico de Molin; 1581 Nicolò Bragadin; 1583 Marco Lombardo; 1585 Giovanni Marcello; 1586 Sebastiano Quirini; 1588 Giovanni Marcello; 1588 Francesco Bollandi; 1590 Giov. Francesco da Mula; 1592 Bortolo Minio; 1595 Paolo da Canal; 1596 Andrea Vendramin; 1598 Antonio Leoni; 1600 Andrea Dolfìn; 1602 Giovanni Minotto; 1603 Marin Barbaro; 1605 Marco Bembo (con firma autografa); 1606 Pietro Badoer; 1608 Marco Bembo; 1609 Giacomo Lippomano; 1611 Vincenzo Bragadin; 1613 Lodovico Battaglia; 1614 Luigi Minio; 1617 Girolamo Zane; 1619 Giovanni Corner; 1621 Alfonso Corazza; 1622 Girolamo Lippomano; 1624 Angelo Orio; 1626 Francesco de Garzoni; 1629 Gabriele Zorzi; 1630 Girolamo Duodo; 1632 Luigi Lombardo; 1635 Giov. Francesco da Molin; 1637 Andrea Bembo (c'è un suo au-

tografo); 1638 Francesco Manolesso; 1641 Lorenzo Orio (autografo); 1643 Paolo Balbi (autografo); 1645 Bartolomeo Semitecolo (autografo); 1646 Giovanni Dolfi; 1648 Giovanni Balbi (autografo); 1650 Lodovico Brioni (autografo); 1653 Girolamo Contarini (autografo); 1651 Lodovico Brioni; 1653 Girolamo Contarini; 1655 Andrea Pasqualigo (autografo); 1656 Federico de Molin; 1658 Andrea Balbi; 1660 Claudio Avogadro; 1661 Agostino Tron; 1664 Giovanni Minio; 1668 Nicolò Bragadin (autografo); 1669 Lio Bembo; 1670 Francesco Bragadin (autografo); 1672 Paolo Condulmier (autografo); 1674 Giovanni Zorzi (autografo); 1676 Marin da Riva (autografo); 1679 Giorgio Manolesso (autografo); 1680 Agostin Malipiero (autografo); 1684 Agostin Bollani (autografo); 1685 Paolo Vitturi; 1685 Luigi Minio; 1688 Luigi Treves; 1688 Sperandio Barbo (autografo); 1690 Gian Andrea Pasqualigo (autografo); 1692 Marco Quirini (autografo); 1694 Giacomo Zane (autografo); 1696 Giacomo Morosini (autografo); 1698 Girolamo Quirini; 1699 Giacomo Pasqualigo (autografo); 1702 Stefano Balbi (autografo); 1704 Girolamo Tiepolo; 1705 Giovanni Balbi (aut.); 1706 Francesco Semitecolo (aut.); 1707 Giacomo Morosini (aut.); 1709 Andrea Pasqualigo (aut.); 1711 Baldissera Marin; 1713 Giacomo Bragadin (aut.); 1715 Zaccaria Bembo; 1716 Francesco Semitecolo (aut.); 1718 Agostin Loredan; 1719 Girolamo Balbi; 1721 Angelo Trevisan (aut.); 1723 Luigi Minio (aut.); 1725 Demetrio Minotto; 1727 Paolo Quirini; 1729 Bernardo Boldù (aut.); 1732 Gian. Paolo Dolfi (aut.); 1733 Carlo Zane (1733); 1735 Gian Pietro Venier (aut.); 1738 Gian Antonio Maria Corner (aut.); 1739 Marco Aurelio Soranzo (aut.); 1740 Marin Nadal; 1741 Matteo Soranzo (aut.); 1743 Marin Nadal (aut.); 1745 Marco Loredan (aut.); 1747 Lorenzo Barbaro (aut.); di tutti i successori del Barbaro c'è la firma autografa, e sono: 1750 Francesco Maria Badoer; 1752 Vincenzo Dona; 1753 Francesco Balbi; 1755 Giacomo da Mosto; 1758 Luigi Balbi; 1759 Agostin da Mosto; 1760 Marin da Riva; 1765 Alvise Piero Corner; 1767 Girolamo Balbi; 1769 Stefano Balbi; 1771 Gian Battista Corner; 1774 Marin Nadal; 1774 Pietro Soranzo; 1776 Giovanni Cicogna; 1777 Giorgio Muazzo; 1779 Lucio Antonio Balbi; 1782 Gian Luigi da Mosto; 1783 Girolamo Antonio Dandolo; 1785 Giulio Antonio Balbi; 1787 Pietro Luigi Minio; 1790 Michiel Morosini; 1891 Giov. Antonio Bon; 1793-5 Nuzio Quirini IV.; 1795-97 Ottaviano Bembo.

E qui devo rendere le più care grazie all'illustrissimo Dr. Andrea de Petris, che mi favori l'elenco dei conti capitani dell'isola, e mi diede preziose notizie rispetto alla sua forma di governo.

³²) *Relatio nobilium virorum Leonardi Venerio et Hieronymi Contareno, syndicorum ad partes Dalmatiae. Presentata 27 octobris 1525 (v. Ljubici o. c. vol. VIII. p. 9-10).*

— Relazione Diedo, di cui sopra, a pag. 28 del Ljubici vol. XI, e Relazione Bon ed Erizzo (1549) Ljubici vol. XI. p. 132-33.

³³) 1409. die XIII. decembris. Capta. Quia est necessarium providere de comite Auseri et Chersi pro contentamento fidelium dicti loci, vadit pars quod in bona gratia eligi debeat unus comes Auseri per duas manus electionum in maiori consilio, qui vadat unus per medium alterius, et ille, qui plures ballotas habuerit, sit firmus, et sit per duos annos; et tantum plus, quantum successor suus illuc ire distulerit; habeat de salario in anno et ratione anni ducatos trecentos, et ducere debeat suis salario et expensis duos domicellos, unum ragacium, et duos equos et unum notarium, cui notario faciat expensas oris solummodo, et habeat a nostro comuni idem notarius ducatos viginti in anno et ratione anni; faciat ius et iustitiam in civilibus et criminalibus in regimine sibi commissio, prout eidem secundum deum et iustitiam ac honorem nostrum videbitur. Et teneatur respondere infra tertiam diem, et recedere usque ad unum mensem postquam acceptaverit pro ista vice tantum; de commissione autem sua ante suum recessum providebitur pro collegio domini, consiliariorum, capitum et sapientium consilii et maris, pro ut dicto collegio vel maiori parti videbitur opus esse. De partes omnes alii, non 1, non sinceris 1 (Ljubici o. c. vol. IX. p. 44, N. 39).

³⁴) *Commissio Iohannis Bapt. Iustiniano quondam Marini et Antonii Diedo quondam Andree syndicorum Dalmatie. 1553. die 15 aprilis (Ljubici o. c. vol. VIII. p. 187 e 269-71).*

— Sono nell'isola la città d'Ossero et il castello di Cherso, nel quale fanno residenza i magnifici rethori di tempo in tempo, et è molto più popolato che Ossero, per essere aere salubre et quel di Ossero contagioso per una palude, ch'è stata cagione della dishabitatione di Ossero, dove solevano habitar i rethori, per

esser quella la città et per i venti dall'ostro. Ma ritrovandosi retthor un gentiluomo de cà Zorzi, del 1450 si parti da Ossero et si trasferì a star a Cherso, et così dall' hora in poi è stato costumato da tutti, di maniera che quelli di Ossero sono sottoposti alla censura del conte da Cherro.

³⁵) Le due castella Lubinizza e Cavisole solevano governarsi a sua posta, facendo comunità separata; ma da un tempo in qua si sono sottoposte a Cherso (Ljubici vol. XI. p. 270).

— v. anche Libro II dei Consigli specialmente a. 1550 2/2: Che si debbano recuperare i beni malamente comperati, perchè appartenenti al comune di Caisole, de Don Stefano Piovàn e Zuanne de Petris, suo fratello, beni lasciati nel 1491 da Zuanne Nassimben da Mantua, habitator de Cherso, posti in contrada Gelogna ed al lago Cosmaref, consistenti in pascoli, ombrie, terreni, prati e lago e debbano tornar al comun, beni venduti all'incanto nel 1506; ma quando Caisole nel 1495 si diè a Cherso . . .

³⁶) Libro I, Consigli 1519, 29/6: Si propone che nei castelli di Caisole, Lubenizze e S. Martin, i giudici vengano eletti dalla comunità di Cherso. Il conte approva, tanto più perchè i giudici di quei castelli, eletti fino ad ora da quei villici, «andavano d'accordo coi ladri» (Spoglio inedito dei Lib. dei Cons. vol. I. p. 26).

³⁷) v. Farlati III. sacr. vol. V, essendo vescovo Giovanni Iusti (1486), parla della fondazione di tali conventi. Però come prese un granchio madornale rispetto al celebre Antonio Marcello de Petris, vescovo di Cittanova, dicendolo discendente della famiglia Marcello di Venezia, mentre ci sono prove a iosa (v. anche libri dei Consigli e Spoglio inedito vol. I. p. 4, 7, 8, 11, 12, 13, 25) che fu Petris e propriamente fratello dell'avo del celebre Francesco Patrizio (tengo in tale proposito documenti irrefragabili), il Farlati prese così una solenne cantonata anche nell'asserire che il convento di S. Francesco a Cherso sia stato fondato essendo vescovo il Giusti. Che invece il convento dei frati sia esistito già nel 1301, lo prova appunto il documento del 5 gennaio 1301 riportato più sopra (v. nota 10). Che però quello di Farasina sia già esistito nel 1528 lo prova una supplica dell'abbate di S. Nicolò de Ripa maris con cui chiede un'elemosina dal consiglio per far costruire una barchetta, con cui i frati possano andar chiedere la carità ai navigli che approdano all'isola (Lib. I. Consigli a. 1528, 19/4 e Sp. ined. vol. I. p. 32).

³⁸) Nobili et sapienti viro Thadeo Gradonico Comiti Chersii et Ausseri. Laurentius priolus dei gra Dux Venetiarum etc. Nobili et sapienti viro Thadeo Gradonigo de suo mandato Comiti et Cap.o Chersi et Ausseri fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Dissegnavo armar una galea in quella Terra secondo ch'è stato ultimamente deliberato nel senato nostro. Onde vi commettimo con l'autorità di esso Senato che dobbiate far fare ellectioni del sopracomito secondo la consuetudine. Avvertendo di far che sia eletta persona atta e sufficiente a simil carico accio che possiamo reeuer quel utile et melio che desideramo et a quello che sarà eletto committerete che si metti all'ordine di tutte le cose necessarie al'armar facendovi noi far la descrizione delle Zurme, secondo il consueto, per far della quale non permetterete che li comuni esborsino alcun denaro tenendo il tutto in punto, sì che al primo ordine nostro esso sopracomito possi armar perciò che all' hora gli si manderà una galea iuxta il solito. Data in nostro ducali palatio Die 29 martii indictione prima M.D.LVIII. Riceputa die 13 aprilis. Restò eletto con voti 48 Collano Drasio (Lib. III. Consigli a. 1558, domenica 17 aprile; Sp. ined. vol. I. lib. III. p. 11. — v. anche uno scritto dell'illustre Paolo Tedeschi nella «Provincia» a. XXII N. 9).

³⁹) Le famiglie nobili a Ossero sono: Drasa ch'è la maggiore, Daschia (de Schia), Grabbia venuta da Veggia, de Petris da Cherso, fra le quali la maggior ricchezza è di cento cinquanta ducati d'intrada; et non vi son vecchi, per essere l'aere pestifera. Le famiglie veramente di Cherso sono: de Petris, che passa due mille ducati d'intrada. Bacchina, Bruta, Gabich, Colombi, Moyse, Pecovich et Profici (Ljubici o. c. vol. VIII. p. 270).

⁴⁰) Coram cl.mo D. Melchiore coppo . . . Nui Christoforo Shia et Collane Drasio iudici et Baldissera Grabbia et Donado de Petris avvocati della spect. comunità di Ossero . . . si riduchi detto Consiglio la p.ma Dmca di Giugno e l'altra fiata si riduchi la pma Dmca di Dicembre (v. Statuto manoscritto p. 150 die pma octobris 1561).

⁴¹⁾ Convocato et congregato consilium Nobilium et popularium Chersii de licentia Mag. ci et G. nosi Domini pro serenissimo excellentissimo dominio Venetiarum Chersi Ausserique comitis dignissimi in sala palatii ad sonum campanae ut moris est pro creandis novis iudicibus et aliis officialibus loco veterum. In quo consilio interfuerunt consilarii (numero) computata persona magnifici domini comitis supradicti. E qui seguivano da una parte i nomi dei nobili, dall'altra quelli dei popolari; poi continuava: In quo quidem consilio lectis partibus, ordinibus statutis ac terminacionibus Dominorum praedecessorum comitum electionem fiendum pro creandis novis iudicibus et aliis officialibus per menses sex; et positis ballotis in capillo omnes ad eum accesserunt: sors eligendi fuit ut infra.

⁴²⁾ Le palle, con che si tirava la sorte, erano prima d'oro e d'argento (v. lib. I. Cons. 1536 29/6; habuit ballotas aureas) poi di tela; dopo il 1578, essendo andate smarrite quelle, se ne fecero di rame (v. Lib. III. a. 1578 33/3 e Sp. ined. vol. II. p. 10).

⁴³⁾ Una remunerazione al *picigamortus* di S. Martino il quale si distinse nell'innopinato caso di suspetto pestilencial della Villa de S. Martino (v. Lib. II. Cons. a. 1554 4/11 e S. i. vol. I. p. 52).

— All'orfana del *picigamorto* di S. Martino si danno 50 lire (c'è la supplica dell'orfanella; v. lib. II. Cons. a. 1555, 13/1 e S. i. vol. I. p. 53).

⁴⁴⁾ Per pagare il censo alla repubblica si stabiliscono alcune tasse sopra i *conduttori delle mandrie*. p. e. quelli che pagano 500 mocenighi devono dare 1 mocenigo; da 500-1000 2 mocenighi; da 1000-1500 3, e così via; quelli che vendono lana, pagano un mocenigo per centinaio; chi vende il vino paga 12 pizzoli per *cappo cerchiato*, 1 mocenigo paga chi vende 100 libbre di formaggio, così sugli agnelli e sulle pecore vendute, e sulle legna delle mandrie di S. Vito, S. Biagio e S. Lorenzo (v. Lib. Cons. lib. III. 1575, 27/2, Sp. in. vol. II. p. 2).

— Per pagar il censo ed il debito vecchio alla Serenissima si usufruisca delle rendite di S. Vito, S. Biagio e S. Lorenzo; pel salario ai conti ed ai medici, delle rendite del dazio del vino: pel maestro di *scolla de grammatica* dell'incanto di Palaziol e della Leurera; pel cancellier dell'incanto di S. Giorgio di Gelovizza e di S. Pietro di Mezzavia; pello speciale del dazio della *beccharia* e dell'incanto delle vigne di Palaziol, col patto che tali dazii non possano essere pagati che ai camerlenghi e propriamente al tempo prefisso, nè prima, nè dopo (v. Lib. III Cons. a. 1581, 28/3 e Sp. in. vol. II. p. 18).

— Sono in Ossero anime cinquecento, et cento homeni da fatto; in Cherso anime due mille e quattrocento homeni da fatto. Nelle ville veramente e scogli sono anime tre mille cinquecento, et homeni da fatto numero 1300. E prima: Et per non esser elle fertile, vi sono sopra molti boschi di legno da fuoco e grandissimi pascoli d'animali, onde vi sono cento venti mille anemali pegratorini, e caprini, oltre li quali pascolano molti altri animali bovini, cavallini et asinini che tutti sono di grandissima utilità a que' isolani . . . Oltre le castella et ville sono sotto l'isola cinque scogli, sopra li quali sono boni pascoli d'animali, et fra gli altri si è uno nominato la Laurera, che gira sei miglia, sopra il quale si pigliano ogni anno quattro mille conigli (Ljubić o. c. vol. VIII p. 269 Relazione cit.).

⁴⁵⁾ Sono interessanti assai i provvedimenti presi contro gli Uscocchi e, se lo spazio me lo concedesse, riporterei le deliberazioni prese, che sono importanti assai anche per le relazioni cogli imperiali, specialmeete con Fiume e Segna. Mi riservo di farlo quando pubblicherò lo Spoglio dei Libri dei Consigli.

⁴⁶⁾ Christophorus Mauro Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus uiris Victori Valerio de suo mandato comiti Chersi et Ausy et successoribus suis fidelibus dilectis Salutem et dilectionis affectum. Fuit ad praesentiam nostram prudens fidelis noster Matheus Panza civis et orator fidelium committatum nostrorum Ausseri et Chersi et aliorum locorum istius insule. Et sub litteris credentialibus vestris tria nobis exposuit et humiliter supplicavit. Primo quod cum ab adeptione nostra ipsius insule continue soluerit census suum Dominio nostro sine ulla pena, et tamen tempore precessoris nostri datum fuit initium accipiendi eis penam 63 soldum unum pro libra, qui licet promisit et se obligaverit eis restituere, quicquid ea pene accepisset, tamen si continuaretur haec mala consuetudo cederet in maximum suum danum et contra promissiones suas dignemur mandare quod de cetero hoc tali inusitato onere nostro graventur. Secundo quod cum pro

obviando excessivis et inhonestis solucionibus quas Cancellarii predecessores nostros accipiebat pro scripturis occurrentibus cum non extiterit aliqua antea limitatio de consensu et licentia vestra taxaverint et limitaverit ipsas limitaciones easque taxationes et limitaciones approbaveritis: quarum copiam inclusam litteris vestris nobis misistis: placeat nobis decreto nostro queadmodum aliis terris nostre Dalmacie fecimus ipsas confirmare ut quilibet sciat quid solvere debeat. Tertio et ultimo quod quia Castellum sive arx Auxeri ubi est palatium comitum nostrorum minetur ruinam: nec possit habitari per vos: nec id est sine interesse et detrimento terre Ausseri: Ut habitare habeatis in domibus alienis et longique et sit omnino opus reparacione: Dignemur vobis concedere quod et expendere possitis usque ad quatercentas libras parvorum in ipsa fabrica. Quare cupientes satisfacere pie ac devote petitioni dictarum fidelium committatum nostrarum attenta presertim honestate rerum petitarum. Deliberavimus et Decrevimus cum nostro collegio et auctoritate consilii nostri rogatorum quum ad primum de pena accepta pro censu suo et quod de cetero nulla omni pena accipi eis debeat per vos neque per alium quemque ea dicti sui census. Quod soluere teneantur omnino et debeant in tempore suo. Sed servetur eis antiqua consuetudo que fuit: ut nobis per ample attestatione est per precessorum nostrorum testimonium: nihil unquam eas solvisse ac acceptum eis fuisse pro pena in solucionibus que faciunt census sui nostro Dominio. Item quantum ad taxationes et limitaciones solucionum per scripturam Cancellariorum quod observari in postorum debeant inviolabiliter. Et ita tenore presentium ipsas confirmamus et approbamus: Quas nobis his inclusas remittimus ut more actis vestris ad futurorum memoriam registrare faciatis. Demum de expendendis CCCC libris parvorum pro reparacione arcis Auxeri residentie vestre. Quod auctoritate consilii nostri Rogatorum expendere dictas libras CCCC praepositis et liceat vobis de pecuniis nostri Domini pro hac vice tantum. Mandantes vobis auctoritate ista ut dictam deliberacionem et Decretum omnibus observare et observari facere et exequi debeatis has nostras ad futurorum memoriam registrari faciatis et praesentanti restitui. Date in nostro Ducali Palacio die XXIII Marcij indicione XV MCCCCLXVII. Recepte septimo aprilis 1467.

STEFANO prof. PETRIS

NOTIZIE SCOLASTICHE

I.

PERSONALE INSEGNANTE

Giacomo Babuder, cavaliere dell' Ordine di Francesco Giuseppe, membro dell' Ecc. i. r. Consiglio scolastico provinciale dell' Istria; Deputato alla Dieta provinciale dell' Istria pel collegio delle città e luoghi industriali, Isola, Muggia, Pinguente; rappresentante comunale e membro del Consiglio di amministrazione del Pio Istituto Grisoni in Capodistria. — Direttore. Insegnò lingua tedesca nelle classi VI e VII, lingua greca nella VI, ore 11 alla settimana.

Mason Carlo. — *Professore anziano, promosso alla classe ottava di rango, capoclasse nella III*. Insegnò latino e greco nella III, greco nella VII; ore 15 alla settimana.

Schiavi Mons. Lorenzo, canonico onorario. — Socio corrispondente dell' Accademia artistica Raffaello d' Urbino, della filosofico-medica di San Tomaso di Aquino, dell' Ateneo di Bassano, dell' Accademia romana di religione cattolica, socio d' onore della società degli avvocati di San Pietro; *secondo esortatore religioso. Professore promosso all' ottava classe di rango*. — Insegnò lingua e letteratura italiana nelle classi V, VI, VII, VIII. Propedeutica filosofica nelle classi VII, VIII, ore 16 sett.

Casagrande Alberto. — *Professore, promosso alla classe ottava di rango, capoclasse nella VI*. — Insegnò lingua greca nella V, lingua latina nelle classi VI e VIII, ore 16.

Sbuelz Carlo. — *Professore promosso alla classe ottava di rango, custode del gabinetto di fisica e chimica, capoclasse nella VIII*. Insegnò matematica nelle classi V, VI, VII, VIII; fisica nelle classi IV, VII, VIII, ore 21 sett.

Disertori Pietro. — *Professore, promosso alla classe ottava di rango*. Insegnò lingua italiana nella classe IV; storia e geografia nelle classi II, III, VI, VIII, ore sett. 17.

Petris Stefano. — *Professore, conservatore di monumenti storici per la provincia d' Istria, capoclasse nella V*. Insegnò lingua italiana nella classe III, geografia nella I, storia e geografia nelle classi IV, V, VII, ore 16.

Spadaro don Nicolò. — *Consigliere concistoriale, Professore e catechista ginnasiale, esaminatore di religione appo l' i. r. Commissione*

esaminatrice dei candidati al magistero delle scuole popolari e civiche, direttore del Convitto diocesano parentino-polese, primo esortatore religioso. Insegnò religione in tutto il ginnasio; ore 16.

Zernitz Antonio. — *Professore, custode della biblioteca degli scolari, capoclasse della I.* Insegnò lingua italiana nella I, lingua latina nelle classi I e V, ore 18.

Mcteić Francesco. *Professore, capoclasse nella II.* Insegnò lingua italiana e latina nella classe II, lingua latina nella VII, ore 17. — Quale professore straordinario di lingua croata, la insegnò per ore sei alla settimana agli scolari che ne frequentarono i tre corsi a due ore settimanali per ogni corso.

Gerosa Oreste. — *Professore, rappresentante comunale sostituto, custode del gabinetto di storia naturale.* Insegnò matematica nelle classi I, II, III, IV; storia naturale nelle classi I, II, III, V, VI, ore 22.

Bisiac Giovanni. — *Professore, capoclasse dell' VIII. Bibliotecario.* Insegnò lingua tedesca nelle classi I, II, III, IV, V, VIII, ore 18.

Maier Francesco. — *Professore, Rappresentante comunale, capoclasse nella IV.* Insegnò lingua latina nella IV, lingua greca nelle classi IV e VIII, ore 15.

Komarek Antonio. — *Docente nell' i. r. Istituto magistrale in luogo.* — Insegnò calligrafia e ginnastica, la prima due, la seconda, quattro ore settimanali.

Giorgieri Giulio. — *Maestro di musica, comunale.* Insegnò il canto in due corsi, ore 2 settimanali.

Commissione vescovile pell' istruzione religiosa.

Il Reverendissimo Signore **Giovanni de Favento**, canonico già direttore prov. ed i. r. *Professore ginnasiale emerito.*

Civica Deputazione ginnasiale

Signor **Antonio Dr. Zetto** consigliere comunale

„ **Pietro Dr. de Madonizza** Rappre. „

„ **Nicolò Dr. de Belli** „

Ricevitore della tassa scolastica (didattro)

Signor **Alessandro Bonne**

ricevitore di I. Cl. nell' i. r. Ufficio principale dell' imposte di questa città.

Zetto Francesco, bidello, inserviente ai gabinetti e custode del fabbricato.

II.

PIANO DIDATTICO

DELL' I. R. GINNASIO SUPERIORE DI CAPODISTRIA

NELL' ANNO SCOLASTICO 1889-90.

CLASSE I. — Religione. I sem. Spiegazione del simbolo apostolico, dell'orazione domenicale, del decalogo, dei cinque precetti della chiesa e della giustizia cristiana. II sem. Delle domeniche e feste della chiesa cattolica colle varie cerimonie. — **Latino.** Morfologia. — Le più importanti flessioni regolari, esercitate a mezzo di versioni dall'una lingua nell'altra, come si trovano nel libro di esercizi dello Schulz. Ogni settimana un compito scolastico di *mezza ora*. Esercizi di memoria — più tardi trascrizione di proposizioni latine tradotte e piccoli compiti domestici. — **Italiano.** Esposizione della parte etimologica della Grammatica di Demattio, con esercizi di analisi grammaticale. Esercizi di grammatica logica. — Proposizioni semplici e composte. Teoria della narrazione con alcune favole dei migliori autori da imparare a memoria. Un tema scolastico ed un domestico per settimana alternativamente. — **Tedesco.** Grammatica, fino alla declinazione del sostantivo. Lettura dal Müller (corso pratico di lingua tedesca) fino alla pag. 80. Compiti: nel II sem. uno scolastico ed un domestico per settimana alternativamente. — **Geografia.** Nozioni elementari della Geografia generale e politica. Addestramento nella lettura e disegno di carte geografiche. — **Matematica.** Aritmetica: le quattro operazioni fondamentali con numeri interi. Divisibilità (Frazioni). Abaco. Geometria intuitiva: linee, rette, cerchi, angoli, parallele. Triangoli colle regole della congruenza, (costruzione di figure). — **Storia naturale.** I sem. Mammiferi; alcuni tipi di molluschi e radiati. II sem. Articolati.

CLASSE II. — Religione. Dei SS. Sacramenti e delle cerimonie nell'amministrazione dei medesimi. — **Latino.** Teorie delle forme meno usitate e delle irregolari, applicate negli esempi del libro degli esercizi dello Schultz, come sopra. Ogni settimana un compito scolastico di mezza ora. Esercizi di memoria come nella I classe; più tardi preparazione domestica. Ogni 14 giorni un tema domestico. — **Italiano.** Esposizione della sintassi. Definizione della proposizione e delle sue specie, della frase e del periodo. Analisi logica di proposizioni semplici e composte. Brani facili di poesia da imparare a memoria. Un tema scol. ed un domest. per settimana alternat. — **Tedesco.** Elementi della Grammatica fino al Verbo. Esercizi continui dal Müller (Corso pratico) fino al termine della Parte I. Compiti: due in iscuola e due a casa ciascun mese. **Geografia e Storia.** (2 ore). Geografia speciale dell'Africa, Asia, divisione orizzontale e verticale dell'Europa. Geografia speciale dell'Europa meridionale ed occidentale. — Storia dell'evo antico (2 ore). — **Matematica.** Aritmetica: moltiplicazione e divisione abbreviata, proporzioni. La regola del tre semplice. Geometria; regole della congruenza e loro applicazione nei triangoli. Il cerchio, il quadrilatero, il poligono. — **Storia naturale.** I semestre, Regno animale; uccelli, rettili, anfibi, pesci. II sem. Botanica.

CLASSE III. — Religione. Storia sacra dell'antico testamento colla Geografia della terra santa. — **Latino.** Grammatica; teoria dei casi e preposizioni. Lettura: da Cornelio *Nipote* o da *Curzio*. Preparazione. Ogni 14 giorni un compito scol. di un'ora ed un tema per casa. — **Greco.** Teoria delle forme regolari, con esclusione dei verbi in *μ*. Versione dal libro di Lettura. Esercizi di memoria. Preparazione nel II sem. un tema domestico ogni 14 giorni; un tema scol. ogni 4 settimane. — **Italiano.** Figure grammaticali ed esercizi sugli usi particolari dei verbi e delle particelle. Esercizi di memoria con analisi logica sopra varie poesie e sopra brani del libro di testo. Temi: Un tema scolastico ed un tema domestico per settimana alternativamente. **Tedesco.** Grammatica: la conjugazione debole e forte dal Müller (Corso pratico) vol. II fino alla pag. 81. Esercizi e compiti come sopra. — **Geografia.** Geografia speciale della rimanente Europa (ad eccezione dell'Austria-Ungheria) dell'America ed Australia (ore 2). Storia del medio evo (ore 1). — **Matematica.** Aritmetica: Conteggio con numeri indeterminati. Le quattro operazioni fondamentali con numeri generali intieri e rotti. Elevamento a potenza. Estrazione della radice quadrata e cubica. — Geometria: eguaglianza delle superfici, trasmutazione delle figure, calcolo delle lunghezze e superfici. Somiglianza. — **Storia naturale.** I sem. (Inseg. intuitivo). Mineralogia. II sem. Fisica sperimentale. Proprietà generali dei corpi: Calorico, idee fondamentali di chimica.

CLASSE IV. — Religione. Storia del nuovo testamento in connessione colla Geografia della terra santa. **Latino.** Gramm. teoria dei modi; congiunzioni. Un tema domestico ogni 14 giorni; ogni due o tre settimane un tema scol. Lett. da G. Cesare. — **Greco.** Verbi in *μ*. Le forme irregolari più importanti. Punti culminanti della sintassi. Versioni dal libro di lettura. Esercizi di memoria. Preparazione. Temi scolastici e domestici ogni 14 giorni uno altern. — **Italiano.** Riepilogo di tutta la grammatica. Lettura dal testo con commenti grammaticali e storici. Esercizi di memoria sopra poesie classiche. Regole della versificazione italiana. Temi come nella classe III. — **Tedesco.** Grammatica: Verbi irregolari e composti; reggenza dei verbi; avverbi, preposizioni, congiunzioni ed interiezioni. Lettura: dal Müller, il resto del II vol. e compiti come sopra. Esercizi di memoria. — **Geografia.** I sem. Storia dell'evo moderno con particolare riflesso all'Austria-Ungheria. II sem. Geografia speciale dell'Austria-Ungheria, ed in particolare del Litorale. — **Matematica.** Aritmetica: Equazioni di primo grado. Regola del tre composta, interesse composto. Geometria: giacitura e posizione reciproca di linee e piani, angolo solido. Specie principali dei corpi, calcolo delle superfici e volumi. — **Scienze naturali.** Fisica sperimentale, Meccanica, Magnetismo, Elettricità, Acustica, Ottica, calorico raggianti.

CLASSE V. — Religione. La Chiesa e i suoi dommi, parte I. Apologia. La chiesa cattolica è la sola vera chiesa di G. Cristo. — **Latino.** (nel I semestre) Tito Livio, Ovidio Tristi, Ex Ponto. Esercizi stilistico-grammaticali 1 ora sett. Preparazione, un tema scol. ed un domestico al mese. — **Greco.** Lettura: I sem. Senofonte (Crest. Schenkl) Ciropedia, brani. Anabasi. Omero, Iliade. Esercizi grammaticali, Preparazione; un tema scolastico ed un domestico ogni quattro settimane. — **Italiano.** Nozioni generali sulla poesia e sulla prosa, sui traslati e

figure, sulla buona locuzione italiana. Storia della letteratura dei secoli 200, 300, 400. Esercizi di memoria. Un tema scol. ed un domestico ogni 15 giorni. — **Tedesco.** Ripetizione delle parti più importanti della morfologia accompagnate da copiosi esercizi. Sintassi: proposizioni principali e dipendenti, inversione, uso dell'infinito e participio, avverbio, preposizione; esercizi di memoria e traduzioni dall'italiano in tedesco e viceversa. Compiti 2 scolastici e 2 dem. al mese. — **Geografia e Storia.** Storia dell'evo antico fino all'assoggettamento dell'Italia. Geografia relativa. — **Matematica** Aritmetica: Le quattro operazioni con interi e frazioni; numeri negativi e frazioni. Proprietà dei numeri. Equazioni di 1° grado con una e più incognite. Geometria: Planimetria — **Storia naturale.** Insegnamento sistematico. I sem. Mineralogia. II sem. Botanica.

CLASSE VI. — **Religione.** La Chiesa e i suoi dommi p. II. I dommi cattolici svolti nel loro nesso e nei loro rapporti. — **Latino.** Sallustio, de bello Inghirino. Cicerone, Catilinarie. Virgilio. En. Esercizi, stilistico-grammaticali. Preparazione. Temi come nella V. — **Greco.** Lettura; nel I sem. Omero, Iliade. Erodoto. Senofonte. Grammatica. Esercizi di memoria. Preparazione. Temi come nella V. — **Italiano.** Dell'invenzione. Nozione delle varie specie di componimenti poetici. Storia della letteratura dei secoli 500, 600. Esercizi di memoria. Compiti come nella V. — **Tedesco.** Ripetizione e maggiore sviluppo delle teorie sintattiche. Dottrina dei casi. Costruzioni. Traduzione ed analisi di brani scelti pros. e poetici. Compiti uno scolastico e due domestici ciascun mese. Esercizi di memoria. — **Geografia e storia.** Continuazione e fine dell'evo antico. Storia del medio evo con relativa geografia. — **Matematica.** Potenze, radici e logaritmi. Equazioni di secondo grado ad un'incognita, Geom. II I sem. Stereometria; il secondo sem. Trigonometria piana. — **Storia naturale.** Insegn. sistematico in tutti i due semestri. Zoologia.

CLASSE VII. — **Religione.** La morale cattolica. — **Latino.** Cicerone, orazioni due; un dialogo breve o brani scelti di un dialogo maggiore. Virgilio, Eneide. Esercizi stilistico-grammaticali. Preparazione. Temi scol. e domestici come nella V. — **Greco.** Demostene. Omero, Odissea. Temi come nella V. — **Italiano.** Dello stile. Storia della letteratura del 700, 800. Illustrazione della I Cantica di Dante di cui i brani migliori d'apprendersi a memoria. Temi come nella V. — **Tedesco.** (Uso della lingua tedesca nell'istruzione). Ripetizione di tutta la sintassi. Lettura dal Noë, Antolog. p. II. Grammatica Fritsch, Traduzione ed analisi con osservazioni filologiche. Esercizi di memoria. Compiti come nella VI. — **Geografia e storia.** Storia dell'evo moderno con riflesso allo sviluppo politico interno dell'Europa e Geografia relativa. **Matematica.** Aritm.: equazioni quadrate con due incognite, equazioni diofantiche di I grado. Frazioni a catt. (Hettenbrüche). Progressioni, calcoli d'interesse composto e rendita. Teoria delle combinazioni con applicazione. Geometria, Temi trigonometrici, Geometria analitica nel piano, sezioni coniche. — **Scienze naturali.** Fisica: meccanica, calorico, chimica. — **Propedeutica.** Logica.

CLASSE VIII. — **Religione.** Storia della Chiesa cattolica. Ripetizione dei punti culminanti della dogmatica e della morale. — **Latino.** Tacito, Germania: Annali e storie. Orazio: poesie scelte (edizione Gry-

sar). Esercizi stilistico-gram. Preparazione. Temi come nella V. — **Greco.** — Lettura nel I sem. Platone. Apologia di Socrate, due dialoghi minori od uno maggiore. Omero, Odissea. Sofocle. Preparaz. e temi come nella V. — **Italiano.** Riassunto della storia della letteratura. Illustrazione degli ultimi canti dell'inferno di Dante della II cantica e di alcune parti della III, di cui i brani migliori da apprendersi a memoria. Temi come nella V. — **Tedesco.** (Uso della lingua tedesca nell'istruzione). Lettura dal Noë Antol. p. II. Esercizi di versione su qualche autore classico italiano. Letteratura sulla scorta del testo (cenni sui principali periodi della letteratura tedesca). Gram. Fritsch. Compiti come nella classe precedente. Esercizi di memoria. — **Geografia e storia.** I. sem. Storia della Monarchia austro-ungarica. II sem. Studio geografico-statistico della Monarchia austro-ungarica; riepilogo della storia greca e romana. — **Matematica.** Esercizi nella soluzione di problemi matematici. Ripetizione delle partite più importanti della materia. — **Scienze naturali.** Fisica; magnetismo, elettricità, calorico, acustica, ottica (elementi di astronomia). — **Propedeutica.** Psicologia empirica.

III.

ELENCO DEI LIBRI SCOLASTICI

CHE SONO ATTUALMENTE IN USO IN QUESTO GINNASIO

I Classe.

Religione: Il Catechismo grande, Vienna, i. r. deposito di Libri scolastici 1885.

Latino: Schultz - Fornaciari: Grammatica - Esercizi, Torino. Ermanno Loescher 1885.

Italiano: Demattio: Grammatica. Vienna, ut supra 1886. Letture p. I, 2 edizione, Vienna Alfr. Hoelder 1886.

Tedesco: Müller: corso pratico p. I. Torino. Ermanno Loescher 1884.

Geografia: Klun p. I. ediz. IV, Vienna C. Gerold e figli, 1879.

Aritmetica: Močnik, ediz. VI, p. I. Vienna, idem 1849.

Geometria: Močnik, p. I, ediz. V, Vienna, idem 1879.

Storia naturale: Zoologia: Pokorny-Lessona. Torino Loescher.

II Classe.

Religione: Catechismo grande come sopra. Culto di Gaume e Valli. Trento, Seiser editore, 1882.

Latino: come sopra.

Italiano: Grammatica come sopra. Letture p. II. Vienna, Alfredo Hoelder 1883.

Tedesco: come sopra.

Geografia: Klun p. III, III ediz. Vienna Carlo Gerold e F. 1879.

Storia: Welter p. I Evo Antico, Vienna, C. G. e F. 1879.

Matematica: Aritmetica e Geometria, come sopra.

Storia naturale: Zoologia come sopra. Botanica (Pocorny-Caruel). Torino 1882.

III Classe.

Religione: Schuster: Storia sacra. Vienna 1885.

Latino: Schultz-Fornaciari ut supra. Memorabilia Mlex Magni (Schmidt e Gehlem) Vienna, Hoelder 1882.

Greco: Curtius-Müller: Grammatica. Torino, Loescher, 1884, 1886. Casagrande: Esercizi. Torino, Paravia 1886. III ediz.

Italiano: Demattio ut supra. Letture p. III. Vienna, Hoelder 1883.

Tedesco: Müller: Corso pratico p. II. Torino, Loescher 1883.

Geografia: Klun p. III, ediz. III. Vienna C. Gerold e F. 1879.

Storia: Welter p. II, Evo medio. Vienna C. Gerold e F. 1879.

Aritmetica: Močnik-Zampieri p. II ediz, IV. Vienna, Carlo Gerold e F. 1877.

Geometria: Močnik p. II, ediz. IV, Vienna idem 1871.

Storia naturale: Mineralogia, Pokorny-Struever, Torino, Loescher 1882.

Fisica: Vlacovich. Trieste, Caprin edit. 1880.

IV Classe.

Religione: Schuster: Storia sacra ut supra.

Latino: Grammatica. Esercizi ut supra. Cesare, De bello gallico. (Prammer) Praga, Tempsky 1883.

Greco: come nella terza.

Italiano: Demattio, ut supra. Letture p. IV. Vienna. Alfr. Hoelder 1883.

Tedesco: come nella terza.

Geografia: Klun p. II ediz. III. Vienna, C. Gerold e F. 1878.

Storia: Welter p. III, Evo moderno, Vienna idem 1879.

Matematica: come nella III classe.

Fisica: Vlacovich ut supra.

V Classe.

Religione: de Favento. La chiesa cattolica, la sua dottrina e la sua storia. Capodistria. Priora 1979-80.

Latino: Schulz-Fornaciari. Raccolta di temi per la sintassi. Torino, Loescher 1884 „Livio“ editit Grysar I e II vol. Vienna Carlo Gerold e figli 1872. „Ovidio“ Carmina selecta, Sedlmayer, Praga, Tempsky 1884.

Greco: Curtius: Grammatica per la sintassi come nella III ed Esercizi per la stessa di Schenkl. IV ediz. Torino, Loescher 1882. Schenkl: Crestomazia di Senofonte, Torino, Loescher 1880, ecc. Omero, Iliade I e II ediz. Zechmeister, Vienna 1880 C. Gerold e F.

Italiano: Schiavi: Manuale, Trieste, Dase 1884 ediz. II.

Tedesco: Noë: Antologia p. I, Vienna, Graeser 1880. Fritsch: Grammatica tedesca, Torino, Loescher 1879 ediz. III.

Storia: Pütz (Scarante, Pullich traduttori) parte I. Evo antico, Vienna C. G. F. 1857.

Matematica: Močnik: Algebra per le classi superiori. Vienna C. G. e F. 1878.

Storia naturale: Mineralogia-Geologia, Hochstetten e Bisching, Vienna Hoelder 1882. Botanica, Bill-Lanza. Vienna, C. Gerold F. 1857.

VI Classe.

Religione: de Favento (ut supra)

Latino: Schulz-Fornaciari come nella V. „Sallustio“ Bellum Iugurthinum e B. Catilinae, Scheindler. Praga, Tempisky 1883. „Virgilio“ Aeneidos epitome ediz. Hoffmann, Vienna, C. Gerold F. 1882.

Greco: Casagrande: Sintassi greca. Torino Loescher 1883.

Esercizi p. II (relativi), Torino idem 1870.

„Omero“ ed. „Scheokl“ Crestomazia di Senofonte ut supra. „Erodoto“ (Vilhelm) Vienna, C. Gerold e F. 1870.

Italiano: Schiavi: Manuale p. II, Trieste Dase 1885.

Tedesco: Noë e Fritsch come nella V.

Storia: Pütz p. II Evo medio. Vienna, C. Gerold e F. 1857.

Matematica: Močnik Algebra ut supra.

Tavole logaritmiche, Vienna idem 1882.

Storia naturale: Antropologia, giusta note del profess. Gerosa.

Zoologia: Schmarda, Vienna idem 1854.

VII Classe.

Religione: de Favento (ut supra).

Latino: Schultz-Fornaciari ut supra. Virgilio Eneide ut supra. Cicerone. Orationes selectae Klotz edid. p. I e II. Lipsia, Teubner 1883. Cicerone. De officiis, Schiche, Praga, Tempisky 1885.

Greco: Curtius: Grammatica ut supra e Casagrande, Esercizi p. II. ut supra. Omero: Odissea ediz. Pauly. Praga, Tempisky p. I 1884, p. II 1880. Demostene: Orationes ediz. Blass p. I, Lipsia Teubner 1885.

Italiano: Schiavi: Manuale p. III Trieste, Dase 1885. Dante, Divina commedia. Firenze, Barbéra 1883.

Tedesco: Fritsch: Grammatica ut supra. Noë, Antologia p. II Vienna, Graeser 1880.

Storia: Pütz p. III, Evo moderno, Vienna 1858 C. Gerold e F.

Matematica: come nella VI.

Fisica: Münch-Mora, Vienna 1877 Hölder.

Propedeutica filosofica: Schiavi, II ediz. Torino, Marietti 1879.

VIII Classe.

Religione: de Favento (ut supra).

Latino: Orazio: Carmina selecta, Petschenig, Praga, Tempshy 1885. Tacito: p. I e III Halm, Lipsia Teubner 1884.

Greco: Platone, (Wohlrab), Lipsia, Teubner 1884.



Italiano: Schiavi. Manuale ut supra e Dante ut supra.

Tedesco: come nella VII.

Storia e Geografia: Hannak, Geografia e storia dell'Austria, Vienna, Hölder 1884.

Matematica: come nella VI e VII.

Fisica: come sopra.

Propedeutica filosofica: come nella VII.

Nelle classi I, II, III, IV, e VIII si adopera: *Trampler*: Mittelschulatl. Pien, Staatsdruckerei 1885.

Nelle classi II, III, IV, V, e VII si adopera: *Putzger*: Historischer Schul-Atlas, Wien, 1886 (Pichler).

IV.

TEMI PROPOSTI PER COMPONENTI AGLI SCOLARI DEL GINNASIO SUPERIORE

CLASSE V. — Il denaro non ha in sè la virtù di far l'uomo felice. — „Certi uomini insensati Or vanno millantandosi d'un'opra Come da lor fatta, Ma che vien dalle man' di quel di sopra“ (Clasio). — Negli esempi di due uomini, l'uno reprob e l'altro santo, si mostri la conferma della dantesca sentenza, che „i sembianti soglion esser testimon del core“ (Purgat. XXVIII 45) — Raccontate qualche notevole vicenda della vostra vita, traendone alcun utile ammaestramento per l'avvenire. — Il lavorare è un giusto e necessario dovere, ed è fonte di prosperità e di tesori. — Illustrate (e, se vi piace, con qualche racconto) i danni fatali della perdita del tempo, ch'era tanto propizio al ben fare. — Sudorifero sopra tutti gli altri potente (aneddoto). — „... apprendi Che, se condurre intendi Gli uomini al tuo piacere, Più delle forze, vaglion le maniere“ (Clasio). — Un ciarlatano, che sa vendere in un batter d'occhio il suo portentoso specifico in forza del motto latino: *Vulgus vult decipit* (Racconto). — Lettera di condoglianza e di conforto ad un affettuoso amico per la perdita ch'ei fece del padre. — La settimana maggiore e l'inno di Alessandro Manzoni: *O tementi dell'ira ventura*. — Il contenuto della canzone petrarchesca: „O aspettata in ciel...“ — Definizione delle nove classi di parole ossia parti del discorso. — Non v'è maggior ladro d'un cattivo libro, perchè, come disse Giuseppe Giusti, ruba le due migliori proprietà dell'uomo: il tempo ed il senno. — „Nella vita umana il contrastare alle passioni ed il sacrificio sono fonti dell'ordine“ (Cesare Cantù). — L'arte laboriosa del salinatore. — Lo studio delle belle lettere è il più dilettevole, perchè ricrea la più elevata parte dell'uomo; ed è anche il più nobile, perchè ci toglie dai ciechi istinti dei bruti, ci rende simili alla vita dei beati e ci avvicina a Dio. — Descrizione della propria terra natale.

CLASSE VI. — Il detto dello storico Camillo Porzio: „Sempre i nostri mal misurati desideri ci sogliono ingannare“ (*Congiura dei Baroni di Nap.* ecc.). — Il Sommo Pontefice Pio V, e la vittoria di Lepanto. — Un soldato di fanteria che nell'ottobre di quest'anno contrastò colla baionetta il cammino al nostro Augustissimo Imperatore (Racconto). — Qualche proprio pensiero sopra questo di Giov. Raiberti: „Intendo nocivi anche i libri inutili, il cui aumento mi fa terrore. Oh infelici noi! che si fa di tanta robaccia? e come l'andrà a finire collo slancio spaventevole che piglia la stampa.“? (*Viaggio d'un Ignorante*). — „Il popolo crea e parla le lingue, ed esse ricevono forma e gentilezza dagli scrittori“ (G. B. Garzetti). — Lo similitudine del *masso* nel Natale del Manzoni, comparata ad altre possibili, e riconosciuta eccellente. — Provatevi a compendiare in una breve poesia la vita di Torquato Tasso, com'egli seppe compendiare in una stanza le gloriose gesta di Goffredo di Buglione. — „Ammonite il fanciul, quando l'errore In lui del vizio incominciar vedete; Ma pensate che poi nulla vi giova, Se il medesimo vizio in voi si trova“ (Clasio). — Parli Attilio Regolo a quei Romani che avrebbero voluto trattenerlo in patria, acciò non ritornasse alle catene in Cartagine. — Uno di quei frequenti domatori di fiere che, entrato fra esse nei serragli a provarle, vi rimane vittima, si paragoni ad un incitatore delle plebi insane, che resta infine vittima del suo mal giuoco. — Si lodi la invenzione dei fiammiferi per Kammerer di Ludwiburgo nel 1832 (Sonetto a coda, oppure un capitolo bernesco). — Il ritorno in primavera della rondinella (con imitazione, se si vuole, della romanza di Tomaso Grossi). — „Dove semina l'ira, il pentimento miete“ (Aless. Manzoni). — Si tragga qualche ammaestramento utile alla vita da questi versi del Metastasio: „Limpida è l'onda - rotta fra' sassi: E se ristagna, è impura“. — Il pane. — Il nuoto. — L'unico vero bene, che è la virtù, sta in nostre mani“ (Sforza-Pallavicino). — Il golfo adriatico.

CLASSE VII. — Il genere umano non è in quelle felici condizioni in cui fu creato da Dio. — I cultori delle umane lettere si mostrano dall'efficacia delle medesime ingentiliti, quando appariscono più graziosi e nel parlare e nel portamento, e più morali nei costumi. — „A egregie cose il forte animo accendono Le urne dei forti“ (U. Foscolo). — „Abbia regola e modo e tempo ogni opra, Che a far tu imprendi“ (Rusconi, *Del viver sano e longevo*). — Bisogna semiar buone idee in noi ed in altrui, perchè ne nascano buone opere. — Le condizioni delle quattro età dell'uomo, così presentate dal Fantoni: „Avida del saper la fanciullezza Il famelico cuor pasce di speme; Periglio non conosce giovinezza; Desia virilità; vecchiezza teme“. — „Levius fit patientia Quidquid corrigere est nefas“ (Horat.). — Si illustri quel proverbio che dice: „Ammazza più la gola che il cannone“. — Si consideri la seguente sentenza di Aless. Manzoni: „L'uomo sente d'aver bisogno d'un' indulgenza infinita: dopo aver ricevuto il perdono dell'uomo ch'egli ha offeso, il suo cuore non è in pace ancora: e le colpe che offendono gli altri comandamenti, e ch'egli sente esser colpe, chi gliele perdonerà? — La scuola del Manzoni induce a sentimenti di cristiana rassegnazione, alla fiducia in Dio, alla speranza di un guiderdone oltraterreno. — Quale infra tutte le arti sembri a me la più vantaggiosa, e suoi

elogi. — La lettera del re Filippo ad Aristotile: „Ringrazio gli Dei non tanto d'avermi dato un figlio, quanto d'avermelo dato in tempi in cui voi gli farete da maestro“. — L'applicazione dell'elice alle navi a vapore con ispeciale riguardo all'inventore boemo Giuseppe Ressel in Trieste. — „Senza le scienze, e quelle particolarmente che hanno immediati contatti coll'eloquenza, i voli della fantasia non riescono che deliri“ (Vinc. Monti). — La somiglianza è madre di amore. — La solennissima processione del *Corpus Domini*. — I dolori fisici e morali danno opportuna occasione alla pazienza e forza in chi li soffre, ed alla compassione e beneficenza in chi assiste gli addolorati. — L'uomo di mare.

CLASSE VIII. — Il detto di Giuseppe Pozzone: „Qual è mai cosa sì perversa e ria, Che in sè non abbia qualche po' di buono“? — Chi siano coloro, pei quali (come dice il Giusti) „La patria è un poderetto Da sfruttare e nient' altro“. — Un vecchio accompagni un nepotino a visitare il cimitero: che gli dirà in mezzo a quei tumoli? — La sentenza dello storico Pietro Colletta: „Le rivoluzioni vogliono una parola, sebben falsa, lusingatrice degl'interessi universali, perciocchè le furie civili, mostrate nude, non troverebbero amatori e seguaci“. — Non si rammarica oltremisura delle proprie infelicità chi è solito a volger lo sguardo alle altrui. — Il fallo si conosce meglio dopo che è fatto. — Gli uomini si augurano per lo più vita lunga, sana ed agiata, e del viver bene picciola cura si prendono. — Una specie di animali si pasce d'erba, un'altra di cereali, un'altra di carne: e mentre una classe di bruti non può assidersi alla mensa dell'altre, l'uomo invece è onnivoro. — Come useresti delle ricchezze, se per un benignissimo tratto di fortuna tu divenissi assai ricco? — „Cor di ferro ha nel petto, alma villana Chi fa de' carmi alla bell'arte oltraggio“ (Monti). — Si consideri la seguente sentenza di Aless. Manzoni: „Il Vangelo è eterno, e i sistemi degli uomini sono assai volte fallaci.“ — Del Cavallo, sua beltà, e vantaggi che reca all'uomo. — Quanto abbia in sè di cristiana filosofia il principio del Canto XI del Purgatorio dantesco. — Quali piaghe credete voi che tengano più afflitta la società? — La libertà, scompagnata da' buoni costumi, non dura a lungo, e prepara la via al servaggio. — Il sentire modestamente di sè non è contrario al sentir nobilmente la propria dignità d'uomo, di cittadino, di cristiano. — Qual sia quell'avvenire che mi si pinga dinanzi, quando avrò dato un affettuoso addio al Ginnasio.

Prof. LORENZO SCHIAVI

V.

AUMENTI NELLA COLLEZIONE

DEI MEZZI D'INSEGNAMENTO

Biblioteca dei Professori. — *Pizzi*, I Nibelunghi. — *Rubieri*, Storia della poesia popolare italiana. — *Bartoli*, Storia della letteratura italiana. — *Carducci*, La poesia barbara nei secoli XV e XVI. — *Winkler*, Aufnahmebedingungen und Organisation der k. k. Militär-Erziehungs- und Bildungsanstalten; Der Einjährig-freiwillige. — *Meistica*, Manuale della letteratura italiana nel secolo XIX. — Zeitschrift für oester. Gymnasien. — Rivista di filologia classica. — Neue philologische Rundschau. — *Roscher*, Ausführliches Lexicon der griech. und röm. Mythologie. — *G. Justerla*, La necropoli di S. Canziano. — *Veiss*, Lehrbuch der Weltgeschichte IX. B. I Hälfte. — *Morteani*, Isola e i suoi statuti. — Oesterreich in Wort und Bild. — *Poggendorf*, Annalen der Physik und Chemie und Beiblätter. — *Ornis*, Internationale Zeitschrift für Ornithologie. — *Pizzarello*, Un'aggiunta all'opuscolo Di alcune esperienze. — *Böhm*, Kleines logarithmisch-trigonometrisches Handbuch. — *Henne*, Die deutsche Volkssage. — *Pochettino*, Pronuntuario dello studente di botanica. — *de Gubernatis*, Dictionnaire international des écrivains du jour. — *Horatius*, rec. et illustr. Gas. Orellius. — *Robert*, gefiederte Freunde. — *Danzer*, Unter den Fahnen. — *Graf Arturo*, Roma. — *Simrock*, Das Nibelungenlied. — *Neubauer*, Jahrbuch des höheren Unterrichtswesens in Oesterreich. — Oester. Botanische Zeitschrift. — K. K. Akademie der Wissenschaften in Wien. Hof- und Staatshandbuch der Oest. ung. Monarchie. — Regeln für die deutsche Rechtsreibung. — *Agnes Burhard*, Constantinopel von de Amicis deutsch übersetzt. — *Greef*, Lexicon taciteum. — *üller*, Handbuch der Alterthumswissenschaft. — *Paul d. Lagarde*, Librorum veteris testamenti Croniconum. Pars prior (dono dell'Ecc. Ministero). — *Schiller* Wilhelm Tell und Jungfrau von Orleans; Goethe, Rein. Fuchs und Torq. Tasso. — *Korting*, Latein. roman. Wörterbuch. — Neue philologische Rundschau. — *Davila*, Guerre civili di Francia. — *Fisch*, Die lateinischen nomina personalia. — *Merlo*, Saggi glottologici e letterari. — *Liebenam*, Zur Geschichte und Organisation des röm. Vereinswesens. — *Gauer*, Parteien und Politiker in Megara und Athen.

Biblioteca degli scolari (nuovi acquisti). — Le Commedie di Carlo Goldoni (edizione completa. — Memorie di Carlo Goldoni. — *Beecher Stowe*, La capanna dello zio Tommaso. — *Buonfiglio*, Le bellezze della natura (Inni). — *Pandolfini*, Trattato del governo della famiglia. — *Palmieri*, Trattato della vita civile. — *Speroni*, Trattato della cura familiare. — *Smith*, Storia di Grecia. — *Lemoigne*, Fernando Cortez. — *Ozanam*, Il Paganesimo ed il Cristianesimo nel V. secolo. — *Bazzoni*, Racconti storici. — *Mignet*, Vita di Franklin. — *Mauri*, Racconti. — *Vallauri*, Novelle. — *La Lumia*, I Romani e le guerre servili in Sicilia. — *Scott*, Carlo il Temerario. — *Tissandier*, Le ricreazioni scientifiche. — *Verne*, Attraverso il mondo solare, Dalla terra alla luna, L'isola misteriosa, I figli del capitano Grant. — *Ben-*

tivoglio, Della guerra di Fiandra. — Sceniche rappresentazioni per le case di educazione.

Gabinetto di storia naturale. — N.^o 6 pesci imbalsamati e precisamente: *Mustelus plebeius* (palombo comune), *Acanthias vulgaris* (pesce asià), *Merlucius vulgaris* (merluzzo), *Gadus merlangus* (pesce molo), *Couger vulgaris* (grongo), *Carcharias glaucus* (cagnizza). — N.^o 2 preparati dei crostacei *Nephrops norvegicus* (scampo) e *Palinurus vulgaris* (aragosta). — *Doni*: Un tuffetto regalato dalla Sig.ra Francesca Vidacovich; uno scoglio di *coluber niger* donato dal Sig. Prof. Carlo Sbuelz; N.^o 2 galene di piombo prov. dall'isola Tasmania regalate dal Sig. Prof. Pietro Disertori; un uovo di *Rhea americana*, un ceppo di *Millepora alcicornis* ed un fetto umano ciclope donati dall'Ill.mo Signor Dr. Pio Marchese de Gravisi; N.^o 3 denti di pesce cane e vari anfossi lanceolati regalati dal sig. Valle assistente presso il civico Museo di Storia Naturale in Trieste; un bellissimo esemplare della famiglia dei buprestida prov. dalla Cina donato da Ettore Scampichio scolaro della V.

Gabinetto di Fisica. — Apparato per la trasmissione della pressione idrostatica.

VI.

CRONACA DELL' ISTITUTO

Fatti rimarchevoli avvenuti dopo la fine dell' anno scol. 1888-89.

Il 13 Agosto 1889, solenne ricorrenza del Natalizio di *Sua Maestà l' Augustissimo nostro Imperatore*, venne celebrato, come di solito, coll' intervento dei membri del Corpo insegnante presenti in luogo alla Messa solenne celebrata nella Cattedrale.

Il 4 Ottobre 1889 fu giornata di festa nell' istituto per la fausta ricorrenza dell' onomastico di *Sua Maestà l' Imperatore*.

Il giorno 19 Novembre 1889, onomastico di *Sua Maestà l' Imperatrice*, venne pure festeggiato dal Corpo insegnante e dalla scolarasca coll' assistere alla solennità ecclesiastica celebrata nell' Oratorio dell' Istituto ed al discorso di occasione tenuto dal Sig. prof. Lorenzo Schiavi.

I giorni 26, 27, 28 Marzo vennero celebrati gli esercizi religiosi pasquali coll' intervento del Rev. Mons. Proposito Francesco cav. Petronio il quale tenne i discorsi ed il Rev. Decano che impartì la SS. Comunione.

Il 26 Giugno si accostarono alla s. eucarestia per la prima volta 23 giovanetti preparati opportunamente dal signor Catechista Don Nicolò Spadaro.

Con disp. del Cons. scol. prov. 7 Agosto 1889 N. 825 venne assegnato al prof. Don Nicolò Spadaro il terzo aumento quinquennale.

Con disp. del Cons. scol. prov. 7 Agosto 1889 N. 826 venne fatto assegno del terzo aumento quinquennale al prof. Sig. Stefano Petris.

Con disp. del Cons. scol. prov. 4 gennaio 1890 N. 1725 venne partecipato alla Direzione il pensionamento temporario del Dr. Gnad e la nomina ad ispettore scol. prov. del Sig. Leschanofski.

Con disp. del Cons. scol. prov. 17 Febraio 1890 N. 1480 venne assegnato il quinto aumento quinquennale al prof. Carlo Mason.

Coll'oss. disp. 25 Aprile 1890 N. 7809 fu destinato a preside dell'esame di Maturità di quest'anno il Sig. Ispettore scolastico prov. cav. de Clodie.

Il 6 Giugno a. c. il Ginnasio fu altamente onorato dalla presenza di S. Altezza Imperiale il Serenissimo Arciduca Leopoldo Stefano, il quale nel visitare le Scuole ed i Gabinetti, nonchè nell'informarsi personalmente dal Sig. Direttore sullo stato dell'Istituto diede a dividere stargli sommamente a cuore l'istruzione e l'educazione della gioventù.

L'Eccelsa Dieta provinciale fu, come di solito, larga di sussidio ed incoraggiamento a scolari poveri e meritevoli, e provvide pure in via straordinaria, elargendo la solita somma di denaro ad incremento del fondo di beneficenza. L'Inclita Giunta provinciale usa inoltre la cortesia di regalare tratto tratto alla biblioteca ginnasiale qualche pregevole pubblicazione di argomento storico istriano.

Debito di riconoscenza tiene pure la Direzione verso lo spettabile Municipio di questa città, che nulla intralascia di ciò che sta in suo potere per promuovere l'interesse e il decoro dell'istituto.

La reverendissima Curia vescovile di Parenzo-Pola tutta intenta a regolare sempre meglio ed ampliare la provvida istituzione del convitto diocesano creata anni or sono con plauso generale dell'Istria, oltre a favorire gli altri scopi religiosi cui mira, si rende benemerita della prosperità di questo istituto, fornendo al medesimo un contingente considerevole di buoni e bravi giovani, che diverranno esempi di buon costume, di applicazione, di amore allo studio, — doti, che distinguono lo studente, alla cui educazione in bell'accordo cospirano i due fattori richiesti a formare l'uomo ed il cittadino — la scuola e la famiglia. — Il numero degli accolti nel convitto ascese quest'anno a 54.

Fra i casi spiacevoli non ha la Cronaca quest'anno a notare che le conseguenze non lievi cagionate dall'influenza, della quale fu colpita una metà quasi del corpo docente e della scolarasca. Malgrado di ciò i corsi non furono sospesi che per tre giorni, in seguito ad ordine superiore, affine di ventilare e purificare i locali.

Capodistria nel Luglio 1890

GIACOMO BABUDER
Direttore

VII. ESAMI DI MATURITÀ

Al termine dell'anno scol. 1889-90 domandarono l'ammissione agli esami di maturità 16 studenti ordinari dell'istituto.

L'esame in iscritto ebbe luogo nei giorni 9 fino al 14 Giugno incl. coi temi seguenti:

I. *Lingua latina.* — a) Versione dall'italiano in latino: „Morte di Coriolano“ (da Plutarco, tradotto dal Pompei).

II. *Lingua latina.* — b) Versione dal latino in italiano: Cicerone De officiis, libro III, 1 cap. „P. Scipionem — scripsimus.“

III. *Lingua greca.* — Versione dal greco in italiano: Demostene Olint. III. 22-27 (ἐξ ὧ δ' οἱ διερωτῶντες — καὶ παραπλησίως:).

IV. *Lingua italiana.* — „L'azione del tempo“.

V. *Lingua tedesca.* — Versione dall'italiano in tedesco di un brano di prosa scelta italiana desunto dagli scritti di Adeodato Turchi, intitolato „Governo di Maria Teresa.“

VI. *Matematica.* — 1) Che somma bisognerebbe depositare al principio di ogni anno per 20 anni consecutivi in una cassa di risparmio che calcola il $3\frac{1}{2}\%$ di interesse composto per avere alla fine di questi anni un capitale di 10000 f.? — 2) Di un rettangolo sono dati: un lato ($\alpha = 52.79$ cm.) e l'angolo ($\alpha = 47^\circ 20' 30''$) opposto a questo formato dalle due diagonali. Si trovi il volume di un prisma che ha per base questo rettangolo, per altezza la sua diagonale. — 3) In che punto incontra la retta espressa dall'equazione $y = 4x - 12$ quella passante pel punto M ($x = -4$, $y = -6$) e per l'origine delle coordinate ortogonali?

VIII.

FONDO GINNASIALE DI BENEFICENZA

Chiusa di conto al termine dell'anno scolastico 1888-89

(vedi programma 1889 pag. 60)

Introito, fiorini 541.60; — Esito, fiorini 443.44

Dall' 8 Luglio 1889 al 12 Luglio 1890

(come dal giornale di cassa)

Introiti		Spese	
	fior. s.		fior. s.
1. Da singoli studenti alla fine dell'anno scol. p. p. e in corso del corr. anno scolastico . . .	10 79	1. Al libraio Benedetto Lonzar per libri scol. forniti a scolari poveri nell'anno scol. 1888-89	308 62
2. Dal Rev.mo Ordinariato vescovile di Parenzo-Pola	60 —	2. Libri scolastici comperati da Vito Morpurgo, Spalato . . .	21 92
3. Dallo Spettabile Municipio di Capodistria	100 —	3. Sussidi in denaro assegnati a scolari poveri entro l'anno scolastico	58 56
4. Interessi maturati delle due obbligazioni di Stato possedute dal fonoo	42 —		
5. Dall'Inclita Giunta dell'Ecc. Dieta prov. dell'Istria	150 —		
6. Avanzo dell'anno decorso . .	98 16		
Assieme	460 95	Assieme	389 10

diconsi Introito fiorini 460 soldi 95
 „ Esito „ 389 „ 10
 Avanzo fiorini 71 soldi 85

Capodistria, 12 Luglio 1890.

GIACOMO BABUDER
 direttore

IX.

DATI STATISTICI DELLA SCOLARESCA

	C L A S S E								In- sieme
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
<i>1. Numero</i>									
Alla fine dell'anno scol. 1888-89	32	32	38	26	23	26	16	18	211
Al principio del 1889-90	51	32	37	37	30	17	27	16	247
Nel corso dell'anno entrati	1	—	1	1	—	—	—	—	3
<i>Insieme</i> , accolti	52	32	38	38	30	17	27	16	250
Di questi:									
accolti la prima volta, e precisa-									
mente: promossi	45	3	4	4	1	1	1	1	60
ripetenti	2	1	—	—	—	—	—	—	3
accolti gli anni precedenti, e precisa-									
mente: promossi	—	28	30	33	23	16	26	15	171
ripetenti	5	—	4	1	6	—	—	—	16
usciti durante l'anno scolastico	8	1	4	1	1	2	—	—	17
Numero degli scolari alla fine del 1889-90. — Di questi:									
pubblici	44	31	34	37	29	15	27	16	233
privati	—	1	—	—	—	1	—	—	2
<i>2. Luogo di nascita</i>									
Da Capodistria	14	4	8	9	4	3	7	3	52
„ altri luoghi dell'Istria	25	22 ¹ *	19	20	23	9	16	12	146 ¹
„ Trieste	2	2	4	4	2	2 ¹	3	—	19 ¹
Dal Goriziano	2	2	1	2	—	1	—	1	9
Dalla Dalmazia	—	1	1	2	—	—	1	—	5
Da Fiume	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Dal Tirolo meridionale	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dall'estero (Francia)	—	—	1	—	—	—	—	—	1
<i>Insieme</i>									233 ¹
<i>3. Lingua materna</i>									
Italiani	42	29 ¹	32	36	28	15 ¹	27	15	224 ²
Tedeschi	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Slavi	2	2	1	1	—	—	—	1	7
Francesi	—	—	1	—	—	—	—	—	1
<i>Insieme</i>									233 ²
<i>4. Religione</i>									
Cattolici	44	31 ¹	34	37	29	15 ¹	27	16	233 ²
<i>5. Età</i>									
d'anni 10	4	—	—	—	—	—	—	—	4
„ 11	10	—	—	—	—	—	—	—	10
„ 12	14	4	—	—	—	—	—	—	18
„ 13	14	7 ¹	8	—	—	—	—	—	29 ¹
„ 14	2	10	15	12	—	—	—	—	39
„ 15	—	7	11	9	6	—	—	—	33
„ 16	—	3	—	14	12	5 ¹	1	—	35 ¹
„ 17	—	—	—	1	7	8	8	—	24
„ 18	—	—	—	—	4	2	7	5	18
„ 19	—	—	—	1	—	—	6	3	10
„ 20	—	—	—	—	—	—	3	4	7
„ 21	—	—	—	—	—	—	1	1	2
„ 22	—	—	—	—	—	—	—	2	2
„ 23	—	—	—	—	—	—	1	1	2
<i>Insieme</i>									233 ²

* indicazione di scolari privati.

ELENCO D'ONORE

degli

SCOLARI CHE ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO

1839-90

RIPORTARONO LA CLASSE COMPLESSIVA

PRIMA CON EMINENZA

CLASSE I.

BARTOLI GIACOMO
CHITTER COSTANTINO
PALAZIOL ANTONIO
VERLA GIOVANNI

CLASSE II.

BRUSSICH GIORGIO
MANZIN MATTEO
ORSETTI CLEMENTE
ZORN ANTONIO

CLASSE III.

BASTIANCICH GIUSEPPE
GIURCO PIETRO
SALATA FRANCESCO
STOLFA EMILIO

CLASSE IV.

BARTOLI GIOVANNI
BERGIC' GIOVANNI
DEPIERA MAURO
MARSICH GIUSEPPE
ZORZINI LUIGI

CLASSE V.

CAPOLICCHIO ANTONIO
FULIN ANGELO
LIUS ONORATO
PECCHIARI PIETRO
POPAZZI ALBINO

CLASSE VI.

BABUDER GIACOMO
BARTOLI MATTEO
CERGOL GIUSEPPE
GALLI EDOARDO
GIACHIN EMILIO

CLASSE VII.

BRONZIN ANTONIO
BRONZIN VINCENZO

CLASSE VIII.

KRAINZ GIUSEPPE

AVVISO

L'apertura dell'anno scolastico 1890-91 avrà luogo il 16 Settembre a. c.

L'iscrizione principierà il giorno 12 Settembre e continuerà nei quattro giorni successivi dalle ore 9 ant. alle 1 pom.

Gli studenti dovranno comparire all'istituto accompagnati dai genitori o dai rappresentanti dei medesimi, i quali — a scanso di misure spiacevoli che potrebbero venir prese dalla Direzione nel corso dell'anno scolastico — sono tenuti di dar avviso alla scrivente presso quale famiglia intendano di collocare a dozzina i rispettivi figli o raccomandati. Così pure vorranno comparire muniti della fede di povertà, estesa in piena forma legale, quegli studenti che vorranno aspirare all'esenzione della tassa scolastica od a sussidi dal fondo di beneficenza: (fede parrocchiale, confermata dal rispettivo Comune, con dati precisi sulle condizioni personali ed economiche della famiglia — numero, età dei figli, possidenza, traffichi, industrie documentati da esatta indicazione degli importi pagati a titolo di pubbliche imposizioni, nonché delle passività aggravanti la sostanza).

Pegli esami di ammissione alla I.^a Classe sono fissate due epoche, il 15, 16 (eventualmente 17) Luglio ed il 16, 17, 18 Settembre a. c.

Per altri esami sono destinati i giorni 16, 17, 18 Settembre. L'ufficio divino d'inaugurazione si celebrerà il 18 Settembre e l'istruzione regolare principierà il 19 Settembre.

DALLA DIREZIONE DELL' I. R. GINNASIO SUPERIORE

Capodistria 12 Luglio 1890.

Il Direttore
G. BABUDER



